

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	54
FINANZE (VI)	»	83
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	90
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	107
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	116

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	125
AFFARI SOCIALI (XII)	»	133
AGRICOLTURA (XIII)	»	136
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	147
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	157

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Assoarmieri, dell'Associazione nazionale produttori armi e munizioni sportive e civili (ANPAM) e del Consorzio armaioli italiani (CONARMI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto 23)	3
--	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 luglio 2018.

Audizione dei rappresentanti di Assoarmieri, dell'Associazione nazionale produttori armi e munizioni sportive e civili (ANPAM) e del Consorzio

armaioli italiani (CONARMI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto 23).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Giuseppe Maria Berruti, componente della CONSOB, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (Atto n. 25) 4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 luglio 2018.

Audizione del professor Giuseppe Maria Berruti, componente della CONSOB, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme di

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (Atto n. 25)

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 5

Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia e di Assolavoro 5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 luglio 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.35 alle 21.45.

Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia e di Assolavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 21.50 alle 22.40.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018) 173 (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 6

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018) 173.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che le Commissioni X e XIII avviano oggi l'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018) 173).

Saluta il Presidente, On. Gallinella, ed i colleghi della Commissione Agricoltura e ricorda che, nell'ambito dell'esame della Proposta in oggetto, giovedì mattina alle

ore 8.30, presso l'Aula della IX Commissione Trasporti, avrà luogo l'audizione del primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, onorevole Paolo De Castro.

Invita i relatori Dara e Gagnarli a illustrare le loro relazioni.

Andrea DARA (Lega), *relatore per la X Commissione*, ricorda che la proposta di direttiva (COM(2018)173) è stata, presentata il 12 aprile 2018 dalla Commissione europea ed è volta a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. Avverte che come relatore per la X Commissione si soffermerà sugli aspetti generali della proposta, mentre la relatrice per la XIII Commissione, la deputata Gagnarli, ne illustrerà nel dettaglio i contenuti.

In linea generale le principali misure proposte prevedono: l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura; obbligo per gli Stati membri di designare un'autorità pubblica

di contrasto, incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale, che possa svolgere indagini, sia su richiesta che di propria iniziativa, comminare sanzioni e pubblicare le proprie decisioni nonché i nomi dei trasgressori; la cooperazione e la reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera tra le autorità nazionali di contrasto; la facoltà per gli Stati membri di mantenere o adottare norme più rigorose rispetto a quelle comuni previste dalla proposta in oggetto, a condizione che siano compatibili con quelle relative al mercato interno. La proposta intende tutelare tutti i soggetti che fanno parte della filiera alimentare, purché di piccole e medie dimensioni (dai produttori agricoli, comprese le relative organizzazioni di produttori, come le cooperative, alle altre piccole e medie imprese fornitrici della filiera, come venditori al dettaglio, trasformatori di prodotti alimentari, grossisti) e limitare il comportamento degli acquirenti che non sono piccole e medie imprese. Per quanto riguarda i prodotti, la proposta concerne i « prodotti alimentari », ossia i prodotti agricoli ad uso alimentare elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, nonché i prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare (che non rientrano nel citato allegato I) e commercializzati lungo tutta la filiera alimentare. La proposta tiene anche conto del fatto che le pratiche commerciali sleali non sono sempre stabilite in un contratto scritto e possono verificarsi, in linea di principio, in qualsiasi fase dell'operazione commerciale tra l'acquirente e il fornitore della filiera alimentare, anche a posteriori dopo la conclusione di un contratto. Infine, la proposta di direttiva integra, senza sostituirlo, il codice di condotta volontario del settore privato *Supply Chain Initiative* (SCI – Iniziativa della catena di approvvigionamento) che ha l'obiettivo di migliorare l'equità nelle relazioni commerciali lungo la filiera.

Con riguardo alla filiera alimentare, ricorda che in questa operano diversi soggetti: agricoltori, trasformatori, commercianti, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e consumatori. In sintesi, la filiera alimentare si suddivide in due componenti: produttiva (agricoltura e industria alimentare e di trasformazione di materie prime agricole) e distributiva e commerciale (commercio all'ingrosso e al dettaglio e settore della ristorazione). Ricorda inoltre che la maggior parte delle aziende della filiera alimentare è di piccole o medie dimensioni con una concentrazione di PMI molto più alta nei settori della trasformazione alimentare e del commercio al dettaglio rispetto al settore agricolo.

In relazione al contesto normativo nel quale si inserisce la proposta di direttiva in esame, va per prima cosa evidenziato che non esiste una specifica legislazione dell'Unione europea volta a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese. Esistono le norme sulla concorrenza dell'Unione europea che però si applicano nel caso di abusi di posizione dominante e di pratiche anticoncorrenziali, ma la maggior parte delle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese non ricade nell'ambito di applicazione di tali norme poiché la maggioranza degli operatori si trova in una posizione forte ma non dominante. Inoltre, la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, pur stabilendo che le imprese devono pagare le fatture entro un massimo di sessanta giorni, se non diversamente concordato nel contratto, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore, non impone un termine massimo di pagamento vincolante nelle operazioni commerciali tra imprese.

A livello nazionale la situazione si presenta molto variegata: la maggior parte degli Stati membri ha affrontato il problema delle pratiche commerciali sleali adottando approcci diversi, per lo più di tipo normativo, mentre alcuni hanno fatto ricorso a iniziative di autoregolamentazione tra gli operatori di mercato. Secondo la Commissione europea, la diversità di

approcci normativi adottati dagli Stati membri può creare condizioni di concorrenza differenti per gli operatori e inoltre il coordinamento tra le autorità di contrasto degli Stati membri è molto scarso.

Per quanto riguarda specificamente l'Italia, la Commissione europea ricorda, in particolare, alcune disposizioni legislative. Prima di tutto l'articolo 62 (*Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari*) del decreto-legge n. 1 del 2012, e successive modificazioni, che fissa gli elementi essenziali del contratto avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli (forma scritta, durata, quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento) nonché i principi regolatori dei medesimi contratti (trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsabilità delle prestazioni). La norma disciplina inoltre le relazioni commerciali tra gli operatori economici rispetto a questa tipologia di contratti vietando in particolare una serie di condotte. Infine si fissa il termine di pagamento del corrispettivo entro trenta giorni per le merci deteriorabili e entro sessanta per le altre. Rileva poi l'articolo 4 del regolamento del 19 ottobre 2012, n. 199, di attuazione del citato articolo 62, emanato con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali (di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico). Tale disposizione chiarisce come rientrano nella definizione di « condotta commerciale sleale » anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (*High level Forum for a better functioning of the food supply chain*), approvate in data 29 novembre 2011. Si chiarisce inoltre che ai sensi dell'articolo 62 è vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Da ul-

timo si dispone che configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura. La Commissione indica infine l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2015, che detta norme specifiche per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di latte crudo prevedendo una durata contrattuale minima pari a dodici mesi e un criterio di calcolo per il riferimento ai costi medi di produzione, richiamati anche dal citato articolo 4 del decreto ministeriale n. 199 del 2012, quale parametro per la valutazione della corretta determinazione del prezzo.

La proposta di direttiva è stata definita anche mediante il processo di consultazione delle parti interessate che si è svolto tra il 17 luglio e il 6 dicembre 2017 mediante consultazioni sulla valutazione d'impatto iniziale, una consultazione pubblica, consultazioni mirate con i portatori di interessi della filiera alimentare, una consultazione con gli Stati membri, un seminario accademico sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, riunioni *ad hoc* con i portatori di interessi della filiera alimentare e scambi con i gruppi di dialogo con la società civile. L'obiettivo principale è stato quello di raccogliere elementi su cui basare la relazione sulla valutazione d'impatto finale.

In particolare dalla valutazione d'impatto è emerso, tra l'altro che: per il 91 per cento dei partecipanti nella filiera alimentare esistono pratiche commerciali sleali; per il 71 per cento dei medesimi partecipanti l'Unione europea dovrebbe intervenire, mentre il 100 per cento dei rivenditori al dettaglio ritiene che l'Unione europea non debba intervenire; per il 62 per cento dei partecipanti dovrebbe esistere la possibilità di sporgere denunce anonime e per il 92 per cento dovrebbero esistere sanzioni contro chi attua le pratiche commerciali sleali.

Dalla consultazione pubblica aperta, è emerso che: il 90 per cento dei parteci-

panti è d'accordo o parzialmente d'accordo sul fatto che alcune pratiche nella filiera alimentare possono essere considerate pratiche commerciali sleali. In linea di massima, il risultato è simile per tutte le parti interessate, ad eccezione del settore della vendita al dettaglio; la pratica sleale più citata concerne le modifiche unilaterali e retroattive ai contratti, seguita, in ordine (per citare solo le più segnalate) da: annullamenti all'ultimo minuto di ordini relativi a prodotti deperibili, termini di pagamento superiori ai trenta giorni per prodotti deperibili, termini di pagamento superiori ai trenta giorni per prodotti agroalimentari in generale, imposizione di contributi per spese promozionali o di *marketing*, risoluzione unilaterale di un rapporto commerciale senza alcuna giustificazione oggettiva, richiesta di pagamenti anticipati per garantire o conservare i contratti, obbligo di risarcimento per prodotti scartati o non venduti; il 95 per cento dei partecipanti ha risposto di essere d'accordo o parzialmente d'accordo circa la necessità di un intervento per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. In particolare, l'87 per cento ritiene che dovrebbe intervenire l'Unione europea (in combinazione con gli Stati membri o da sola), l'8 per cento esclusivamente gli Stati membri e il 4 per cento indica che l'intervento dovrebbe concretizzarsi per mezzo di iniziative volontarie; il 92 per cento dei partecipanti si è detto d'accordo o parzialmente d'accordo circa la necessità che vi siano norme minime per l'applicazione delle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali.

Da un questionario mirato rivolto alle imprese, (di cui la maggior parte delle risposte è pervenuta da piccole e medie imprese), è emerso che: il 54 per cento delle imprese acquirenti e l'89 per cento dei fornitori hanno dichiarato che nelle operazioni commerciali i pagamenti tardivi sono una realtà; tra il 14 e il 30 per cento delle imprese acquirenti hanno dichiarato di aver imposto altre pratiche commerciali sleali nelle operazioni commerciali; il 60 per cento dei fornitori ha affermato che i costi delle pratiche com-

merciali sleali rappresentano più dello 0,5 per cento del fatturato annuo della loro attività commerciale.

Al termine del processo di consultazione, la Commissione europea ha pubblicato una valutazione d'impatto finale che accompagna la proposta di direttiva in oggetto. Sono stati valutati quattro pacchetti di opzioni. La Commissione europea ha scelto le opzioni del pacchetto 3 che prevede: l'armonizzazione parziale delle norme sulle pratiche commerciali sleali attraverso lo strumento della direttiva, l'inclusione dei prodotti agricoli e trasformati, la tutela delle piccole e medie industrie, norme minime per l'applicazione e un meccanismo di coordinamento a livello dell'Unione europea.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice per la XIII Commissione*, prima di soffermarsi sui contenuti dell'articolato della proposta di direttiva in esame, richiama l'attenzione dei colleghi sul fondamento giuridico dell'atto in oggetto che, come si evince dai considerando, va rinvenuto nella PAC. Sottolinea dunque che ciò significa che, nell'intento del legislatore europeo, le regole del mercato devono essere temperate anche con le esigenze che sono poste a fondamento della PAC medesima e devono, ad esempio, mirare anche al miglioramento del tenore di vita degli agricoltori.

Ritiene opportuno, inoltre, soffermarsi su alcuni dati riportati dalla Commissione europea, utili ad inquadrare la filiera alimentare nell'UE.

Secondo i dati della Commissione europea, il numero di attori nella filiera alimentare dell'UE varia notevolmente a ogni livello. Vi sono circa 11 milioni di aziende agricole che forniscono lavoro a circa 22 milioni di persone (a tempo pieno e a tempo parziale) e producono prodotti primari da destinare all'industria della trasformazione agroalimentare, costituita da circa 300 mila imprese. I trasformati alimentari vendono, poi, i loro prodotti attraverso 2,8 milioni di imprese della distribuzione alimentare (commercio al-

l'ingrosso e al dettaglio e settore della ristorazione) per una platea di circa 500 milioni di consumatori.

Sebbene l'agricoltura impieghi la maggior parte delle aziende della filiera alimentare, la sua quota di valore aggiunto lordo nell'intera filiera è solamente di circa il 25 per cento ed è in diminuzione (nel 2016 il 4 per cento in meno rispetto al 2014). Il valore aggiunto lordo della filiera alimentare è cresciuto del 2,4 per cento all'anno dal 2008 e ammonta a poco meno del 7 per cento del valore aggiunto lordo totale dell'UE.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla Commissione europea, negli ultimi anni si è registrato uno spostamento del potere di contrattazione, che ha avvantaggiato principalmente il settore del commercio al dettaglio e alcune imprese transnazionali a scapito dei fornitori, in particolare dei produttori primari.

A giudizio della Commissione europea, a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera, gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. Ad esempio, i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili a tali pratiche, poiché mancano spesso di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro partner a valle che acquistano i loro prodotti, in particolare perché le alternative di cui dispongono per far giungere i loro prodotti ai consumatori sono limitate.

In base a un recente sondaggio riportato dalla Commissione europea, condotto presso i produttori agricoli e le cooperative agricole, il danno stimato causato dalle pratiche commerciali sleali ammonta a oltre 10 miliardi di euro l'anno. Inoltre, i produttori di prodotti alimentari hanno riferito che i costi legati alle pratiche commerciali sleali costituivano lo 0,5 per cento del loro fatturato.

Con specifico riferimento alla filiera alimentare, ad integrazione di quanto illustrato dal collega, onorevole Dara, fa anche presente che norme specifiche a livello europeo sono state introdotte nell'ambito della politica agricola comune (PAC), compresa, tra l'altro, la possibilità

per gli Stati membri di imporre contratti scritti obbligatori tra gli agricoltori e le imprese di trasformazione o i distributori con l'eventuale obbligo per i primi acquirenti di offrire agli agricoltori contratti aventi una durata minima. La riforma della PAC e della politica comune della pesca ha rafforzato, inoltre, la posizione nella filiera dei produttori nei confronti degli operatori a valle, in particolare sostenendo la creazione e lo sviluppo delle organizzazioni di produttori. La nuova organizzazione comune di mercato comprende anche elementi volti a ridurre gli squilibri di potere contrattuale tra gli agricoltori e gli altri operatori della filiera alimentare in alcuni settori specifici (latte, olio di oliva, carni bovine, seminativi).

Venendo ai contenuti dell'articolato della proposta di direttiva, osserva che essa si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto della direttiva: definire un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilire norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti e disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. Inoltre, stabilisce che la direttiva si applichi: a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore che è una piccola e media impresa nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa; ai contratti di fornitura conclusi dopo la data di applicabilità delle disposizioni di recepimento stabilite all'articolo 12.

L'articolo 2 reca le definizioni di acquirente, fornitore, piccola e media impresa, prodotti alimentari e prodotti alimentari deperibili.

L'articolo 3 (divieto di pratiche commerciali sleali) suddivide le pratiche commerciali sleali tra quelle non soggette alla discrezione contrattuale delle parti e quelle subordinate alla libertà contrattuale delle parti. Infatti, il primo paragrafo stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate: il pagamento dopo oltre 30 giorni quando la fornitura concerne prodotti deperibili; l'annulla-

mento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti alimentari deperibili con breve preavviso; la modifica, da parte dell'acquirente, unilateralmente e retroattivamente delle condizioni dell'accordo di fornitura; il pagamento, a carico del fornitore, per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore.

Il secondo paragrafo stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura: la restituzione, da parte dell'acquirente, al fornitore di prodotti alimentari rimasti invenduti; l'imposizione di un pagamento a carico del fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti alimentari di quest'ultimo; il pagamento, a carico del fornitore, dei costi di promozione dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente; pagamento, a carico del fornitore, dei costi di commercializzazione dei prodotti alimentari sostenuti dall'acquirente.

L'articolo 4 impone agli Stati membri di designare un'autorità pubblica incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale.

Segnala, al riguardo, che in Italia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha tra i suoi compiti quello della vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, ai sensi del richiamato articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

L'articolo 5 (denunce e riservatezza) stabilisce che: un fornitore può presentare una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata; anche le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori hanno il diritto di presentare una denuncia. Ciò, secondo la Commissione europea, può servire a tutelare l'identità del singolo o dei singoli membri dell'organizzazione che si ritengono vittime di una pratica commerciale vietata.

Il medesimo articolo stabilisce inoltre che l'autorità di contrasto deve garantire la riservatezza dell'identità del denunciante, se da lui appositamente richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi.

L'articolo 6 disciplina i poteri che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare alle autorità di contrasto: avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia; chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare indagini; adottare una decisione che constati la violazione dei divieti di pratiche commerciali sleali e imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata (salvo il caso in cui, con siffatta decisione si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni); imporre una sanzione (efficace, proporzionata e dissuasiva e che tenga conto della natura, della durata e della gravità della violazione pecuniaria) all'autore della violazione; pubblicare le decisioni che constatano violazioni o impongono sanzioni; informare gli acquirenti e i fornitori in merito alle sue attività, mediante relazioni annuali che, tra l'altro, indichino il numero delle denunce ricevute, descrivano le indagini avviate e concluse e, per ogni indagine, illustrino sommariamente il caso e l'esito dell'indagine.

L'articolo 7 (cooperazione tra le autorità di contrasto) stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. Inoltre, prevede delle riunioni annuali, agevolate dalla Commissione europea, tra le autorità, anche per discutere delle migliori pratiche attuate, e l'istituzione e la gestione da parte della Commissione europea di un sito *web* per lo scambio di informazioni

con le autorità di contrasto, in particolare per quanto riguarda le riunioni annuali.

L'articolo 8 (norme nazionali) precisa che gli Stati membri possono prevedere ulteriori norme volte a combattere le pratiche commerciali sleali che vadano al di là del livello minimo garantito dall'Unione, a condizione che esse siano compatibili con quelle relative al mercato interno.

L'articolo 9 (relazioni degli Stati membri) stabilisce che, entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea una relazione che contenga, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. Inoltre, prevede che la Commissione europea possa adottare atti di esecuzione circa gli obblighi di rendicontazione degli Stati membri per specificarne determinate modalità e che sia assistita (articolo 10) dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'articolo 11 (valutazione) prevede che la Commissione europea svolga una valutazione non prima di tre anni dall'applicazione della presente direttiva, presen-

tando una relazione che esponga le principali conclusioni (gli Stati membri devono fornire tutte le informazioni necessarie), e che rediga una relazione intermedia sullo stato del recepimento e sull'attuazione della direttiva stessa sei mesi dopo la data di recepimento.

L'articolo 12 stabilisce che il recepimento della direttiva deve avvenire entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e che le disposizioni di recepimento si applicano a decorrere da dodici mesi dalla sua entrata in vigore, fissata dall'articolo 13.

In conclusione, rammenta che l'esame della proposta si concluderà con l'adozione di un documento finale, che dovrà recare l'indicazione delle possibili iniziative che le Commissioni chiedono al Governo di adottare in sede europea e che sarà inviato al Presidente della Camera e, da questi, al Governo, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Emendamenti testo unificato C. 336 e abb.-A 13

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804-A (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) 13

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, con Scambio di Note; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti. C. 344 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 14

ALLEGATO (*Parere approvato*) 30

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 20

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 luglio 2018.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Emendamenti testo unificato C. 336 e abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.30 alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo,

Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 1, non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, con Scambio di Note; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti.

C. 344 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 344, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in

materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

Per quanto riguarda il contenuto dei due Trattati, il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità.

Con il Trattato viene avviato un processo di sviluppo significativo dei rapporti italoemiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in ogni settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

Con l'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano nel proprio territorio per dare corso a un procedimento penale (extradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (extradizione esecutiva). In generale, l'extradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello

Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della « doppia incriminazione »).

Ai sensi dell'articolo 2 tale principio trova un temperamento in materia fiscale, laddove è stabilito che l'extradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. L'extradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'extradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi.

L'articolo 3 riguarda i casi di rifiuto obbligatorio dell'extradizione, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi dalle discipline pattizie internazionali (ossia quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando nello Stato richiesto o in quello richiedente sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello

Stato richiesto o quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani, nonché quando il reato per il quale è domandata l'extradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l'impegno di non darvi esecuzione (in tal caso, il Trattato prevede espressamente che lo Stato che accetti l'extradizione a tale condizione è poi tenuto ad ottemperarvi).

L'articolo 4 riguarda le ipotesi di rifiuto facoltativo previsto quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Altro motivo di rifiuto facoltativo è poi individuabile in valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età e alle condizioni di salute della persona da consegnare.

L'articolo 5 disciplina l'extradizione del cittadino dello Stato richiesto, riconoscendo a ciascuno Stato il diritto a rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, in tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

L'articolo 6 prevede che le Autorità centrali degli Stati parte dialoghino direttamente tra loro per ogni questione attinente all'attuazione del Trattato.

L'articolo 7 disciplina dettagliatamente le modalità di presentazione della domanda di estradizione relativamente sia alla forma, sia al contenuto.

L'articolo 8 riguarda la facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire allo Stato richiesto entro il termine di quarantacinque giorni, trascorsi i quali si intende decaduta la richiesta di estradizione.

L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di informare e motivare le ragioni dell'eventuale rifiuto della richiesta.

L'articolo 10 prevede la garanzia di applicazione del principio di specialità in favore della persona estradata, la quale non potrà essere in alcun modo processata, perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, oppure quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, la sua permanenza debba ritenersi assolutamente volontaria.

L'articolo 11 prevede il divieto di estradizione verso uno Stato terzo, salvo casi specifici.

L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e ne disciplina la relativa procedura.

L'articolo 13 disciplina i casi nei quali vengano presentate più richieste di estradizione formulate dallo Stato parte del Trattato e da altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, stabilendo criteri precisi al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione.

L'articolo 14 disciplina la consegna della persona richiesta stabilendo, tra l'altro, che essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione.

L'articolo 15 prevede che lo Stato richiesto possa differire la consegna della persona richiesta nel caso sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Stati potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta

al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita.

L'articolo 16 prevede una procedura semplificata di estradizione qualora la persona richiesta dichiari di acconsentirvi.

L'articolo 17 riguarda il sequestro e la consegna allo Stato richiedente di oggetti sequestrati alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato).

L'articolo 18 è relativo al transito di una persona estradata da uno Stato terzo nei territori delle Parti contraenti.

L'articolo 19, il quale dispone in materia di spese di estradizione, attribuisce allo Stato richiesto le spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e la custodia della persona richiesta, nonché le spese relative alla custodia degli oggetti sequestrati indicati all'articolo 17 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese per il trasporto della persona estradata e degli oggetti sequestrati, nonché quelle relative al transito di cui all'articolo 18.

L'articolo 20 prevede che la Parte richiedente fornisca alla Parte richiesta informazioni sull'esito del procedimento penale o sull'esecuzione della condanna della persona estradata o sull'estradizione della persona a uno Stato terzo.

Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano entrambe aderito.

L'articolo 22 impegna gli Stati contraenti a rispettare il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.

L'articolo 23 stabilisce che eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.

L'articolo 24 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. Si prevede inoltre che il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica; in tal caso il Trattato perderà efficacia dopo sei mesi dalla data della comunicazione. Si definiscono altresì le modalità di eventuale modifica del Trattato, di comune accordo tra le Parti.

In merito al Trattato è intervenuto tra le Parti uno scambio di note interpretativo, con le quali si garantisce la piena conformità dell'articolo 3, lettera d), del Trattato stesso (la quale esclude l'estradizione quando il reato per cui si procede è punibile dallo Stato richiedente con la pena di morte e non è punibile con tale pena dallo Stato richiesto) al dettato dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale, così come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 149 del 2016, affermandosi che, se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legislazione emiratina, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, esso si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la coopera-

zione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità. Il Trattato avvia un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale. In merito segnala come l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'assistenza giudiziaria penale sia stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in molteplici settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

Il testo del Trattato si compone di 25 articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 sancisce l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale in molteplici settori, tra cui: l'individuazione e l'identificazione di persone o oggetti; la notificazione di atti; l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari; l'assunzione di prove o di dichiarazioni provenienti da testimoni, vittime e soggetti indagati e imputati; l'esecuzione di perquisizioni e sequestri; il sequestro preventivo, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È inoltre espressamente previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali.

L'articolo 2 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale e la prassi giudiziaria nei rispettivi Paesi.

L'articolo 3 stabilisce che l'assistenza prevista dal Trattato non si applica all'arresto o alla custodia di persone ai fini di estradizione; all'esecuzione di sentenze penali, se non in base a quanto previsto dalla legislazione della Parte richiesta; al trasferimento di persone detenute e al trasferimento di procedimenti penali.

L'articolo 4 sottolinea che il Trattato non produce effetti sugli obblighi già esistenti tra le Parti, né impedisce l'assistenza tra loro sulla base di altri accordi.

L'articolo 5 prevede che le richieste di assistenza giudiziaria vengano trattate, per via diplomatica, dalle rispettive Autorità centrali, individuate da entrambe le Parti nel Ministero della Giustizia del proprio Paese.

L'articolo 6 disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e contenuto delle richieste, prevedendo in particolare che le domande possano essere trasmesse mediante « mezzi di comunicazione rapida » (quali fax e posta elettronica), a cui deve seguire, entro il termine di trenta giorni – la domanda per via ordinaria, pena la decadenza della richiesta.

L'articolo 7 prevede la possibilità della Parte richiesta di chiedere informazioni supplementari se considera insufficienti quelle contenute nella domanda.

L'articolo 8 disciplina i casi nei quali la domanda di assistenza deve essere rifiutata (rifiuto obbligatorio): si tratta dei reati di natura politica; dei reati di natura esclusivamente militare; se la domanda si riferisce a reati per i quali sia stata pronunciata sentenza definitiva ovvero per i quali la pena sia stata espiata o sia intervenuto provvedimento di grazia; se abbiano fondati motivi per ritenere che la domanda sia finalizzata a punire una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche; l'esecuzione della domanda comprometterebbe sovranità, sicurezza, ordine pubblico o interessi essenziali della Parte richiesta.

Sono inoltre disciplinati i casi nei quali il Paese richiesto può rifiutare la domanda o accoglierla a determinate condizioni (azioni o omissioni che non costituiscano reato preso la Parte richiesta; reato in relazione al quale sia in corso indagine o procedimento, ovvero sia intervenuta sentenza definitiva nella Parte richiesta; l'esecuzione della domanda sia contraria all'ordinamento interno della Parte richiesta).

È comunque espressamente previsto che l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale.

L'articolo 9 stabilisce precisamente le modalità di esecuzione della richiesta di assistenza. In particolare i contraenti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.

L'articolo 10 prevede, laddove richiesto, la restituzione alla Parte richiesta del materiale fornito quando non più necessario al procedimento cui si riferisce la domanda.

L'articolo 11 stabilisce l'impegno a rispettare il carattere di riservatezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.

L'articolo 12 disciplina dettagliatamente l'attività di assistenza giudiziaria relativa alla notifica di atti.

L'articolo 13 regola le modalità relative all'assunzione di testimonianze o dichiarazioni da parte di testimoni, vittime, indagati, imputati, periti, consulenti tecnici o altre persone.

L'articolo 14 prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, fornire assistenza in procedimenti penali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, qualora non sia possibile acquisire la testimonianza tramite videocon-

ferenza. Tale attività è condizionata dalla Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti dall'assenso al trasferimento della persona in stato di detenzione e previo accordo tra le Parti relativamente al mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente.

Ai sensi dell'articolo 15 la Parte richiedente può richiedere assistenza alla Parte richiesta per convocare una persona diversa da quelle indicate all'articolo 14 (ovvero non in stato di detenzione) a rendere testimonianza o fornire assistenza alla Parte richiedente. In tal caso la Parte richiedente dovrà adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza di tale persona.

L'articolo 16 prevede il ricorso alla videoconferenza o altri strumenti televisivi in diretta, nonché altri strumenti di comunicazione, in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti, ai fini dell'esecuzione delle attività di assistenza giudiziaria.

L'articolo 17 prevede che una Parte possa autorizzare, in conformità della propria legislazione, il transito nel proprio territorio, di una persona detenuta la cui presenza è richiesta dall'altra Parte. La Parte in cui ha luogo il transito dovrà adottare tutte le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione nel suo territorio.

L'articolo 18 riconosce espressamente, a garanzia della persona che si trovino nella Parte richiedente in virtù di una domanda presentata ai sensi degli articoli 14 e 15, il principio di specialità, in virtù del quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere detenuta o sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della libertà personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua entrata nel territorio dello Stato, né essere costretta a rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda.

L'articolo 19 prevede una specifica disciplina per le attività di consegna di copie di documenti e atti alla Parte.

L'articolo 20 disciplina le perquisizioni e i sequestri relativi a una procedura penale in corso nella Parte richiedente.

L'articolo 21 prevede la confisca dei proventi e degli strumenti del reato.

L'articolo 22 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di assistenza, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese espressamente contemplate (quali spese di viaggio e soggiorno, interpretariato, perizie e indennità della persona che fornisce assistenza). Relativamente alle spese straordinarie è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.

L'articolo 23 precisa che quanto definito dal Trattato non esonera le Parti dall'ottemperare agli obblighi che in virtù di esso sorgono da altri trattati internazionali in materia.

L'articolo 24 dispone che eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione del Trattato saranno risolte per via diplomatica qualora le Autorità centrali, ovvero i rispettivi Ministeri della giustizia, non riescano a trovare un accordo.

L'articolo 25 disciplina le vicende giuridiche del Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. Si prevede inoltre che il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica; in tal caso il Trattato perderà efficacia dopo sei mesi dalla data della comunicazione. Si definiscono inoltre le modalità di eventuale modifica del Trattato, di comune accordo tra le Parti.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di 4 articoli.

In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei

due Trattati e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, le quali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, sono demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Gennaro MIGLIORE (PD), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, manifestando soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo, quello del rafforzamento della cooperazione tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti in materia di estradizione e in campo giudiziario, al quale si era già lavorato nella precedente Legislatura con esiti positivi.

Ritiene si sia giunti a conclusione di un importante percorso di interlocuzione tra i due Stati, che giudica particolarmente importante, tenuto conto del fatto che si interviene su una materia delicata e che l'applicazione delle norme previste dai trattati potrebbe riguardare anche procedimenti penali relativi ad ex parlamentari italiani.

Emanuele PRISCO (FdI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, giudicando positivo l'ampliamento dei rapporti internazionali di collaborazione in un delicato settore, anche in un'ottica di prevenzione e repressione dei fenomeni terroristici.

Non comprende, peraltro, se tra le materie oggetto dei trattati in discussione, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, vi sia anche l'esecuzione della pena.

Lorena MILANATO (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.

C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

C. 851 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018.

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 850, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » ed il disegno di legge C. 851, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », con particolare riferimento ad alcune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione procederà all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni

predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quel che concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, rammenta che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere a oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere a oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti

di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati presso le Commissioni di settore emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione Bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione Bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

Segnala quindi come l'esame in sede consultiva su tali provvedimenti si concluda con l'approvazione di una relazione

per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono altresì essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione Bilancio.

Cristian INVERNIZZI (Lega), *relatore*, illustrando i provvedimenti in esame, rileva, per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, come tale provvedimento, la cui iniziativa è riservata al Governo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, esponga le risultanze contabili della gestione amministrativa delle risorse di pertinenza statale. Sul citato disegno di legge le Camere sono pertanto chiamate a esprimere una valutazione complessiva, positiva o negativa, senza poter modificare il contenuto dell'atto.

Per quanto attiene ai profili di diretta competenza della Commissione Affari costituzionali, evidenzia come lo stato di previsione del Ministero dell'interno contenuto nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2017 (legge n. 232 del 2016) esponesse previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 21.049,5 milioni di euro e di cassa pari a 20.962,6 milioni di euro (i dati riportati sono al lordo del rimborso delle passività finanziarie).

Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a complessivi 27.028 milioni di euro, con una variazione in aumento del 28 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali (+ 5,9 miliardi). Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 15,6 milioni di euro, le spese finali in conto competenza del Ministero ammontano nel 2017 a circa 27.013 mi-

lioni di euro. La quasi totalità degli stanziamenti è rivolta alle spese correnti (circa il 97 per cento).

L'incremento della spesa – pari a circa 5,9 miliardi di euro – è ascrivibile all'attribuzione di ulteriori risorse in corso di esercizio soprattutto per i trasferimenti agli enti locali. L'incremento ha riguardato in via principale il Programma di spesa 2.3 « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) », le cui previsioni finali ammontano a 12,8 miliardi di euro, in aumento di circa il 45 per cento rispetto alle previsioni iniziali (8,8 miliardi).

Quanto all'evoluzione della spesa finale del Ministero dell'interno (cioè la spesa complessiva al netto del rimborso delle passività finanziarie) nel triennio 2015-2017 e alla sua incidenza rispetto al totale delle spese finali iscritte a bilancio statale, rileva come l'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2017 salga al 4,4 per cento, segnando un lieve aumento rispetto all'andamento degli anni immediatamente precedenti (4,3 per cento nel 2016 e nel 2015). Quanto all'evoluzione delle spese finali del Ministero accertate in sede di rendiconto dal 2004 al 2017, si evince nel 2017 un aumento degli stanziamenti definitivi finali di competenza di circa il 5,4 per cento rispetto all'anno 2016 (+1.392 milioni di euro). Parimenti si registra un aumento degli impegni del 5,2 per cento (pari a +1.327 milioni di euro).

Più nel dettaglio, per ciò che concerne la gestione, il 98,9 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 26.719 milioni di euro) risulta impegnato al termine dell'esercizio finanziario. I pagamenti eseguiti in totale nel 2017 sono stati pari a circa 27.270,8 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (24.681,1 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (2.589,7 milioni).

Al riguardo la Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017, evidenzia che è migliorata la capacità di spesa di competenza del Mi-

nistero (pari al 93,4 per cento), soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, nonché a famiglie, istituzioni private ed imprese. Il riallineamento tra capacità di spesa e capacità di impegno viene in particolare rilievo per alcuni capitoli, tra i quali il capitolo 2351 (Spese per i servizi di accoglienza dei migranti) che ha registrato pagamenti per oltre il 95,5 per cento nel 2017, a fronte del 61,1 per cento nel 2016.

Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2017 erano pari a 3.335,1 milioni, al 31 dicembre 2017 ammontano a 2.643,4 milioni. Si registra, quindi, una riduzione dei residui finali totali di 691,7 milioni, pari a circa il 21 per cento. Essi sono costituiti per 2.053,5 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 589,9 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti. L'entità dei residui pagati nel corso del 2017 è risultata pari a 2.589,7 milioni.

La riduzione dei residui finali è in gran parte dovuta ai minori residui propri del 2017 nei trasferimenti correnti. In relazione all'analisi della gestione delle spese, la Corte dei conti ha evidenziato come i debiti fuori bilancio siano in riduzione rispetto al 2016. Al 31 dicembre 2017 tali debiti ammontano a 690 milioni di euro (erano 715 milioni a fine 2016).

I capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardano l'accoglienza dei migranti (capitolo 2351 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari), come sottolineato dalla Corte nella Relazione sul Rendiconto.

Passando all'analisi per missioni e programmi, evidenzia che nel 2017 l'attività del Ministero dell'interno risulta articolata su sei missioni, tutte condivise con altri Ministeri: missione 2, « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio »; missione 3, « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali »; missione 7, « Ordine pubblico e sicurezza »;

missione 8, « Soccorso civile »; missione 27, « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti »; missione 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ». Le missioni connesse alle funzioni istituzionali del Ministero sono cinque (2, 3, 7, 8 e 27) e risultano destinatarie del 99 per cento delle risorse finanziarie.

Le missioni in tutto sono 6, una in meno rispetto al 2016, a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), riformata dal decreto legislativo n. 90 del 2016. In particolare, la Missione « Fondi da ripartire » (33), con il relativo Programma « Fondi da assegnare » (33.1) non trova infatti più allocazione all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'interno a decorrere dall'anno 2017. Le risorse un tempo iscritte sotto di esso sono state riallocate nella Missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », Programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » (32.3).

I programmi complessivamente sono 12, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio. Nell'illustrare l'andamento della spesa delle missioni del Ministero dell'interno, indicando gli stanziamenti definitivi di competenza e gli impegni, negli anni 2015-2017 (al lordo del rimborso prestiti), rileva come la Missione 2 « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » (che è numerata Missione 3 nel bilancio dello Stato ed è condivisa con il MEF) costituisca la Missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero. Su essa insiste la gran parte degli stanziamenti di competenza del Ministero, pari al 47,7 per cento dello stanziamento definitivo, quantitativamente in aumento rispetto all'anno precedente (+ 4,2 per cento). L'aumento delle risorse è riconducibile al programma 10 che gestisce i trasferimenti erariali agli enti locali. Gli importi complessivamente erogati a favore degli enti locali ammontano a complessivi 12,6 miliardi, di cui 11,5 in termini di competenza.

Sempre per quanto attiene ai profili di maggiore interesse della I Commissione, richiama i rilievi della Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 con riferimento alla realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). A fronte di stanziamenti di bilancio che per il 2017 risultano pari circa 17,2 milioni di euro per competenza, la Corte sottolinea infatti il notevole ritardo nell'attuazione e l'inadeguatezza dei risultati (a maggio 2018 solo 206 comuni hanno migrato le proprie anagrafi nel nuovo sistema).

La seconda missione per consistenza finanziaria è la Missione 3 « Ordine pubblico e sicurezza (7) »: ai tre programmi intestati sono destinate risorse per circa 8 miliardi di euro, che rappresentano il 30 per cento degli stanziamenti definitivi del Ministero e risulta in lieve crescita rispetto al 2016 (7,9 miliardi). Inoltre all'Interno è assegnato circa il 72 per cento delle risorse complessive della Missione, condivisa con il MEF e il MIT. Rispetto alla dinamica di bilancio di tale missione, la Corte dei Conti ha sottolineato che nel 2017 è stata rivolta particolare attenzione alle attività di contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e gestione dei rimpatri, che si sono esplicitate sia nell'ambito della Polizia delle frontiere, sia attraverso attività finalizzate alla sicurezza aerea e marittima. Per il 2017, la somma complessiva prevista per l'Italia per la partecipazione all'operazione Triton (finalizzata al controllo dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale, ora sostituita dall'operazione Themis) è stata pari a 9,3 milioni di euro, di cui 4,4 milioni al Ministero dell'interno.

L'andamento storico degli stanziamenti per Missione evidenzia inoltre il peso crescente della Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), a cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti. Tale missione è condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (0,3 per cento) e il MEF (26 per cento): il programma intestato al Ministero

dell'interno assorbe circa il 73,5 per cento dell'intera missione. Si registrano infatti stanziamenti definitivi per 2,9 miliardi di euro, con un incremento del 31,2 per cento rispetto al 2016 (2,2 miliardi): le risorse salgono percentualmente dall'8,6 (2016) al 10,8 per cento del totale del Ministero. Come per gli esercizi precedenti, la Corte dei Conti sottolinea che nonostante la crescita delle risorse messe a disposizione, anche nel 2017, si sono riscontrate nuove situazioni debitorie fuori bilancio per 510,5 milioni di euro sul capitolo 2351 dedicato ai servizi di accoglienza. Nell'esercizio sono state stanziare risorse per ripianare i debiti pregressi, per 410 milioni di euro. Secondo i dati elaborati dalla Corte dei conti, la spesa in termini di impegno per la prima accoglienza risulta pari nel 2017 a 2.029 milioni di euro, mentre gli impegni di spesa per i centri di seconda accoglienza (SPRAR, costituito dalla rete degli enti locali) sono stati di 369 milioni di euro per l'ospitalità di migranti ordinari e minori non accompagnati.

La Corte sottolinea inoltre la particolare attenzione profusa nei confronti dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il relativo Fondo, trasferito dal 2015 al ministero dell'interno, è passato da una consistenza di 90 milioni di euro (2015) a 170 milioni per il 2017. Le risorse, totalmente impegnate, sono state erogate per 147,6 milioni di euro e non risultano debiti fuori bilancio.

Risulta invece sostanzialmente confermato il peso finanziario della Missione 4 Soccorso civile (8), la cui gestione è condivisa con il MEF.

In particolare, ai due programmi di competenza del Ministero dell'interno (pari al 43,2 per cento dell'intera Missione) sono destinati stanziamenti finali pari a 2,3 miliardi di euro, che rappresentano l'8,6 per cento delle risorse complessive del Ministero. La Corte dei conti ha rilevato che le spese di finanziamento dei due programmi, gestiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonostante le misure di razionalizzazione operate, hanno compor-

tato l'insorgere di debiti fuori bilancio anche nel 2017, per 10,7 milioni di euro.

Ancora per quanto riguarda le competenze della I Commissione, assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

In tale ambito evidenza in primo luogo la Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

A partire dal 2017 la Missione 1 si articola in due programmi: il programma 1.1, relativo agli Organi costituzionali ed il programma 1.3, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne il primo programma, i pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel 2017 sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi, pari 1.768, 2 milioni di euro.

In relazione ai trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate, oggetto del secondo programma della Missione 1, gli stanziamenti definitivi risultano pari a 795,2 milioni, superiori agli stanziamenti iniziali (pari a 603,1 milioni) per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

Tra gli altri interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, richiama, in quanto di interesse della I Commissione, nell'ambito della Missione 16, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), il

programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), il quale espone a consuntivo 2017 una dotazione definitiva pari a 1.038,9 milioni di euro.

Nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), al programma: 4.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), si collocano due azioni di interesse: Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità), che è dotato a consuntivo 2017 di 69,5 milioni. Rispetto ai dati del 2016 (30,9 milioni), la dotazione del Fondo è stata più che duplicata.

Quanto alla tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211, le previsioni definitive per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (capitolo 5211) risultano nel 2017 pari a 0,9 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi (capitolo 5210) sono previste pari a 2,31 milioni di euro, totalmente impegnati e pagati.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Nell'ambito della missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 5.2 Sicurezza democratica (7.4), il capitolo 1670 è relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ed è dotato a consuntivo 2017 di 707,8 milioni di euro. Segnala inoltre, i seguenti stanziamenti: il capitolo 5217, relativo alle somme da assegnare alla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA, che è dotato di 13,8 milioni di euro a consuntivo 2017, totalmente impegnati e pagati; il capitolo 2116, relativo alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.), che a consuntivo 2017 espone una dotazione pari a 4,55 milioni di euro, total-

mente impegnati e pagati; il capitolo 1680, relativo alle spese per l'Istituto nazionale di statistica, che reca una dotazione finale pari 182,6 milioni di euro, totalmente impegnati ma di cui 161,2 sono rimasti da pagare; il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che è dotato a consuntivo di 262,7 milioni di euro; il capitolo 1707, relativo alle spese per l'azione relativa all'Agenzia per l'Italia digitale, che espone a consuntivo stanziamenti pari 9,7 milioni di euro, totalmente impegnati e pagati.

Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 851, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, rileva, in linea generale, come con tale provvedimento si correggano, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio.

Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1° gennaio 2018 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2017.

Relativamente agli stanziamenti del disegno di legge C. 851 si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione la Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018, approvato con la legge n. 205 del 2017, esso reca previsioni di competenza per complessivi 24.408,5 milioni di euro, di cui: 23.455,9 milioni per

la parte corrente; 936,1 milioni per la parte in conto capitale e 16,5 milioni per il rimborso del debito pubblico.

Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 26.133,1 milioni di euro, di cui: 25.108,2 milioni di parte corrente; 1.008,4 milioni in conto capitale e 16,5 milioni per il rimborso del debito pubblico.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018 è valutata, nella legge di bilancio, in circa 2.127,1 milioni di euro, di cui: 1.897,3 milioni di parte corrente e 229,8 milioni in conto capitale. Tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2018, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 831,4 milioni di euro delle previsioni di competenza, un aumento di 1.119,5 milioni di euro delle dotazioni di cassa e un aumento dei residui pari a 15,2 milioni.

Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un aumento di 574,3 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 202,1 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Nella nota illustrativa alla tabella di assestamento si evidenzia come le variazioni alla competenza siano connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza.

Passando a esaminare i dati relativi alle previsioni iniziali e assestate per il 2018, con l'indicazione sia delle variazioni alle previsioni di competenza e alle

autorizzazioni di cassa intervenute con atto amministrativo e proposte con il disegno di assestamento, sia dello scostamento tra l'entità dei residui presunti al 1° gennaio 2018 e l'entità dei residui accertati in sede di rendiconto. Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute, sia di quelle proposte con il disegno di legge, le previsioni assestate per il bilancio 2018 del Ministero dell'interno risultano pari a 25.814,2 milioni di euro, di cui 24.830,2 di parte corrente, 967,5 milioni in conto capitale e 16,5 milioni di rimborso passività (per competenza, + 1,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali, pari 5,8 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero). Le dotazioni di cassa assestate ammontano a 27.454,7 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 26.296,2 e 1.132,1 milioni di euro. (+ 1,3 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali, pari al 5 per cento).

Inoltre, con il disegno di legge di assestamento è proposto un aumento dei residui pari complessivamente a 531,5 milioni di euro. Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio a quelli risultanti dal rendiconto del 2017 e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative. Le previsioni assestate 2018 risultano pertanto pari a 2.658,6 milioni di euro ripartiti tra parte corrente, conto capitale e rimborso passività in ragione, rispettivamente, di 1.919,2 milioni, 693,9 milioni e 45,5 milioni di euro.

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento rilevano lievemente sull'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato, che risulta pari al 4,1 per cento, a fronte del 3,9 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2018.

Analizzando le previsioni iniziali e assestate per l'anno 2018, in termini di competenza, delle missioni e dei programmi del Ministero, mettendo in rilievo

solo le modifiche proposte con il disegno di legge di assestamento, rileva come l'aumento delle dotazioni di competenza proposte con l'assestamento (+ 574,3 milioni) riguardi principalmente la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » che registra un aumento pari a 502,5 milioni di euro. L'aumento riguarda quasi interamente il capitolo 1086 – Fondo di parte corrente – alimentato dalle risorse finanziarie derivanti dal riaccertamento dei residui passivi perenti.

In dettaglio, per quanto riguarda la missione Ordine pubblico e sicurezza, il disegno di legge, oltre a registrare un aumento delle previsioni di competenza in dipendenza di atti amministrativi pari a 305,3 milioni di euro, propone un ulteriore aumento complessivo di circa 63 milioni di euro, relativi in prevalenza a spese per il personale (circa 8 milioni), per i servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale (+ 29 milioni) e per il contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere (+16 milioni).

Per quanto riguarda gli altri ambiti di interesse della I Commissione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) evidenzia, in primo luogo, la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri).

Nel quadro di questa missione, la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, non registra variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio.

Le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono invece oggetto del programma 1.3. Al riguardo, il disegno di legge di assestamento propone un aumento delle previsioni iniziali di competenza – pari a 470 milioni di euro – di circa 40 milioni. Tale variazione riguarda: il capitolo 2127 (somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio destinate al pagamento delle spese derivanti da contenzioso) per 50 milioni di euro; il capitolo 2780 (spese da corrispondere alla presidenza del Consiglio

relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille), per il quale è proposta una riduzione di 9,5 milioni, in relazione all'andamento delle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2015. Pertanto, all'esito delle variazioni già registrate e delle modifiche proposte dal disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il 2018 relative alla Presidenza del Consiglio risultano pari a 510,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece gli altri stanziamenti di interesse della I Commissione non si registrano significative novità in dipendenza del disegno di legge di assestamento.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che la presidenza definisca in futuro modalità di convocazione tali da consentire ai parlamentari di raggiungere la Commissione in tempo utile, una volta conclusi i lavori di Assemblea. Al riguardo ritiene opportuno convocare la Commissione circa 15 minuti dopo il termine delle votazioni in Assemblea, come già avvenuto in passato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alla richiesta del deputato Sisto, fa presente che finora nella conduzione dei lavori si è attenuto a criteri di flessibilità tali da consentire a tutti i deputati di raggiungere in tempo la Commissione dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea. Per quanto riguarda la seduta odierna, osserva di aver fatto presente al Presidente della Camera le esigenze della Commissione, delle quali ritiene si sia tenuto conto, considerato l'andamento dei lavori in Assemblea.

Rilevando, infine, come l'immediata convocazione della Commissione al termine dei lavori dell'Assemblea sia tutt'altro che inconsueta, si riserva comunque di approfondire la questione per il futuro.

Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Sisto e, in relazione all'odierno

andamento dei lavori in Assemblea, chiede di sottoporre alla Presidenza della Camera la questione della eventuale sovrapposizione dei lavori tra Camera e Senato, con riferimento all'ipotesi di riunioni di Commissioni congiunte. Auspica, in tal caso, che si possa scongiurare il rischio che sia impedito ai deputati, a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, di partecipare alle riunioni delle Commissioni congiunte presso il Senato, auspicando in tali eventualità un coordinamento tra i due rami del Parlamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando al deputato Migliore, fa presente di aver posto nella giornata odierna la questione al Presidente della Camera, il quale ha assicurato modalità di svolgimento dei lavori compatibili con i lavori delle Commissioni.

Emanuele FIANO (PD), soffermandosi su talune considerazioni svolte dal relatore con riferimento al contenuto del disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, a proposito dell'evoluzione della spesa finale del Ministero dell'interno nel triennio 2015-2017, sottolinea con soddisfazione l'aumento degli stanziamenti finali di competenza, nonché il significativo miglioramento della capacità di spesa del Ministero, ritenendo si tratti di un dato che segnala un livello di efficienza ascrivibile all'azione del precedente Governo.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA fa notare come alcuni dei dati contenuti nei provvedimenti in esame, su cui si è soffermati il deputato Fiano, testimonino in realtà una incongruità delle iniziali previsioni di spesa, con la conseguente necessità di intervenire in sede di assestamento con il relativo disegno di legge in esame. Ritiene, pertanto, che, per quanto riguarda gli elementi che emergono dal Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, non si possa parlare di un esempio virtuoso da seguire.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala come, in ragione dell'organizzazione dei lavori sui provvedimenti definita da parte della Commissione Bilancio, la quale sta esaminando i provvedimenti in sede referente, l'esame in sede consultiva su di essi dovrà concludersi entro la giornata di giovedì 19 luglio prossimo, atteso che il termine di presentazione degli emendamenti presso la V Commissione è fissato alle ore 12 di venerdì 20 luglio. Pertanto, qualora i gruppi ritengano di presentare

tali emendamenti già presso la I Commissione, il relativo termine dovrà essere fissato alle ore 16 di domani, mercoledì 18 luglio.

Così rimane stabilito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, con Scambio di Note; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti (C. 344 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 344, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015;

rilevato come i Trattati di cui si propone la ratifica si inseriscano nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea;

sottolineato come il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità, attraverso una

stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale;

evidenziato altresì come il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti consenta di avviare un significativo processo di sviluppo dei rapporti italo-emiratini, disciplinando in modo preciso e puntuale la materia dell'assistenza giudiziaria penale tra i due Stati, alla luce dell'intensificarsi dei rapporti tra i due Stati in molteplici settori economici e sociali, che comporta inevitabilmente anche lo sviluppo di fenomeni criminali i quali richiedono l'adozione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione;

rilevato come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, le quali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, sono demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; <i>b)</i> Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	37
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16

settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; *b)* Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb. (Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge governativo C.344, adottato come testo base dalla III Commissione, recante la ratifica e l'esecuzione di due trattati tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) in materia giudiziaria, il Trattato di estradizione ed il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, entrambi fatti ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Con riferimento al Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note, fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018, segnala che lo stesso s'inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità. In particolare, con il Trattato viene avviato un processo di sviluppo significativo dei rapporti italoemiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

Rammenta che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in ogni settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

Ricorda che il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 24 articoli. Ai sensi dell'articolo 1 segnalo

che gli Stati contraenti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano nel proprio territorio per dare corso a un procedimento penale (extradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (extradizione esecutiva). In generale, l'extradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della «doppia incriminazione»). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'extradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. L'extradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'extradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi (articolo 2).

Evidenzia che l'articolo 3 riguarda i casi di rifiuto obbligatorio dell'extradizione, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (ossia quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la

consegna (principio del « *ne bis in idem* ») ovvero quando nello Stato richiesto o in quello richiedente sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani, nonché quando il reato per il quale è domandata l'extradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l'impegno di non darvi esecuzione (in tal caso, il Trattato prevede espressamente che lo Stato che accetti l'extradizione a tale condizione è poi tenuto ad ottemperarvi).

Fa presente che l'articolo 4 riguarda le ipotesi di rifiuto facoltativo quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Altro motivo di rifiuto facoltativo è poi individuabile in valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età e alle condizioni di salute della persona da consegnare.

Rammenta che l'articolo 5 disciplina l'extradizione del cittadino, riconoscendo a ciascuno Stato il diritto a rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, in tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. L'articolo 6 prevede che le Autorità centrali dialoghino direttamente tra loro per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione mentre l'articolo 7 disciplina dettagliatamente le modalità di presentazione della domanda di estradizione sia relativamente alla forma, sia al contenuto. L'articolo 8 riguarda la facoltà di richiesta di infor-

mazioni supplementari, da fornire allo Stato richiesto entro il termine di quarantacinque giorni, trascorsi i quali si intende decaduta la richiesta di estradizione. Non è preclusa alla parte richiedente la possibilità di presentare una nuova domanda per la stessa persona e lo stesso reato. L'articolo 9 riguarda la decisione sull'extradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di informare e motivare le ragioni dell'eventuale rifiuto della richiesta.

Evidenzia che l'articolo 10 prevede la garanzia di applicazione del principio di specialità in favore della persona estradata, la quale non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, oppure quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, la sua permanenza debba ritenersi assolutamente volontaria. L'articolo 11 prevede il divieto di riestradizione verso uno Stato terzo mentre l'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e ne disciplina la relativa procedura. L'articolo 13 disciplina i casi nei quali vengano presentate più richieste di estradizione formulate dallo Stato parte del Trattato e da altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, stabilendo criteri precisi al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione.

Ricorda che l'articolo 14 stabilisce che la consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'extradizione e che l'articolo 15 prevede che lo Stato richiesto possa differire la consegna della persona richiesta nel caso sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per

reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Stati potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita.

Segnala che l'articolo 16 prevede una procedura semplificata di estradizione qualora la persona richiesta dichiari di acconsentirvi, che l'articolo 17 riguarda il sequestro e la consegna allo Stato richiedente di oggetti sequestrati alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato), mentre l'articolo 18 è relativo al transito di una persona estradata da uno Stato terzo nei territori delle Parti contraenti.

Fa presente che l'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, attribuisce allo Stato richiesto le spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e la custodia della persona richiesta, nonché le spese relative alla custodia degli oggetti sequestrati indicati all'articolo 17 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese per il trasporto della persona estradata e degli oggetti sequestrati, nonché quelle relative al transito di cui all'articolo 18. L'articolo 20 prevede che la Parte richiedente fornisca alla Parte richiesta informazioni sull'esito del procedimento penale o sull'esecuzione della condanna della persona estradata o sull'extradizione della persona a uno Stato terzo.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 21, il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

Rammenta che l'articolo 22 impegna gli Stati contraenti a rispettare il carattere di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte e che l'articolo 23 stabilisce che eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di

applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.

Ricorda che l'articolo 24 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. Ricordo che il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica; in tal caso il Trattato perderà efficacia dopo sei mesi dalla data della comunicazione.

Con riferimento allo scambio di note interpretativo, segnala che lo stesso garantisce la piena conformità dell'articolo 3, lettera *d*), al dettato dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale, così come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Pertanto se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legislazione emiratina, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa.

Per quanto concerne il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, ricorda che lo stesso si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità. Il Trattato avvia un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due

Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in molteplici settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

Ricorda che il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. In particolare, l'articolo 1 sancisce l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale in molteplici settori, tra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e di imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È inoltre espressamente previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali.

Segnala che l'articolo 2 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale e la prassi giudiziaria nei rispettivi paesi, mentre l'articolo 3 stabilisce che l'assistenza prevista dal Trattato non si applica all'arresto o alla custodia di persone ai fini di estradizione; all'esecu-

zione di sentenze penali, se non in base a quanto previsto dalla legislazione della Parte richiesta; al trasferimento di persone detenute e al trasferimento di procedimenti penali.

Rammenta che l'articolo 4 sottolinea che il Trattato non produce effetti sugli obblighi già esistenti tra le Parti, né impedisce la collaborazione sulla base di altri accordi e che l'articolo 5 prevede che le richieste di assistenza giudiziaria vengano trattate, per via diplomatica, dalle rispettive Autorità centrali, individuate da entrambe le Parti nel Ministero della Giustizia del proprio Paese. L'articolo 6 disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e contenuto delle richieste. Stabilisce altresì che le domande possano essere trasmesse mediante « mezzi di comunicazione rapida » (quali fax e posta elettronica), a cui deve seguire, entro il termine di trenta giorni, la domanda per via ordinaria, pena la decadenza della richiesta. L'articolo 7, inoltre, prevede la possibilità della Parte richiesta di chiedere informazioni supplementari se considera insufficienti quelle contenute nella domanda. L'articolo 8 disciplina i casi nei quali la domanda di assistenza deve essere rifiutata (rifiuto obbligatorio) e i casi nei quali il Paese richiesto può rifiutare la domanda o accoglierla a determinate condizioni. È inoltre espressamente previsto che l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale. L'articolo 9 stabilisce precisamente modalità di esecuzione della richiesta di assistenza. In particolare i contraenti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.

Ricorda che l'articolo 10 prevede, laddove richiesto, la restituzione alla Parte richiesta del materiale fornito quando non più necessario al procedimento cui si

riferisce la domanda. L'articolo 11 stabilisce l'impegno a rispettare il carattere di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte. L'articolo 12 disciplina dettagliatamente attività di assistenza giudiziaria, quali la notifica di atti, mentre l'articolo 13 regola le modalità relative all'assunzione di testimonianze. L'articolo 14 prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, qualora non sia possibile acquisire la testimonianza tramite videoconferenza. Tale attività è condizionata dall'assenso al trasferimento della persona in stato di detenzione e previo accordo tra le Parti relativamente al mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 15, la Parte richiedente può richiedere assistenza alla Parte richiesta per convocare una persona diversa da quelle indicate all'articolo 14 (ovvero non in stato di detenzione). La Parte richiedente dovrà adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza di tale persona. L'articolo 16 prevede il ricorso alla videoconferenza o altri strumenti televisivi in diretta nonché altri strumenti di comunicazione, in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti, ai fini dell'esecuzione delle attività di assistenza giudiziaria.

Segnala che l'articolo 17 prevede che una parte possa autorizzare, in conformità della propria legislazione, il transito nel proprio territorio, di una persona detenuta la cui presenza è richiesta dall'altra Parte. La parte in cui ha luogo il transito dovrà adottare tutte le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione nel suo territorio.

Fa presente che, all'articolo 18, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, in virtù del quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere detenuta o sottoposta a procedi-

mento o a misura restrittiva della libertà personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua entrata nel territorio dello Stato, né essere costretta a rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda. L'articolo 19 prevede una specifica disciplina per le attività di produzione di documenti e l'articolo 20 disciplina le perquisizioni e i sequestri relativi alla procedura penale, mentre l'articolo 21 prevede la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato.

Ricorda che l'articolo 22 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di assistenza, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese espressamente contemplate (quali spese di viaggio e soggiorno, interpretariato, perizie e indennità della persona che fornisce assistenza). Relativamente alle spese straordinarie è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione. L'articolo 23 precisa che quanto definito dal Trattato non esonera le Parti dall'ottemperare agli obblighi che in virtù di esso sorgono da altri trattati internazionali in materia. L'articolo 24, in fine, dispone che eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione del Trattato saranno risolte per via diplomatica qualora le Autorità centrali, ovvero i rispettivi Ministeri della Giustizia, non riescano a trovare un accordo.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, evidenzia che lo stesso si compone di 4 articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria e l'articolo 4 fissa al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* la data di entrata in vigore della legge di ratifica.

Aggiunge che il disegno di legge è corredato dell'analisi tecnico normativa (ATN), in cui viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel contesto normativo vigente delineato dall'articolo 696 del

codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e dagli articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero. Nell'ATN si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio europeo di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (ratificata con la legge n. 300/1963) di cui, invece, gli Emirati arabi uniti non sono parte né hanno inteso aderirvi come Stato terzo. Il quadro normativo nel quale si inserisce il Trattato di assistenza giudiziaria penale è invece delineato, oltre che dal già ricordato articolo 696 del codice di procedura penale, dagli articoli 723 – 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da valutare attentamente eventuali rilievi che dovessero emergere in tale sede.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.

C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

C. 851 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », con particolare riferimento: allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero della Giustizia (Tabella n. 5), allo stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tabella n. 8) (limitatamente alle parti di competenza) e allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10) (limitatamente alle parti di competenza).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, evidenzia che deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al

disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza. Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Rammenta che gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea. Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea. L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Gianluca CANTALAMESSA (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il Rendiconto generale dell'Am-

ministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, e l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, esaminati in prima lettura alla Camera.

Nel soffermarsi sulle sole parti dei due provvedimenti di competenza della Commissione giustizia, rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) recava le seguenti previsioni iniziali, espresse in milioni di euro: spese correnti 7.812,8 (*competenza*) e 8.068,4 (cassa); spese in conto capitale 119,4 (*competenza*) e 161,8 (cassa) e spese finali 7.932,2 (*competenza*) e 8.230,2 (cassa). Con la legge di assestamento 2017 (legge n. 157 del 2017) e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2017 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.426,3 milioni di euro, con un aumento di 329,6 milioni (+ 4,4 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2016 (8.096,7 milioni di euro). Le previsioni di cassa risultano pari a 8.772,9 milioni di euro.

Evidenzia che l'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2017 dell'1,3 per cento. Percentuale identica è stata registrata negli esercizi 2014, 2015 e 2016. Nel rendiconto 2017, a fronte dei citati stanziamenti definitivi di competenza per 8.426,3 milioni di euro e di residui pari a 1.139,6 milioni, l'importo della massa spendibile (risultante dalla somma dei due valori) è di 9.565,9 milioni di euro. Il coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – per il 2017 risulta essere del 91,7 per cento, in calo rispetto al dato degli ultimi anni. I pagamenti eseguiti in totale nel 2017 sono stati pari a 7.778,4 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (7.272,5 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento dei residui (505,9 milioni). Tali pagamenti totali rappresentano l'88,6

per cento delle autorizzazioni di cassa; dal rapporto pagamenti/massa spendibile – pari all'81,3 per cento – si registra una progressiva flessione della capacità di spesa del Ministero della giustizia (il rapporto era pari all'85,6 nel 2016, all'86,4 per cento nel 2015, all'89,1 per cento nel 2014).

Segnala che, per quanto concerne i residui finali totali si registra un lieve incremento rispetto al precedente esercizio finanziario: 1.139,6 milioni al 31 dicembre 2017 (erano 1.047 al 31 dicembre 2016). Il totale dei residui a fine 2017 deriva da quelli di nuova formazione annuale (pari a 777,8 milioni di euro) sommati ai residui del 2016 non smaltiti in corso d'anno (361,7 milioni di euro).

Rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2017 comprendeva due missioni, articolate in programmi: missione 6 « Giustizia » e missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Evidenzia che, con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia » (che da sola assorbe il 98,1 per cento delle risorse assegnate al Ministero), gli stanziamenti definitivi di competenza 2017 sono stati pari a 8.274,6 milioni di euro (sugli 8.426,3 milioni di euro totali). In tale ambito, gli stanziamenti per i 4 programmi della missione risultanti dal rendiconto sono i seguenti: *Amministrazione penitenziaria*: 2.879,7 milioni di euro (-224,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali); *Giustizia civile e penale*: 3.973,7 milioni di euro (+112,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali); *Giustizia minorile e di comunità*: 253 milioni di euro (+16,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). Si ricorda che, nell'ambito della riorganizzazione del Ministero imposta dal DPCM n. 84 del 2015, si è inteso unificare il sistema dell'esecuzione penale esterna e della messa alla prova nell'ambito del programma « Giustizia minorile e di comunità ». Tale nuovo assetto risultava già dal rendiconto 2016, ma all'aumento delle funzioni non aveva corrisposto un corrispondente aumento delle risorse. Nel 2016 gli stanziamenti definitivi di competenza

del programma sono stati pari a 159,2 mln; lo stanziamento definitivo 2017 risulta quindi superiore del 58,9 per cento a quello del 2016; *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*: 1.168,1 milioni di euro (+124,7 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali).

Segnala che la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », cui fanno capo il programma « *Indirizzo politico* » e il programma di nuova istituzione « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » ha registrato stanziamenti definitivi di competenza per 151,7 milioni di euro (+25,7 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione).

Ritiene, quindi, opportuno soffermarmi sui dati del Rendiconto 2017 relativi ad alcune spese di particolare interesse per la Commissione Giustizia.

Evidenzia che, nell'ambito del programma *Amministrazione penitenziaria*, gli stanziamenti definitivi, pari a 2.879 milioni di euro, sono aumentati di 214 milioni di euro rispetto alle iniziali previsioni (2.665). Si tratta di risorse di poco superiori al 2016 (2,86 miliardi), anche se comunque in diminuzione dal 2013 (con una variazione del -6,6 per cento). Il 77,5 per cento dello stanziamento per l'amministrazione penitenziaria è assorbito da redditi da lavoro dipendente, che risultano comunque in calo rispetto al 2016 (dai 2.272 del 2016 ai 2.230 milioni di euro del 2017). La diminuzione della spesa (-42 mln), rileva la Corte dei conti, « è connessa essenzialmente al trasferimento di personale dalla polizia penitenziaria al programma "*Giustizia minorile e di comunità*".

Segnala che uno dei profili di interesse del programma *Amministrazione penitenziaria*, analizzato dalla Relazione della Corte dei conti, è quello dell'edilizia penitenziaria, nell'ambito della quale la programmazione degli interventi è tornata alla decisione del Ministero della giustizia, dopo la conclusione della gestione commissariale e del Piano carceri. L'attuazione degli interventi è ora suddivisa tra il Ministero della giustizia ed il Ministero

delle infrastrutture, con quest'ultimo pienamente competente all'espletamento delle attività volte alla realizzazione di nuove carceri. In relazione ai contenziosi con la Corte europea dei diritti dell'uomo per trattamento detentivo inumano o degradante, a seguito delle misure introdotte dal decreto-legge n. 92 del 2014 nel 2017 la Corte dei Conti riscontra un aumento del ricorso a rimedi preventivi (riduzione della pena da scontare) e compensativi (risarcimento del danno pari a 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito). In particolare il numero complessivo di giorni concessi dai magistrati di sorveglianza a titolo di riduzione della pena detentiva ancora da espiare ammonta a 237.788.

Rammenta che, nell'ambito del programma *Giustizia civile e penale* lo stanziamento definitivo 2017 è pari a 3.973,7 milioni di euro, con un aumento delle spese di circa 112 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (3.861 milioni di euro). Il 76,8 per cento dello stanziamento è assorbito da redditi da lavoro dipendente. La maggior variazione riguarda le spese in conto capitale, che aumentano dai 49,8 milioni di euro delle previsioni iniziali ai definitivi 166,3 milioni di euro (+ 116,5 milioni di euro); gran parte dell'aumento – come si rileva dalle note integrative al rendiconto – è imputabile alle spese per l'informatizzazione degli uffici giudiziari, parte fondamentale del processo di innovazione della giustizia. In merito, la relazione della Corte dei conti evidenzia i progressi dell'informatizzazione nel processo civile (manca, tuttavia, l'estensione alla Cassazione, sia civile che penale), ma anche il ritardo « digitale » nel settore penale. Appaiono connessi ai progressi indicati la riduzione delle iscrizioni e delle pendenze, nonché la diminuzione della durata delle cause civili (con positivi effetti sul pagamento degli indennizzi da irragionevole durata del processo): la durata del processo di primo grado è diminuita nel 2017 di 11 giorni (da 992 giorni del 2016 a 981 del 2017).

Segnala che per il programma *Giustizia minorile e di comunità* sono stati stanziati nel 2017 253,0 milioni di euro, con un

aumento di 16,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali. Si ricorda che a partire dal 2017 il programma vede ascritte tutte le aree funzionali inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova, con l'intento di realizzare l'aggregazione di due sistemi, quello minorile e quello della esecuzione penale esterna e messa alla prova.

Rileva che nel nuovo programma *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* sono appostate dal 2017 le cosiddette spese di giustizia, il cui stanziamento 2017 è riconducibile a tre capitoli per complessivi 963,1 milioni di euro. Di questi, il cap. 1360 (gratuito patrocinio, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, traduzioni, notificazioni di atti ecc.) con 584,6 milioni di euro copre più della metà delle spese di giustizia; lo stanziamento sul cap. 1360 è di nuovo in aumento non solo rispetto alle previsioni iniziali (+118,9 milioni di euro), ma anche rispetto al 2016 (476,6 milioni di euro), al 2015 (488,2 milioni di euro), al 2014 (509 milioni di euro). La relazione della Corte dei conti evidenzia che, come già nel 2016, anche nel 2017 sia stata sostenuta una spesa superiore allo stanziamento di bilancio, con formazione di debiti fuori bilancio per 74 milioni, soprattutto per gratuito patrocinio. La Corte dei conti ricorda che si tratta di spese di natura obbligatoria che, sulla base dei dati comunicati dal ministero, sono aumentate da circa 271 milioni dell'anno 2016 a 323 milioni del 2017, «presumibilmente anche in connessione con l'incremento dei ricorsi in materia di diritto di asilo dei migranti». Si segnala inoltre un lieve aumento delle spese per intercettazioni (cap. 1363) rispetto al 2016. Il Rendiconto 2017 rileva che tali spese, pari a 239,7 milioni di euro, appaiono in linea con gli stanziamenti di bilancio, pertanto non sussistono situazioni debitorie fuori bilancio. Si ricorda che con il decreto legislativo n. 216 del 2017 è stata attuata la delega per la riforma delle intercettazioni prevista dalla legge n. 103 del 2017, mentre resta aperta la delega volta alla razionalizzazione dei costi delle stesse intercettazioni. La delega ha previ-

sto un canone unico forfettario per le diverse prestazioni (remunerazione degli operatori, noleggio macchinari, ecc.) con una riduzione del 50 per cento delle tariffe attuali. Il cap. 1362, sull'indennità da corrispondere ai giudici di pace registra nel rendiconto uno stanziamento di 138,9 milioni di euro, in calo di circa 10 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali ma in aumento di 2 milioni di euro rispetto allo stanziamento 2016.

Rammenta che per quanto riguarda le spese per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (cap. 1264), il rendiconto 2017 conferma le previsioni iniziali e dunque lo stanziamento in competenza di 172,4 milioni di euro, impegnati per 171 milioni e pagati in totale per 118,6 milioni. Per quanto riguarda il Fondo Unico Giustizia, le risorse versate affluiscono all'Entrata del bilancio dello Stato (cap. 2414); dal rendiconto risultano essere stati versati allo Stato dal Fondo nel 2017 141,1 milioni di euro (erano stati 218,4 nel 2016). Di questi, 103,3 milioni di euro derivano da confische. Dalla Relazione della Corte dei conti si evince che dal 2009 al 2017 i versamenti sono pari a 1.532,5 milioni di euro.

Passando dal rendiconto del Ministero della Giustizia a quello del Ministero dell'economia, segnala: gli stanziamenti per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato (cap. 2170), che risultano pari a 181,3 milioni di euro (con un incremento di 2 milioni di euro rispetto al 2016); nonché gli stanziamenti per le spese di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, pari a 34,5 milioni di euro (sostanzialmente invariati rispetto agli esercizi 2014, 2015 e 2016) (cap. 2195). Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione, si evidenzia che la riparazione per ingiusta detenzione nel 2017 è costata allo Stato (cap. 1312) 40 milioni di euro (stanziamento invariato rispetto alle previsioni e in calo di 1 milione rispetto al 2016); la riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cap. 1313) vede stan-

ziati nel 2017 65 milioni di euro, 25 in più rispetto alle previsioni e 13,5 in più rispetto al rendiconto 2016.

Evidenzia che nel rendiconto del Ministero dell'Interno, si segnala che il programma di protezione dei collaboratori di giustizia (cap. 2840) è stato finanziato nel 2017 per 80,7 milioni (erano stati 77 nel 2016), con un incremento di 2,7 milioni rispetto alle previsioni iniziali. L'unico capitolo di interesse della Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è il cap. 7471, *Somme destinate alle infrastrutture carcerarie*, che reca uno stanziamento definitivo di 33,9 milioni di euro, invariato rispetto al bilancio di previsione.

Nel passare all'esame del disegno di legge di assestamento, ricorda che esso interviene a correggere, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio per il 2018. A tale proposito, segnala che lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2018, approvato con la legge n. 205 del 2017, recava previsioni di competenza per un totale di 8.257,8 milioni di euro, di cui 7.931,7 di parte corrente e 326,1 in conto capitale.

Rammenta che l'assestamento corregge le seguenti previsioni iniziali: – quanto ai residui, a seguito della loro quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2017. Il bilancio di previsione approvato nel dicembre scorso, infatti, non poteva che riportare un dato presunto; – quanto alla competenza, tenendo conto delle effettive esigenze di gestione maturate nel primo semestre dell'anno, dell'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2018, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, e della situazione della finanza pubblica; – quanto alle autorizzazioni di cassa, a seguito dell'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché della valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Rileva che le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessi-

vamente un aumento di 209,3 milioni di euro delle previsioni tanto di competenza quanto di cassa. Tale aumento deriva per la gran parte dall'incremento di 132,6 milioni di euro per riassegnazione di entrate. Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 44,7 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 26,1 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, vengono iscritti in bilancio 1.139,6 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 774,8 e 364,8 mln di euro. Per quanto riguarda la competenza – per effetto sia delle variazioni intervenute per atto amministrativo sia di quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame – le previsioni assestate 2018 per il Ministero della giustizia risultano pari a 8.511,8 milioni di euro, in aumento di 254 milioni rispetto alle previsioni iniziali. Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 8.804,5 milioni di euro, in aumento di 235,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali. La massa spendibile (ovvero la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui finali) risulta, dopo l'assestamento, pari a 9.651,4 milioni di euro. L'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2018 risulta pari all'1,4 per cento, in aumento rispetto all'1,3 per cento degli ultimi esercizi. L'aumento delle dotazioni di competenza (in totale +254 mln) riguarda prevalentemente la Missione 6 (*Giustizia*), che passa da uno stanziamento di 8.079,4 milioni di euro delle previsioni iniziali a 8.326,3 milioni di euro dell'assestamento, ed è imputabile essenzialmente a spese inerenti al personale. La riduzione dello stanziamento sul capitolo 1536 (- 33 milioni di euro), relativo al *Fondo da* destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario, è motivata dalla nota in calce al disegno di legge di assestamento per dare applicazione all'articolo 21-*quarter* del decreto-legge n. 83 del 2015 (convertito dalla legge n. 132 del 2015) relativo

alla riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria. Parte della riduzione dello stanziamento è utilizzata inoltre per ripianare la situazione debitoria del capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia nei procedimenti penali e civili con ammissione al gratuito patrocinio. Il capitolo 1362, relativo alle *indennità dei giudici di pace*, viene ridotto di 12 milioni di euro; il disegno di legge di assestamento motiva anche questa riduzione con l'esigenza di incrementare lo stanziamento del citato capitolo 1360, che viene infatti rifinanziato con oltre 85 milioni di euro, « per adeguare lo stanziamento del capitolo alle effettive esigenze della gestione » e « al fine di ripianare la situazione debitoria ». In relazione ad alcuni capitoli di spesa, contenuti negli stati di previsione di altri ministeri, di interesse della Commissione giustizia, segnalo che per quanto riguarda lo stato di previsione dell'Entrata, anche a seguito dell'assestamento, il capitolo 2414 – dove dovrebbero affluire i versamenti del Fondo Unico Giustizia – risulta privo di risorse. Solo in sede di rendiconto 2018, il prossimo anno, sarà infatti possibile avere i dati dell'entrata.

Per quanto riguarda, invece, gli stati di previsione di altri Ministeri, evidenzia che nessuno dei capitoli di interesse della Commissione giustizia registra in sede di assestamento variazioni significative. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia (tabella n. 2), le previsioni relative alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa (cap. 2170) registrano uno stanziamento invariato di 167,6 milioni di euro, così come le spese per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (14,4 milioni di euro). Sono altresì invariate le somme da corrispondere per violazione del termine di ragionevole durata del processo amministrativo (cap. 1313) (previsioni di 60 milioni di euro) nonché per l'equa riparazione per ingiusta detenzione (cap. 1312) (previsioni di 40 milioni di euro).

Segnala che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) sono sostanzialmente invariati i seguenti stanziamenti: cap. 2635, *Spese di funzio-*

namento della Banca nazionale del DNA: 1,8 milioni di euro; cap. 2840, Spese per i programmi di protezione dei collaboratori di giustizia: 89,7 milioni di euro; cap. 2632, Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet: 1,4 milioni di euro a fronte di 1,1 mln delle previsioni iniziali.

Quanto al cap. 2341, relativo al *Fondo di rotazione per le vittime*, rammenta che lo stanziamento iniziale di 14,5 milioni di euro viene assestato a 49,9 milioni di euro, con un incremento di 35,4 milioni di euro. Si ricordano peraltro le già evidenziate particolari modalità di alimentazione di questo fondo, il cui stanziamento effettivo risulterà solo in sede di rendiconto 2018. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tabella n. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia è il 7471, *Somme destinate alle infrastrutture carcerarie*. L'assestamento conferma le previsioni iniziali della legge di bilancio 2018, ovvero lo stanziamento di 70 milioni di euro.

Cosimo Maria FERRI (PD) rammenta che sono ancora aperte le graduatorie per il concorso per l'assunzione di 800 assistenti giudiziari, le cui prove orali si sono concluse la scorsa estate e grazie al quale sono state già assunte circa 1000 unità. In proposito, invita il Governo a tenere in considerazione la possibilità di prevedere un ulteriore scorrimento nella graduatoria, al fine di assumere tutti gli idonei ad un concorso particolarmente serio e svolto in tempi brevi, sopperendo così alla forte carenza di personale nell'amministrazione giudiziaria.

Mario PERANTONI (M5S) pone all'attenzione del Governo, in primo luogo, l'esigenza di garantire l'assunzione di funzionari U.N.E.P., anche mediante lo scorrimento di graduatorie relative ad altre procedure concorsuali per l'amministrazione giudiziaria. Nel rammentare, inoltre, che lo Stato non sta provvedendo a pagare le parcelle agli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio, evidenzia la necessità di incrementare le risorse destinate al Fondo per il patrocinio a spese dello Stato.

Giulia SARTI, *presidente*, rammenta ai colleghi Ferri e Perantoni che in questa sede la Commissione deve limitarsi ad esaminare i disegni di legge di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e che tali questioni potranno essere valutate con maggior attenzione nel corso dell'esame della legge di bilancio per l'anno 2019. Rammenta, inoltre, che la Commissione bilancio, presso la quale è in corso l'esame in sede referente dei provvedimenti in oggetto, ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 20 luglio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva, nella seduta odierna, il decreto-legge n. 87 del 2018 recante « Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese » (A.C. 924), assegnato per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite VI e XI.

Rammenta che il decreto-legge è composto da 15 articoli, suddivisi in cinque capi. In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 6) reca misure per il contrasto al precariato, il Capo II (articoli 7 e 8) prevede misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, mentre il Capo III (articolo 9), nell'ambito del contrasto alla ludopatia, dispone il divieto di pubblicità giochi e scommesse. Il Capo IV (articoli 10 e 11), inoltre, introduce misure in materia di

semplificazione fiscale, mentre il Capo V (articoli da 13 a 15), in fine, reca disposizioni finali e di coordinamento.

Nel rinviare alla documentazione degli uffici per una descrizione dettagliata di tutte le disposizioni recate dal decreto-legge, avverte che si soffermerà sulle norme che incidono sulla competenza della Commissione Giustizia: si tratta delle disposizioni degli articoli 4, 5, comma 1, e 9.

Con riferimento all'articolo 4, recante il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali, rileva che la disposizione concede al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 120 giorni di tempo per dare esecuzione ad ogni provvedimento giurisdizionale che comporti la decadenza di contratti, a tempo determinato e indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento. Al riguardo segnala che la disposizione interviene per dilazionare nel tempo l'esecuzione delle sentenze che dovessero adeguarsi alla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2017, con la quale il Consiglio di Stato, nello scorso dicembre, ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente. Considerato che, sulla base dell'inserimento di questi docenti nelle suddette graduatorie – spesso consentito « con riserva » dai giudici amministrativi –, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca aveva proceduto all'assunzione di soggetti in possesso del solo diploma magistrale, la carenza del titolo per l'inserimento nelle GAE comporterà quindi il venir meno di un presupposto necessario per la stipula del contratto di lavoro. In questo contesto, la disposizione in commento fissa il termine per l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportino la decadenza dei

contratti di lavoro stipulati con i diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno scolastico 2001/2002, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica. Il termine di 120 giorni concesso al Ministero per recedere dai contratti di lavoro è mutuato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 che – a fronte di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali che impongono alla Pubblica amministrazione di pagare – concede alle amministrazioni 120 giorni «dalla notificazione del titolo esecutivo» per eseguire il provvedimento ed adempiere all'obbligazione di pagamento.

Evidenzia che il termine di 120 giorni entro il quale il Ministero dell'istruzione, università e ricerca dovrà provvedere inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento giurisdizionale. Ipotizzandosi così che vari siano i provvedimenti giurisdizionali attesi e che gli stessi non intervengano simultaneamente. La disposizione non esplicita poi la natura degli attesi «provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti»: potrebbe infatti trattarsi tanto di sentenze del giudice amministrativo – posto che, in taluni casi, l'iscrizione nelle GAE era stata autorizzata dai TAR, anche in sede di tutela cautelare, e si attende dunque la pronuncia nel merito degli stessi tribunali ovvero del Consiglio di Stato – quanto di sentenze del giudice del lavoro.

Quanto all'articolo 5, relativo ai limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti, rammenta che esso contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014. In particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica

interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, applica, ai sensi e con le procedure di cui alla legge n. 689 del 1981, anche la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito. A norma del comma 6, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc.. Dunque, il comma 1 sanziona con la revoca del beneficio la delocalizzazione degli investimenti produttivi effettuata in paesi extra UE, operando in modo più estensivo rispetto a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 60 della legge di stabilità 2014, il quale pone come presupposto della revoca anche la riduzione del livello occupazionale in conseguenza della delocalizzazione produttiva dal territorio interessato dal beneficio. L'articolo in esame, sempre al comma 1, fa salvi in ogni caso i vincoli derivanti da accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Relativamente all'articolo 9, osserva che l'articolo, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei

divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo. In particolare, il comma 1, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.

Rileva che questo divieto, a carattere generale, si affianca alle restrizioni già introdotte dal legislatore alla pubblicità di giochi e scommesse, che vengono espressamente fatte salve. Si tratta in particolare: della disciplina che vieta i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche e nelle pubblicazioni rivolte ai minori (articolo 7, comma 4, decreto-legge n. 158 del 2012, c.d. decreto Balduzzi). Sono inoltre vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via *internet*, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato; della disciplina che impone formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sui tagliandi dei giochi, sulle *slot machine* e sulle videolottery (articolo 7, comma 5, decreto-legge n. 158 del 2012, c.d. decreto Balduzzi); della disciplina che, presuppone

la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vieta specifiche modalità: ad esempio, vieta la pubblicità che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato, che nega che il gioco possa comportare dei rischi, che omette di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus, che presenta o suggerisce che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, che induce a ritenere che l'esperienza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita, che si rivolge o fa riferimento ai minori, che rappresenta l'astensione dal gioco come un valore negativo, che fa riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco (articolo 1, comma 938 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016); della disciplina che vieta la pubblicità di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni c.d. generaliste, nella fascia oraria dalle 7 alle 22 di ogni giorno (articolo 1, comma 939 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016).

Al riguardo, fa presente che la normativa vigente, che il decreto-legge fa espressamente salva, nel presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse, non sembrerebbe compatibile con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), continua ad applicarsi la normativa previgente (c.d. decreto Balduzzi e legge di stabilità 2016) fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data, procrastinando dunque l'efficacia del divieto fino a tale data (comma 5). A partire 1° gennaio dal 2019, inoltre, il divieto si estende anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche, e la sovrainpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti. Sono esclusi dal divieto le lot-

terie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza (di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430), e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 9 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico del committente della pubblicità, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, dell'evento o dell'attività, che violino i divieti del comma 1. A tali soggetti si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro. Anche nella previsione di sanzioni amministrative, il decreto-legge fa salva la normativa vigente di cui al citato decreto-legge n. 158/2012 (articolo 7, comma 6), in base alla quale il committente del messaggio pubblicitario del gioco con vincite in denaro rivolte ai minori e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso vengono sanzionati entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 mila euro. Analoga sanzione si applica per la violazione delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 relative a caratteristiche del messaggio e fasce orarie di trasmissione (ex articolo 1, comma 940, legge n. 208/2015). L'inosservanza dell'inserimento di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, invece, dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50 mila euro, irrogata nei confronti del concessionario. Dalla clausola che fa salve le sanzioni amministrative previste dal Decreto Balduzzi, deriva che la violazione della disciplina sui messaggi pubblicitari rivolti ai minori (sanzionata con il pagamento di una somma da 100 a 500 mila euro) configura, con l'entrata in vigore del decreto-legge, anche una violazione del generale divieto

di pubblicizzare giochi e scommesse (sanzionata con il pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro), con conseguente cumulo giuridico di sanzioni. In merito, l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981, espressamente richiamata dalla disposizione in commento, stabilisce al comma 1 che «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo». La previsione al comma 2 di una sanzione amministrativa calcolata in misura percentuale rispetto al valore della sponsorizzazione o della pubblicità rende impossibile individuare in astratto quale sia – tra l'articolo 7, co. 6, del decreto-legge 158/2012 e l'articolo 9 in commento – la violazione più grave.

Rammenta che il comma 3 individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente alla contestazione e alla irrogazione delle predette sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981. Il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base ai commi precedenti, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, finalizzate ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito in base alle norme della legge di stabilità per il 2016. I commi 6 e 7 dispongono norme di copertura finanziaria.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da valutare eventuali rilievi che dovessero emergere in tale sede.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Atto n. 20.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2018.

Devis DORI (M5S), *relatore*, nell'evidenziare che la Conferenza Unificata, riunitasi

il 12 luglio scorso, non ha ancora proceduto ad esprimere il parere di sua competenza sul provvedimento in titolo, auspica che tale organo, nella prossima seduta, prevista per il 26 del corrente mese, possa esprimere tale parere, al fine di consentire alla Commissione Giustizia di terminare l'esame del provvedimento entro il 5 agosto prossimo.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15 e dalle 20.15 alle 20.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'assegnazione all'Italia della sede del Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo	49
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 6, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'assegnazione all'Italia della sede del Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

Marta GRANDE, *presidente*, esprime, anche a nome della Commissione, soddisfazione e orgoglio per l'assegnazione all'Italia e alla città di Roma della sede del Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo. Tale decisione, assunta dai componenti del *Bureau* dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo durante la riunione che si è tenuta a

Bruxelles sotto la Presidenza del Parlamento europeo, lo scorso 13 luglio, fa seguito alla mozione presentata dall'Assemblea Capitolina e approvata all'unanimità lo scorso 14 settembre, nonché alla discussione svoltasi in occasione del vertice dei Presidenti dei Parlamenti dell'Assemblea Parlamentare, che si è riunito al Cairo dal 27 al 29 aprile scorso, nel corso del quale la candidatura di Roma è stata sostenuta con un'apposita lettera a firma dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Tale scelta premia la centralità del nostro Paese rispetto ai temi del Mediterraneo quale crocevia tra Europa, Africa e Asia e la sua vocazione millenaria al dialogo e allo scambio tra culture. Tra l'altro, anche alla luce degli esiti della seduta di comunicazioni della Presidente svolta la scorsa settimana, questo risultato va nella direzione dei propositi di questa Commissione in merito alla direzione da imprimere ai lavori a partire dall'avvio di un'indagine conoscitiva dedicata ai temi del Mediterraneo. Rivolge, quindi, un rin-

graziamiento anche alla Farnesina per il sostegno attivo alla candidatura aggiungendo, conclusivamente, che, alla luce di tale risultato, sarà particolarmente significativo il ruolo della delegazione italiana presso la Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, con cui auspica fin da ora uno stretto rapporto sinergico.

La Commissione concorda.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.

C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

C. 851 Governo.

Tabella n. 6, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, in riferimento all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione potrebbe procedere all'esame delle proposte emendative eventualmente presentate, nonché delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte

ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, rileva innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare – tipologia di entrata o programma di spesa – e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono, invece, avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili. Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale. Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi. Per quanto concerne il regime di presentazione degli emenda-

menti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza. Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione Bilancio.

Sottolinea che gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea. Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea. L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione, potendosi presentare relazioni di minoranza.

Con riferimento alla Tabella n. 6, recante lo stato di previsione della spesa del MAECI, allegata al disegno di legge di assestamento, segnala che, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa, la normativa vigente in tema di contabilità e finanza pubblica consente di rimodulare in via compensativa le dotazioni finanziarie iscritte in programmi anche di missioni diverse ed eventualmente appartenenti a differenti stati di previsione, restando comunque

precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, evidenzia che il rendiconto per il 2017 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) registra 2.976,2 milioni per le spese in conto competenza e 2.988,1 per le autorizzazioni di cassa. Il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni di bilancio per il 2017 e di quelle definitive in sede di rendiconto registra un aumento complessivo di 363,8 milioni, pari al 13,9 per cento delle previsioni iniziali. L'incidenza complessiva delle spese del MAECI sul complesso del Bilancio dello Stato è dello 0,5 per cento. Le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione più rilevante, ovvero la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), che ha registrato un incremento di 354 milioni di euro. Più nel dettaglio, rileva che tra i dodici programmi in cui si ripartisce lo stanziamento della Missione n. 4, si evidenzia che quello interessato dalla maggiore variazione è il Programma 4.2 (« Cooperazione allo sviluppo »), che ha registrato un incremento di 200,9 milioni di euro. Tale incremento è a carico del capitolo 2185 (« Somma da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale ») (+161,24 milioni) e del capitolo 2306 (« Spese derivanti dagli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dalla partecipazione italiana a iniziative europee a favore dei Paesi della politica di vicinato nonché dall'adesione dell'Italia a centri di ricerca europei su materie economiche e finanziarie ») (+37,57 milioni). Sottolinea che anche il Programma 4.6 (« Promozione della pace e sicurezza internazionale ») ha visto un incremento pari a 146,46 milioni di euro. Nell'ambito di tale programma segnala: il capitolo 3397 (« Contributo alle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia »), +120 milioni; il capitolo 3415 (« Spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia a iniziative e in-

terventi di solidarietà internazionale»), +23,51 milioni. Il Programma 4.8 (« Italiani nel mondo e politiche migratorie ») presenta invece una diminuzione di 46,09 milioni di euro. Il Programma 4.12 (« Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari ») risulta incrementato di 22,66 milioni ed il Programma 4.14 (« Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale ») di 10,57 milioni. Quanto al Programma 4.17 (« Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi ») di nuova istituzione nello stato di previsione del MAECI per il 2017, rileva che esso presenta uno stanziamento definitivo a rendiconto di 4,89 milioni di euro, con un aumento rispetto alla previsione iniziale di 1,48 milioni.

Sottolinea che nella documentazione predisposta dagli Uffici è riportata, a fini comparativi, una tabella contenente gli stanziamenti definitivi di competenza – anni 2013-2017 – per Missioni e Programmi, tratta dalla « Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017 » della Corte dei Conti. Tale relazione evidenzia come permanga elevato l'impegno italiano nella cooperazione allo sviluppo, indirizzato verso l'innalzamento dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), in un percorso di progressivo riallineamento del rapporto APS/RNL italiano agli standard internazionali, che dovrebbe approdare allo 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2030. Secondo gli ultimi dati, indicati nel Documento di economia e finanza 2018, le stime ufficiali attestano l'APS italiano allo 0,29 per cento del RNL, con un innalzamento del valore percentuale rispetto al pregresso (0,27 per cento nel 2016). La magistratura contabile rileva che, a questo proposito, occorre considerare che, fra le voci di spesa ricomprese nell'APS sono presenti, oltre ai capitoli del programma dedicato alla Cooperazione allo sviluppo, anche risorse in altri programmi di spesa del Ministero, nonché dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno destinate ai flussi migratori, della salute, dell'istruzione dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico,

dell'ambiente e delle infrastrutture. Si tratta di spese che non sempre appaiono incidere direttamente sulla crescita dei Paesi terzi in via di sviluppo.

Sottolinea che al Rendiconto è allegata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 124 del 2014 una relazione, sempre a cura del MAECI, che riporta i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2017: stante il peculiare rilievo del documento, auspica che esso possa essere validamente impiegato in occasione del corso dell'esame parlamentare del documento triennale di programmazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, poiché fornisce un quadro complessivo degli stanziamenti destinati al finanziamento di interventi di cooperazione per Missione, Programma, Azione, Capitolo e legge di autorizzazione di spesa, articolato per dicasteri.

Passando all'illustrazione del disegno di legge di assestamento, segnala che lo stato di previsione del MAECI per il 2018, approvato con la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, reca spese in competenza per un totale di 2.609 milioni di euro, di cui 2.580,7 milioni di parte corrente e 28,2 milioni in conto capitale. Le previsioni concernenti le autorizzazioni di cassa ammontano a 2.668,6 milioni di euro, dei quali 2.640,4 milioni di parte corrente e 28,2 in conto capitale. La consistenza dei residui presunti risulta valutata, al 1° gennaio 2018, in 71,19 milioni, pressoché interamente di parte corrente (soltanto 3.585 euro in conto capitale). La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 2.680,16 milioni. Il coefficiente di realizzazione, ossia il rapporto tra autorizzazioni di cassa (2.668,59) e massa spendibile (2.680,16) si attesta al 99,57 per cento. Rileva come il dato sembra testimoniare un'elevata capacità di spesa del MAECI, particolarmente accentuata nel conto capitale, dove i residui, come detto, ammontano ad appena 3.585 euro. Rammenta che il coefficiente di realizzazione esprime la capacità di spesa di un dato Ministero: quanto più la percentuale si avvicina al 100 per cento, tanto

maggiore è la quota di fondi effettivamente spesi. Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2018, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge in esame. Evidenzia che le variazioni di maggiore rilievo sono le seguenti: 175,28 milioni di euro quale anticipazione del 75 per cento delle somme da destinare alle missioni internazionali di pace; 132,77 milioni di euro provenienti dal Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; 28 milioni di euro derivanti da somme stanziare per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nel 2018. I residui aumentano di complessivi 111,23 milioni, di cui 70,47 milioni per la parte corrente e 40,75 milioni nel conto capitale, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2017, nonché di tener conto delle variazioni compensative nei residui passivi in seguito all'applicazione di specifiche disposizioni legislative. Mentre le variazioni di competenza traggono origine dalle esigenze emerse dall'effettivo andamento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di recepire sia la nuova consistenza dei residui sia le variazioni proposte per la competenza.

Sulla scorta di queste considerazioni, rileva che le previsioni per il 2018 risultano assestate, per la competenza, a 2.963,05 milioni, dei quali 2.934,56 milioni di parte corrente e 28,49 milioni di conto capitale. Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa le previsioni si assestano a 3.022,67 milioni (2.983,90 di parte corrente e 38,77 di conto capitale). Infine, i residui si assestano a 182,42 milioni di euro, venendo a coincidere con i residui al 31 dicembre 2017 accertati in sede di

rendiconto: di tale importo, 141,67 milioni ricadono nella parte corrente e 40,75 milioni nel conto capitale. Per effetto delle citate variazioni, la massa spendibile – risultante dalla somma di competenza e residui – che nelle previsioni di bilancio era di 2.680,16 milioni, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.145,47 milioni. Il coefficiente di realizzazione scende al 96,09 per cento (3.022,67 cassa/3.145,47 massa spendibile).

Conclude auspicando che, come anticipato dal Governo nella seduta dell'11 luglio scorso, quanto alla destinazione delle cifre risparmiate con i tagli operati sul riparto dei fondi destinati agli enti internazionalistici, essi siano effettivamente destinati agli istituti di cultura italiani all'estero.

Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di relazione favorevole per entrambi i disegni di legge, che tenga conto delle eventuali osservazioni emerse in sede di dibattito.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, prende atto e, in assenza di specifiche richieste da parte dei gruppi, precisa che si intende rinunciato il termine per la presentazione di emendamenti presso questa Commissione. Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 54

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.
 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo (*Esame congiunto e rinvio*) 71

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, nel ricordare che la Commissione ha esaminato il testo del provvedimento nella se-

duta del 12 luglio 2018, esprimendo su di esso parere favorevole, comunica che, poiché la Commissione ambiente non ha apportato modifiche al testo del provvedimento, rimane fermo il parere favorevole già espresso nella precedente seduta.

Ciò posto, comunica che l'Assemblea, in data 17 luglio 2018, ha trasmesso il fascicolo n.1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Braga 01.5, che è volta a prorogare la gestione commissariale per gli anni 2019-2020, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere;

Baldelli 01.101, che è volta a prorogare fino al 30 giugno 2019 la gestione commissariale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro per ciascun anno senza ulteriore specificazione, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte cor-

rente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Braga 01.6, che è volta a escludere dai limiti di contenimento della spesa di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, gli oneri per le missioni connesse alle attività di protezione civile, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere;

Trancassini 01.02, che è volta a istituire il Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali con una dotazione annua di 5 milioni di euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente utilizzo di un Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, soppresso dalla legge n. 196 del 2009;

Trancassini 01.04, che prevede, tra l'altro, che regioni, province e comuni possano effettuare, anche per gli anni 2019 e 2020, assunzioni, con forme contrattuali flessibili, per assicurare la piena funzionalità degli uffici speciali per la ricostruzione. Al relativo onere, quantificato in 3 milioni di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, le cui disposizioni non vengono modificate per far fronte all'aumento di spesa in oggetto;

Giacometto 02.03, che è volta a introdurre misure di semplificazione nella ricostruzione delle Chiese, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 15 milioni di euro per il 2018 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 e a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale non reca, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità;

Cortelazzo 04.0100, che è volta ad ammettere al contributo per la ricostruzione anche le pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili, provvedendo alla co-

pertura del relativo onere, quantificato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che non reca, per l'anno 2018, le occorrenti disponibilità;

Baldelli 04.02, che estende l'ammissibilità ai benefici fiscali del «sisma-bonus», provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale non reca, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità;

gli identici Trancassini 04.03, Muroni 04.04 e Morgoni 04.05, che estendono l'ammissibilità ai benefici fiscali del «sisma-bonus», senza prevedere alcuna copertura del relativo onere;

gli identici Trancassini 04.07 e Morgoni 04.08, che sono volte ad ammettere al contributo per la ricostruzione anche le pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere;

Morgoni 010.02, che elimina la condizione della inagibilità indotta di altri edifici o del pericolo per la pubblica incolumità cui è subordinata l'estensione della disciplina del decreto-legge n. 189 del 2016 ai territori colpiti dagli eventi sismici del 1997-1998 e del 2009, limitatamente all'Umbria, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

gli identici Muroni 013.02, Trancassini 013.03, Morgoni 013.04 e Gagliardi 013.05, che sono volte a estendere agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 le misure straordinarie previste dall'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, tra le quali la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Morgoni 013.06, che è volta a estendere all'anno 2019 le misure di sostegno

alle imprese che hanno subito un danno indiretto, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Trancassini 013.010, che è volta a introdurre una completa decontribuzione e defiscalizzazione per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Martino 013.09, che è volta a riconoscere, tra le altre, misure di tutela in favore dei familiari delle vittime del sisma del Centro Italia, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, le cui disposizioni non vengono modificate per far fronte all'aumento di spesa in oggetto;

gli identici Morani 015.11 e Ruffino 015.5, che sono volte ad estendere l'arco temporale per il quale è previsto il differimento del pagamento delle rate dei mutui dei comuni, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, le cui disposizioni non vengono modificate per far fronte all'aumento di spesa in oggetto;

gli identici Muroni 015.01 e Pezzopane 015.08, che sono volte ad estendere ai periodi di applicazione del fondo di integrazione salariale nelle zone sismiche la non computabilità ai fini della durata massima dei trattamenti di sostegno, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Pezzopane 015.09, che è volta a concedere un rimborso pari al cento per cento del mancato introito di canoni di locazione regolarmente registrati per le unità immobiliari in proprietà e/o in gestione degli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica, danneggiate o distrutte dal sisma e oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Pezzopane 015.015, che è volta a prevedere, per gli Uffici speciali per la ricostruzione, la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato in de-

roga ai vincoli di contenimento della spesa anche per l'anno 2019, senza prevedere alcuna copertura finanziaria per il relativo anno;

gli identici Morani 015.013 e Cortelazzo 015.031, che sono volte a prevedere la possibilità, per i comuni colpiti dal sisma del centro Italia, di assumere a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti assunzionali previsti a legislazione vigente, a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Trancassini 1.2, che è volta a prevedere la proroga del termine per il versamento dei tributi sospesi ai titolari di reddito d'impresa e da lavoro autonomo nei territori colpiti dal sisma del centro Italia alla cessazione dello stato di emergenza, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Cortelazzo 1.9, che è volta ad estendere l'applicabilità della proroga e sospensione dei termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai dipendenti pubblici del comparto sicurezza e del comparto scuola, anche se non residenti nei comuni del cratere, provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 20 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale non reca, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità;

Topo 1.100, che proroga dal 31 gennaio 2019 al 31 gennaio 2020 il termine per la riscossione dei contributi e di premi INAIL sospesi, applicando altresì la misura ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

Paolo Russo 1.11, che è volta prorogare i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria al 31 gennaio 2020,

provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale non reca, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità;

Cortelazzo 1.13, che proroga il termine per l'adozione delle ordinanze di sgombero e distruzione ed inagibilità dei fabbricati, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca per l'anno 2020 e successivi le necessarie disponibilità;

Topo 1.101, che prevede che la sospensione prevista dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017, relativa ai termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme, si applichi anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

Acquaroli 1.3, che proroga al 2020 la deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcune imprese site nei territori colpiti dal sisma, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri né modalità di copertura finanziaria;

Martino 1.23, che estende ai comuni del cratere abruzzese la possibilità di stipula di contratti a tempo determinato nel limite massimo di 10 unità, anche al personale di società *in house providing*, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri né modalità di copertura finanziaria;

Nevi 1.25, che estende le agevolazioni già previste con la zona franca urbana per i soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo anche ai

comuni colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016 e di gennaio 2017 provvedendo alla copertura dei relativi oneri, di cui non viene precisata la decorrenza, pari a 100 milioni di euro annui, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

Cortelazzo 1.32, che estende anche ai professionisti i benefici fiscali previsti per le zone franche urbane istituite con il decreto-legge n. 50 del 2017, provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità;

Polidori 1.35, che prevede che il Commissario alla ricostruzione provveda all'istituzione di una sede decentrata nella città di Spoleto, che si avvarrà di personale distaccato o comandato dalla regione Umbria e dai comuni interessati dal sisma, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

gli identici Anna Lisa Baroni 1.36 e Andrea Rossi 1.45, che prevedono che, per i comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione IMU sia applicata dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri oggetto di copertura;

Anna Lisa Baroni 1.37, che prevede che, per i comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione IMU sia applicata dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza, provvedendo alla copertura

dei relativi oneri, di cui non viene precisata la decorrenza, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità;

Trancassini 1.01 e 1.02, che prevedono, per le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016, la sospensione, rispettivamente decennale e quinquennale, dei vincoli di spesa imposti da provvedimenti di finanza pubblica, senza tuttavia recare né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

Trancassini 1.107, che prevede, tra l'altro, che i costi sostenuti per l'eventuale demolizione delle soluzioni abitative d'emergenza (SAE) saranno rimborsati dallo Stato, in misura pari al 50 per cento, entro 5 anni dalla presentazione del documento attestante l'avvenuta demolizione, senza tuttavia recare né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

gli identici Trancassini 1-*septies*.02 e Pezzopane 1-*septies*.050, che intervengono in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, prevedendo che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguito, sia riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Muroni 1-*septies*.070, che prevede che, con riferimento alla sospensione della riscossione nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Commissario provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di 500.000 euro, provvedendo alla copertura finanziaria dell'onere, nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di

parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non presenta, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità;

gli identici Trancassini 1-*septies*.01 e Pezzopane 1-*septies*.051, che prevedono che, con riferimento alla sospensione della riscossione nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Commissario provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di 500.000 euro, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Baldelli 1-*septies*.0100, che prevede la compatibilità tra contributi per la ricostruzione e le detrazioni per interventi di prevenzione sismica (cosiddetto « sismabonus »), provvedendo alla copertura del relativo onere, nei limiti di 100 milioni di euro per ciascun anno senza ulteriore specificazione, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

gli identici Baldelli 1-*septies*.036 e Trancassini 1-*septies*.0102, che prevedono la compatibilità tra contributi per la ricostruzione e le detrazione per interventi di prevenzione sismica (cosiddetto « sisma-bonus »), senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Baldelli 1-*septies*.028, che, ampliando la platea dei destinatari dei benefici fiscali « sisma bonus », è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

Cortelazzo 1-*septies*.031, che è volta ad estendere l'applicazione della « cedolare secca » ai proprietari di immobili ad uso non abitativo, provvedendo alla copertura finanziaria dell'onere, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di

parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità;

Cortelazzo 1-septies.032, che è volta ad estendere per gli anni 2017-2022 l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici dell'agosto 2016, provvedendo alla copertura finanziaria dell'onere, valutato in 10 milioni di euro per il solo anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità;

Cortelazzo 1-septies.033, che prevede che siano trasferite al patrimonio indisponibile dei comuni le strutture temporanee adibite ad usi pubblici, individuate dall'ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile 394/2016. Sono inoltre previsti per tali strutture interventi di manutenzione e la possibilità di esproprio per pubblica utilità delle aree su cui insistono tali strutture, senza indicare l'onere che ne deriva e la relativa copertura finanziaria;

Morgoni 1-septies.013, che istituisce un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2018 e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non presenta, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità;

Trancassini 1-septies.010, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'intero decreto-legge in oggetto anche alla Regione Campania relativamente ai Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma di Ischia del

2017, determinando in tal modo oneri privi di quantificazione e di corrispondente copertura;

Paolo Russo 1-septies.040, che prevede che il Commissario straordinario del governo per il terremoto Abruzzo-Lazio-Marche-Umbria del 2016 operi anche per la ricostruzione post-sismica per il terremoto di Ischia del 2017, in raccordo con il Capo Dipartimento Protezione civile ed avvalendosi di tutti i poteri già previsti dalle disposizioni dei recenti decreti-legge in materia di emergenza sismica, determinando in tal modo oneri privi di quantificazione e di corrispondente copertura.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Polidori 01.4, che è volta a prorogare la gestione commissariale per gli anni 2019-2021, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 100 milioni di euro per ciascun anno, mediante anticipazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, con reintegro dell'anticipazione a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del Centro Italia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Baldelli 01.100, che è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2019 la gestione commissariale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 100 milioni di euro per ciascun anno senza ulteriore specificazione, mediante anticipazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, con reintegro dell'anticipazione a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del Centro Italia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla con-

gruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Braga 01.03, che prevede il trasferimento di funzioni relative alla verifica dell'assenza di sovracompenzazioni dal Commissario straordinario alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Cortelazzo 02.01, che è volta a modificare i criteri di indirizzo per la ricostruzione vincolanti per i soggetti pubblici o privati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Trancassini 02.05, che è volta a introdurre specifici criteri per il calcolo del contributo per la ricostruzione da corrispondere agli aventi diritto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Identici Cortelazzo 02.02 e Trancassini 02.06, che sono volte, tra l'altro, a prevedere la possibilità, per i soggetti beneficiari del contributo per la ricostruzione, di anticipare le spese e poi richiederne il rimborso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Pezzopane 04.3, che è volta a prevedere che il rimborso dei tributi per l'occupazione di suolo pubblico, determinata dagli interventi di ricostruzione sia definito con ordinanza e che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura;

Cortellazzo 04.051, che è volta ad ammettere al contributo per la ricostruzione anche le pertinenze esterne inagibili

di abitazioni agibili, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;

Acquaroli 04.010 e Cortelazzo 1-sexies.10, che prevedono una disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzati all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati, prevedendo, tra l'altro, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio e l'estinzione dei reati contravvenzionali ed edilizi-urbanistici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Morgoni 010.03, che è volta ad estendere agli immobili residenziali di proprietà pubblica e privata, costituiti in condominio, ai fini della concessione di contributi, le disposizioni previste per gli interventi su edifici residenziali di proprietà privata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Pezzopane 012.01, che è volta a prevedere che la costituzione di apposite Conferenze regionali, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, avvenga anche al fine di definire autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Trancassini 013.07, che è volta a introdurre una completa decontribuzione e defiscalizzazione per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante incrementi

specifici della tassazione sui giochi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta, anche in considerazione dell'aumento del PREU disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, nonché in ordine alla compatibilità dell'intervento con il diritto dell'Unione europea;

Morgoni 015.12, Melilli 015.7 e gli identici Cortelazzo 015.13 e Trancassini 015.50, che sono volte, a vario titolo, a estendere la possibilità di fruire di permessi e licenze da parte dei componenti degli organi esecutivi degli enti locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Cortelazzo 015.8, che è volta ad eliminare, per gli amministratori locali dei comuni colpiti dal sisma del centro Italia, i limiti relativi a permessi e licenze previsti dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;

Melilli 015.14, che consente ai comuni di adeguare le indennità per gli incaricati di posizione organizzativa in deroga ai limiti sul contenimento della spesa, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Melilli 015.100, che è volta a stanziare 2 milioni di euro per l'anno 2018 per il pagamento del trattamento accessorio in favore del personale a tempo determinato assunto dai comuni per le attività legate agli eventi sismici, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante incre-

mento del prelievo erariale unico sui giochi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista, anche in considerazione dell'aumento del PREU disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018;

gli identici Cortelazzo 015.025, Morgoni 015.06 e Trancassini 015.05, che sono volte a prevedere che l'Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale del territorio effettui, entro sessanta giorni dalla richiesta, la valutazione di congruità del prezzo in caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia, prevedendo, in caso di inosservanza del termine, la possibilità di ottenere la valutazione da uffici tecnici dell'ente richiedente o da enti dotati di capacità equipollente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Morgoni 015.0102, che è volta ad estendere anche al 2018 la corresponsione di un'indennità in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante incremento del prelievo erariale unico sui giochi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria prevista, anche in considerazione dell'aumento del PREU disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018;

Cortelazzo 015.021, che è volta a prevedere la corresponsione, anche per il 2017 e il 2018, di un'indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,

dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e a riconosce in favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, un'indennità pari al 75 per cento del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59 del 1997. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Morgoni 015.0100, che è volta ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante incremento del prelievo erariale unico sui giochi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della relativa copertura finanziaria prevista, anche in considerazione dell'aumento del PREU disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018;

Cortelazzo 015.024, che è volta a incrementare di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile per gli anni 2018 e 2019, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59 del 1997. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Pezzopane 015.0101, che è volta a prevedere la possibilità per i comuni di assumere con contratti a tempo determinato anche per gli anni 2019 e 2020 e di incrementare, per i medesimi anni, la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in

essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, nonché di rinnovare i co.co.co. per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020. Alla copertura del relativo onere, quantificato in 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante puntuale incremento del prelievo erariale unico sui giochi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria prevista, anche in considerazione dell'aumento del PREU disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018;

gli identici Cortelazzo 015.028 e Trancassini 015.029, che sono volte a prevedere la possibilità per i comuni di assumere con contratti a tempo determinato anche per l'anno 2019 e di incrementare, per il medesimo anno, la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, nonché di rinnovare i co.co.co. per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019. Alla copertura del relativo onere, quantificato in 29 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura;

Baldelli 015.03, che è volta a prevedere la possibilità di confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e di assumere ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali, che si occuperanno anche della formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

gli identici Trancassini 015.014 e Cortelazzo 015.023, che sono volte a preve-

dere, per gli anni 2018 e 2019, la possibilità per i comuni colpiti dal sisma del centro Italia di procedere ad assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, a valere sui bilanci comunali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Melilli 015.016, che è volta a prevedere, per gli anni 2018 e 2019, la possibilità per i comuni colpiti dal sisma del centro Italia di procedere ad assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 300.000 euro per l'anno 2018 e in 1.700.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura;

gli identici Trancassini 015.018 e Labriola 015.020, che sono volte a prevedere che gli Uffici per la ricostruzione possano conferire, nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, incarichi di affidamento a società *in house* dotate di comprovata esperienza in materia di ricostruzione post-sismica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

gli identici Trancassini 015.017 e Mazzetti 015.033 e Melilli 015.034, che sono volte a prevedere che, nel caso in cui vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, i comuni colpiti dal sisma del centro Italia possano richiedere la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore, provvedendo alla copertura del relativo onere a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ovvero sui bilanci comunali. Al riguardo, ritiene oppor-

tuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Baldelli 015.019, che è volta a riconoscere un'indennità aggiuntiva ai segretari comunali dei comuni colpiti dal sisma del centro Italia per la durata dello stato di emergenza, provvedendo alla copertura dei relativi maggiori oneri, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;

Martino 015.050, che estende al comune di Penne i benefici previsti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017 dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Trancassini 1.1, che è volta a ridurre al 40 per cento del tributo dovuto dai titolari di reddito d'impresa e da lavoro autonomo nei territori colpiti dal sisma del centro Italia, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 35 milioni di euro per l'anno 2018, 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020, 37,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante incremento della tassazione sui giochi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura proposta;

Giacometto 1.8, che è volta ad aumentare fino a 120 il numero delle rate per la restituzione dei tributi sospesi ai titolari di reddito d'impresa e da lavoro autonomo nei territori colpiti dal sisma del centro Italia e a ridurre al 40 per cento

tale tributo, provvedendo alla copertura del relativo onere, puntualmente quantificato, anche mediante riduzione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59 del 1997. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Morgoni 1.103, che è volta a raddoppiare il numero delle rate per il versamento dei tributi sospesi, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante puntuale incremento del prelievo erariale unico sui giochi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista, anche in considerazione dell'aumento del PREU disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018;

Mazzetti 1.6, che è volta a ridurre al 70 per cento del tributo dovuto dai titolari di reddito d'impresa e da lavoro autonomo nei territori colpiti dal sisma del centro Italia e ad aumentare fino a 120 il numero delle rate per la restituzione di tale tributo, provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, anche mediante riduzione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59 del 1997. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Cortelazzo 1.12, che proroga il termine per l'adozione delle ordinanze di sgombero e distruzione ed inagibilità dei fabbricati, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

Cortelazzo 1.14, che proroga al 2020 l'autorizzazione del Commissario per la

ricostruzione a concedere un'apposita compensazione per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

Pezzopane 1.104 e 1.105, che riducono al 40 per cento l'ammontare dovuto per i versamenti contributivi sospesi, provvedendo ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, mediante puntuale incremento del prelievo erariale unico sui giochi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria prevista, anche in considerazione dell'aumento del PREU disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018;

Paolo Russo 1.17, che prevede che la proroga, dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019, del termine fissato per la ripresa dell'attività di accertamento e riscossione si applichi anche ai comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

Paolo Russo 1.18, che proroga ulteriormente al 1° gennaio 2020 la sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia, estendendo tale previsione anche ai comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Topo 1.102, che estende ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente provvedimento, recante la proroga dei termini di sospensione del pagamento delle utenze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari all'articolo 1, comma 6, del presente provvedimento;

Baldelli 1.19, che proroga ulteriormente al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari all'articolo 1, comma 6 del provvedimento in esame;

Baldelli 1.21, che prevede che l'esenzione in favore delle utenze localizzate nella « zona rossa » si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, anziché fino alla data del 31 dicembre 2020. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari all'articolo 1, comma 6-*bis* del provvedimento in esame;

Pezzopane 1.106, che estende a tutto l'anno 2019 la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, eliminando il limite previsto di sei mesi, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della

quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Baldelli 1.20, che prevede che l'esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica gas, acqua e telefonia sia comprensiva degli oneri generali di sistema e degli eventuali consumi in favore delle utenze localizzate nella zona rossa fino al 31 dicembre 2020. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari all'articolo 1, comma 6-*bis*, del provvedimento in esame;

Cortelazzo 1.26 e 1.27, Morgoni 1.43, che ampliano la platea dei soggetti per i quali, a seguito di una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, sono riconosciute le agevolazioni previste dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 in riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Cortelazzo 1.28, che prevede l'incremento del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate in misura pari a 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, provvedendo al relativo onere a valere sulle risorse dei fondi di edilizia convenzionata/agevolata giacenti su apposito conto corrente allocato presso la Cassa depositi e prestiti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa in commento;

Martino 1.33, che amplia da 24 a 72 mesi la sospensione dell'adozione dei piani sanitari delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

gli identici Anna Lisa Baroni 1.38 e Andrea Rossi 1.47, che, modificando l'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), introducono una maggiore gradualità nella riduzione del Fondo di solidarietà comunale posta a carico dei comuni interessati dal sisma rispetto a quanto previsto dalla citata disposizione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nel rispetto dell'obiettivo complessivo della riduzione del Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 435, della legge n. 190 del 2014 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Anna Lisa Baroni 1.39 e Andrea Rossi 1.46, che assegnano per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, in misura pari alle spese sostenute per gli investimenti connessi alla ricostruzione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali imposti dal quadro normativo vigente;

Paolo Russo 1.41, che estende anche all'anno 2018 gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, applicando la predetta misura anche ai comuni dell'isola di Ischia e provvedendo ai relativi oneri, pari a 300 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Trancassini 1.5, che prevede l'istituzione di una sede distaccata dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, stabilendo altresì che l'ANAC possa distaccare proprio personale presso dette sedi e stipulare contratti a tempo determinato nel limite massimo di dodici unità. Alla copertura del relativo onere, pari a 2 milioni di euro annui senza peraltro specificazione della decorrenza, la proposta emendativa provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Pezzopane 1.42, che prevede che una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), finalizzate ai territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, siano destinate ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, al fine, tra l'altro, di favorire interventi di riqualificazione e sviluppo di aree produttive, di promozione turistica, ricerca e innovazione, nonché di sostegno per l'accesso al credito delle imprese. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la destinazione di quota parte delle predette autorizzazioni di spesa sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse recate dalle medesime autorizzazioni legislative;

gli identici Trancassini 1.04 e Pezzopane 1.09, che prevedono che, in relazione alle spese per acquisizione di beni strumentali nuovi nelle regioni dell'Italia centrale colpite dal sisma, i soggetti beneficiari del credito d'imposta possano optare per la cessione del medesimo ai fornitori o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

gli identici Trancassini 1.03 e Pezzopane 1.010, che sono volte a prorogare fino al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, provvedendo al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Trancassini 1.05, che autorizza i comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 ad assumere personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli imposti dalla legge n. 205 del 2017, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019, ponendo la copertura dei relativi oneri a carico delle risorse già disponibili sulle contabilità dei comuni medesimi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Paolo Russo 1-bis.1, che estende ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 l'applicazione dell'articolo 1-bis del presente provvedimento, recante proroga della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti Spa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari all'articolo 1-bis del provvedimento in esame;

Cortelazzo 1-bis.31, che prevede che la sospensione delle rate di mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o

distrutta, erogati da banche, intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trovi applicazione anche qualora il fabbricato non risulti localizzato in una «zona rossa» istituita mediante apposita ordinanza sindacale, provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;

Trancassini 1-ter.4, che proroga al 2019, fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le regioni interessate, considerate quale limite massimo di spesa, l'operatività della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, relativamente alle misure di sostegno al reddito per le popolazioni colpiti dal sisma del Centro Italia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Cortelazzo 1-ter.1, che estende fino al 2019 le misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 1-ter del presente decreto, provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 3 milioni di euro senza ulteriore specificazione della incidenza temporale, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

Topo 1-ter.100, che prevede che le misure di cui agli articoli 1-bis e 1-ter del presente provvedimento, in materia rispettivamente di proroga della sospensione dei mutui e di prosecuzione delle misure di sostegno al reddito, trovino applicazione

anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del presente provvedimento;

Muroni 1-*quinquies*.01, che prevede l'istituzione del fascicolo del fabbricato, prevedendo altresì una detrazione d'imposta, per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico del contribuente, per le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo, provvedendo alla copertura del relativo onere, complessivamente quantificato in 3 milioni di euro per il 2018, in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

Trancassini 1-*sexies*.1, che prevede misure per l'accelerazione e la semplificazione delle pratiche relative alla ricostruzione privata, prevedendo, tra l'altro, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici Morani 1-*septies*.016 e Cortelazzo 1-*septies*.041, che sono volte ad introdurre per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici (elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016), la possibilità di riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale (pre-dissesto) ovvero di rideterminarne la durata secondo le previsioni dei commi 849, 888, 889 della legge n. 205 del 2017, in deroga alle scadenze ivi previste, con deliberazione consiliare da adot-

tare entro il 31 ottobre 2018. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Pezzopane 1-*septies*.017, che dispone per i presidi sanitari dei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, la sospensione dell'applicazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 in materia di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera nonché dei decreti del Commissario *ad acta* concernenti il piano di rientro dei disavanzi sanitari, l'approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e il riordino della rete ospedaliera. Si prevede inoltre che la Regione Abruzzo adotti gli atti e i provvedimenti necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera anche derogando alle misure adottate in applicazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 nonché l'abrogazione della disposizione che fissa la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

D'Alessandro 1-*septies*.018, che dispone che le strutture sanitarie di Pescina, Casoli e Gissi siano classificate « Presidi di Area disagiata » nelle more degli interventi di edilizia sanitaria e della riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Abruzzo, e sospende, nelle more dei predetti interventi, l'applicazione delle disposizioni dei decreti del Commissario *ad acta* concernenti, tra l'altro, il programma operativo di razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera; la definizione del fabbisogno di prestazioni ospedaliere e dei posti letto correlati; la disattivazione dei presidi per acuti non coerenti col fabbisogno individuato e cronoprogramma delle loro riconversioni; i criteri di definizione

della rete integrata di servizi; l'assetto organizzativo e il dimensionamento delle unità operative, delle funzioni e delle principali reti cliniche, *hub* e *spoke*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

D'Alessandro 1-septies.019 e Martino 1-septies.0101, che prevede la disapplicazione, nelle more degli interventi di edilizia sanitaria e della riorganizzazione della rete ospedaliera del territorio della Regione Abruzzo colpito da eventi sismici (Comuni di Popoli, Atezza, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne) del decreto ministeriale n. 70 del 2015 in materia di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera; prevede inoltre, per i medesimi territori, la sospensione dell'applicazione dei decreti del Commissario *ad acta* nelle more dei predetti interventi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici Anna Lisa Baroni 1-septies.039 e Andrea Rossi 1-septies.010, che sono volte a prevedere l'insequestrabilità, l'impignorabilità e la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle risorse assegnate per la costruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici e destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione e che gli atti di sequestro o pignoramento e ogni altra azione esecutiva o cautelare eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento e non sospendono l'accreditamento delle somme ai soggetti beneficiari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, anche al fine di valutarne la coerenza con la disciplina comunitaria;

gli identici Gagliardi 1-septies.047, Morani 1-septies.011, che, in relazione al terremoto del Centro Italia del 2016, prevedono l'esproprio per pubblica utilità delle c.d. aree SAE (Soluzioni Abitative d'Emergenza), laddove insistono strutture

abitative di emergenza nonché strutture utilizzate in forza di contratto di locazione o di altro titolo diverso dalla proprietà, prevedendo che ai relativi oneri, nel limite massimo di 100 milioni di euro fino a concorrenza delle richieste, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista.

Pezzopane 1-septies.015, che incrementa di 50 milioni, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, avvalendosi di fondi già destinati al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale con delibera CIPE n. 122 del 22 dicembre 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Anna Lisa Baroni 1-septies.038 e Andrea Rossi 1-septies.03, che incrementano di 35 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dal sisma dell'Emilia Romagna del 2012, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, provvedendo ai relativi oneri mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa al credito d'imposta pari all'intera rata dei finanziamenti per la ricostruzione post sisma. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Andrea Rossi 1-septies.04, che estende anche al 2020 l'applicazione delle disposizioni sull'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Al riguardo, ritiene

opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Andrea Rossi 1-septies.05, che estende anche al 2020 l'applicazione delle disposizioni volte a garantire il supporto necessario di Fintecna (o società da questa interamente controllate) alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Andrea Rossi 1-septies.06, che, intervenendo sulle disposizioni sulle assunzioni di personale per l'emergenza sismica dell'Emilia-Romagna del 2012, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per il riconoscimento alle unità lavorative del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea. Esprime inoltre parere contrario con riferimento alle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione delle seguenti, sulle quali invece esprime nulla osta:

Braga 01.03, gli identici Cortelazzo 015.025, Morgoni 015.06 e Trancassini 015.05, Paolo Russo 1.18, Topo 1.102, Baldelli 1.19, 1.21 e 1.20. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Luigi MARATTIN (PD) chiede che la sottosegretaria chiarisca quali sono le motivazioni del parere espresso dal Governo.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI, nel rispondere al deputato Marattin, sottolinea che il nulla osta espresso dal Governo su determinate proposte emendative in merito alle quali il relatore aveva chiesto chiarimenti riguarda solamente il profilo finanziario. Ciò non significa che il Governo condivida nel merito tali proposte emendative.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 01.4, 01.5, 01.6, 01.100, 01.101, 04.3, 015.5, 015.7, 015.8, 015.11, 015.12, 015.13, 015.14, 015.50, 015.100, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.100, 1.101, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1-bis.1, 1-bis.31, 1-ter.1, 1-ter.4, 1-ter.100, 1-sexies.1, 1-sexies.10, e sugli articoli aggiuntivi 01.02, 01.04, 02.01, 02.02, 02.03, 02.05, 02.06, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.07, 04.08, 04.010, 04.051, 04.0100, 010.02, 010.03, 012.01, 013.02, 013.03, 013.04, 013.05, 013.06, 013.07, 013.09, 013.010, 015.01, 015.03, 015.08, 015.09, 015.013, 015.014, 015.015, 015.016, 015.017, 015.018, 015.019, 015.020, 015.021, 015.023, 015.024, 015.028, 015.029, 015.031, 015.033, 015.034, 015.050, 015.0100, 015.0101, 015.0102, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.09, 1.010, 1-quinquies.01, 1-septies.01, 1-septies.02, 1-septies.03, 1-septies.04, 1-septies.05, 1-septies.06, 1-septies.010, 1-septies.011, 1-septies.013, 1-septies.015, 1-septies.016, 1-septies.017, 1-septies.018, 1-septies.019, 1-septies.028, 1-septies.031, 1-septies.032, 1-septies.033, 1-septies.036, 1-septies.038, 1-septies.039,

1-septies.040, 1-septies.041, 1-septies.047, 1-septies.050, 1-septies.051, 1-septies.070, 1-septies.0100, 1-septies.0101, 1-septies.0102, 1-septies.0103, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, infine, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Michele SODANO (M5S) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.

C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

C. 851 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chia-

mata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 ».

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Segnala che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso, sottolinea che le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre

unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

Evidenzia che è considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

Segnala che è comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, comunica che deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Ricorda che le Commissioni competenti in sede consultiva possono approvare emendamenti sulle parti di rispettiva competenza e concludono l'esame approvando relazioni.

Le relazioni approvate dalle Commissioni in sede consultiva, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti esaminati dalle Commissioni in sede consultiva, ricorda che quelli approvati sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva rappresentazione in Assemblea.

Sottolinea che sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e rappresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta

presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

Segnala che la Commissione bilancio conclude l'esame in sede referente con il conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea e con la predisposizione di una relazione generale per l'Assemblea che comprende la relazione riferita al disegno di legge, salvo che la Commissione non sia autorizzata a riferire oralmente, ed il testo del provvedimento medesimo elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame. Alla relazione generale vengono allegate le relazioni trasmesse dalle Commissioni di settore in sede consultiva.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 12 di venerdì 20 luglio prossimo.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, nell'illustrare i provvedimenti in esame, ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti, costituite rispettivamente dal conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo

dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

In attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – come riformulato a seguito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, attuata con il decreto legislativo n. 90 del 2016 – al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, che, oltre ad esporre le risultanze della gestione per ciascun programma di spesa, è elaborata in modo confrontabile con la corrispondente nota al bilancio di previsione, anche al fine della valutazione dell'operato delle Amministrazioni.

Esso è inoltre corredato del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).

L'analisi delle risultanze del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2017 consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nell'ambito del perimetro dell'amministrazione statale. A tale fine le risultanze del rendiconto vengono sottoposte a trattamenti contabili che rispondono all'applicazione delle regole standardizzate del Sistema Europeo dei Conti (SEC) e che hanno lo scopo di trasformare i dati di contabilità pubblica (impegni, pagamenti, accertamenti e incassi) nei corrispondenti aggregati espressi in termini di competenza economica, che costituisce il criterio di riferimento della contabilità nazionale.

Il Rendiconto viene, in tal modo, ricordato con il Conto economico dello Stato, che costituisce un sottosectore di rilievo del più generale Conto consolidato

delle amministrazioni pubbliche, nel quale confluiscono, altresì, i conti delle amministrazioni locali e quello degli enti di previdenza. Tale Conto, com'è noto, è utilizzato come esclusivo quadro di riferimento per la verifica del rispetto dei vincoli europei in termini di indebitamento netto e di debito pubblico.

Ritiene pertanto utile, in questa sede, al fine di meglio contestualizzare il Rendiconto nel quadro di finanza pubblica, integrarne l'analisi con una sintetica ricognizione delle risultanze dei principali saldi di finanza pubblica in riferimento al medesimo esercizio.

A tal fine riporta i dati definitivi di consuntivo per il 2017 relativi al conto economico della Pubblica Amministrazione (PA), che costituisce l'aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica (indebitamento netto e debito) assunti nelle regole della *fiscal governance* adottata nell'ambito dell'Unione europea (UE).

A questo riguardo, evidenzia che nel 2017 il PIL nominale è stato pari a 1.716.935 milioni di euro, con una crescita del 2,1 per cento rispetto all'anno precedente. In termini di volume (PIL reale) la crescita è stata dell'1,5 per cento rispetto al 2016, confermando l'inversione di tendenza avviata nel 2014.

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica, i dati riferiti all'ultimo esercizio concluso, resi noti dall'ISTAT, attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per il 2017 pari, in valore assoluto, a -39,691 miliardi, corrispondente al 2,3 per cento del PIL. Al netto degli interventi sul settore bancario (che, secondo le indicazioni del DEF, incidono per circa lo 0,4 per cento del PIL), l'indebitamento netto per il 2017 è pari, in valore assoluto, a 33,184 miliardi, corrispondente all'1,9 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento rispetto all'anno 2016: in tale esercizio l'indebitamento è infatti risultato pari a 41.638 milioni (2,5 per cento del PIL).

Dal confronto fra il 2017 e il 2016 emerge che hanno contribuito al predetto miglioramento sia un incremento del saldo

primario (1,1 miliardi) sia una riduzione della spesa per interessi (-0,8 miliardi). In termini relativi, il saldo primario è rimasto invece costante all'1,5 per cento del PIL in entrambi gli esercizi, mentre la spesa per interessi è diminuita dal 4,0 per cento del 2016 al 3,8 per cento del PIL del 2017.

Limitando l'analisi ai principali aggregati del conto economico della Pubblica Amministrazione (PA), rileva che al miglioramento del saldo concorre principalmente un incremento delle entrate (per 12,1 miliardi), che determina effetti più che compensativi rispetto all'incremento registrato dal lato delle spese (per 10,1 miliardi).

Per quanto riguarda il saldo di parte corrente, lo stesso è stato positivo e pari a 22,177 miliardi (a fronte dei 9,076 miliardi del 2016). Tale miglioramento è il risultato di un aumento delle entrate correnti di circa 14,1 miliardi, a fronte di un incremento delle uscite correnti di circa 2 miliardi.

Venendo al contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, segnala che, nel suo insieme, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2017 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive. A raffronto con l'esercizio precedente, invece, i dati di consuntivo evidenziano un peggioramento sia del saldo netto da finanziarie che del ricorso al mercato.

In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2017 un valore negativo per 29,1 miliardi di euro (1,7 per cento del PIL), con un peggioramento di circa 18 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2016 (-11,1 miliardi), dovuto al sensibile aumento delle spese finali, ed in particolare di quelle in conto capitale (oltre 20 miliardi), nettamente superiore rispetto all'incremento delle entrate finali. Tale saldo è tuttavia risultato migliore delle previsioni definitive, per oltre 24,6 miliardi, che prevedevano un valore negativo di -53,7 miliardi.

Si registra, invece, un miglioramento del risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti), il quale passa dai 27,8

miliardi di euro registrati nel 2016 ad un valore di 31,6 miliardi (1,8 per cento del PIL), con un miglioramento di circa 3,8 miliardi rispetto al 2016. Tale situazione si è determinata a causa di una diminuzione delle spese correnti (-0,7 miliardi) rispetto al complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+3,0 miliardi). Il miglioramento è marcato anche con riferimento alle previsioni definitive ed è pari a circa a 6,9 miliardi.

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2017 a 271,2 miliardi (con un'incidenza sul PIL del 15,8 per cento), evidenziando un aumento rispetto al 2016 (207,1 miliardi di euro), dopo un *trend* in discesa registrato negli ultimi anni (era 260,4 miliardi nel 2014, e 257,1 nel 2015).

Il valore del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato registrati nel 2017 si mantengono comunque al di sotto del limite massimo fissato dalla legge di bilancio per il 2017 (tetto inizialmente stabilito in -38.601 milioni e in 293.097 milioni, e poi aumentato a -56.186 milioni per il saldo netto da finanziare ed a -310.682 milioni per il ricorso al mercato dal decreto-legge n. 50 del 2017, a seguito degli effetti peggiorativi dovuti agli interventi di sostegno del sistema bancario).

Il peggioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2017 che evidenzia un aumento degli impegni delle spese finali (+19,6 miliardi) rispetto all'anno precedente nettamente superiore rispetto all'incremento degli accertamenti di entrate finali (+1,6 miliardi).

Dal lato delle entrate finali, l'incremento degli accertamenti (1,7 miliardi di euro) è ascrivibile per la maggior parte alle entrate tributarie e in misura minore a quelle extra-tributarie.

Guardando alle entrate complessive, l'entità degli accertamenti (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti) è risultata, nel 2017, pari a 864,6 miliardi di euro, con un forte incremento rispetto al 2016 (+2,2 per cento, pari a +18,6 mi-

liardi), che trae origine soprattutto dalla dinamica degli accertamenti delle entrate del Titolo IV – accensione prestiti. Su tale voce si registra, infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'aumento di 20 miliardi di euro, derivante dall'attuazione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 concernente « Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio ». L'incidenza sul PIL è pari al 50,4 per cento per gli accertamenti complessivi, in linea con quanto fatto registrare lo scorso anno (50,6 per cento del PIL nel 2016).

Dal lato della spesa, si rileva un aumento degli impegni finali di spesa nel 2017 (pari a 612,1 miliardi) per un ammontare di 19,6 miliardi: tale risultato è frutto di una lieve contrazione delle spese correnti (-0,7 miliardi), e di un notevole incremento della spesa in conto capitale (+20,4 miliardi) rispetto al 2016, da attribuire prevalentemente alla categoria « acquisizione di attività finanziarie » – per effetto dell'attuazione del decreto-legge n. 237 del 2016 recante Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio – che consolida il *trend* positivo iniziato lo scorso anno, dopo il forte calo registrato tra il 2014 e il 2015.

Relativamente agli impegni complessivi di spesa, essi ammontano nel 2017 (incluse le spese per rimborso prestiti) a 854,1 miliardi. Rispetto ai risultati dell'anno precedente, la gestione presenta un aumento complessivo degli impegni di spesa di +65,7 miliardi di euro (+8,3 per cento), determinata, in particolare, dalle spese in conto capitale (+20,4 miliardi) e dal rimborso delle passività finanziarie (+46 miliardi), a fronte di una leggera riduzione per le spese correnti. Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è pertanto salito dal 48,2 per cento del 2016 (era al 50,5 per cento nel 2015) al 49,8 per cento del PIL nel 2017.

Venendo alla gestione dei residui, rammenta previamente che l'andamento dei residui passivi registrato per il 2017 risente del nuovo regime contabile dei residui passivi introdotto dal decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha determinato un aumento del termine di conservazione

in bilancio dei residui propri, portandolo da due a tre anni per i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (categoria 4 del Titolo I) e per le spese in conto capitale (Titolo II).

In base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti indicava al 1° gennaio 2017 residui attivi presunti per un valore di 212.238 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 134.423 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti, con una eccedenza attiva pari a 77.815 milioni di euro (nel 2016 l'eccedenza attiva era di valore superiore, pari a 95.229 milioni).

Nel corso dell'esercizio 2017, l'entità dei residui si è andata modificando a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, che ha fatto registrare variazioni in diminuzione sia dal lato delle entrate, per 62.209 milioni di euro, sia dal lato delle uscite, con una diminuzione di 17.590 milioni di euro.

Pertanto, rispetto allo *stock* iniziale di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (212.238 milioni), al 31 dicembre 2017 ne sono stati accertati 150.029 milioni, di cui 34.216 milioni incassati e 115.813 milioni ancora da versare o riscuotere. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza dell'esercizio 2017, circa 88.263 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2017 pari a 204.076 milioni.

Analogamente, per quanto riguarda i residui passivi delle spese complessive, dei 134.423 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2017, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 116.833 milioni, di cui 49.089 milioni pagati e 67.744 milioni ancora da pagare. Tali residui pregressi, unitamente ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2017, risultano pari a 70.161 milioni, determinano un totale complessivo di residui passivi al 31 dicembre 2017 di 137.905 milioni. Scorporando la quota di residui passivi relativi al Titolo III rimborso delle

passività finanziarie, pari a 475 milioni, i residui passivi delle spese finali ammontano a 137.430 milioni.

In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2017 espone residui attivi per 204.076 milioni e residui passivi per 137.905 milioni (di cui 475 milioni relativi al Titolo III, concernente il rimborso delle passività finanziarie), con una eccedenza attiva di 66.171 milioni di euro.

Come sottolineato nella relazione illustrativa al Rendiconto, nel 2017 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite.

Il volume dei residui attivi registra un decremento rispetto all'esercizio precedente di 8.162 milioni, pari al 3,8 in termini percentuali, con un lieve incremento di quelli pregressi e una riduzione di quelli di nuova formazione.

Con riferimento alla quota riferibile ai residui attivi pregressi si evidenzia un decremento (-4,8 per cento, pari a -5.791 milioni), in controtendenza rispetto a quanto riscontrato negli ultimi anni (nel 2016 si era registrato un incremento del 7,7 per cento rispetto al 2015), con un tasso di smaltimento pari al 16 per cento, in lieve aumento rispetto alla percentuale rilevata nel 2016 (15 per cento). In diminuzione risultano anche i residui attivi di nuova formazione (-2,6 per cento), con una riduzione di oltre 2.371 milioni di euro.

I residui passivi evidenziano un incremento di 3.482 milioni (2,6 per cento), interamente legato all'aumento di quelli di nuova formazione, pari a 70.161 milioni (contro i 66.427 del 2016).

Quelli provenienti dagli esercizi precedenti registrano invece una lieve riduzione dello 0,4 per cento rispetto ai 67.996 milioni del 2016 (-252 milioni), denotando un andamento costante del processo di smaltimento.

A tal riguardo, la relazione sottolinea che, nonostante si sia registrato un aumento del processo di formazione dei nuovi residui (5,6 per cento rispetto ai 66.427 milioni del 2016), per un importo pari a 3.734 milioni di euro, il tasso di

formazione di nuovi residui diminuisce dal 8,4 per cento registrato nel 2016 a 8,2 per cento registrato nel 2017. Tale diminuzione è riconducibile al maggiore tasso di crescita dei pagamenti di competenza (+9,2 per cento) rispetto al tasso di crescita degli impegni (+8,3 per cento).

Venendo alla gestione di cassa – alle cui risultanze concorrono la gestione di competenza e la gestione dei residui –, ricorda che la stessa è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. In termini di cassa, come già riscontrato per la gestione di competenza, i saldi registrano un peggioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2016.

Passando in rassegna i saldi della gestione di cassa al lordo delle regolazioni contabili, osserva che nel 2017 il saldo netto da finanziare è risultato pari a 62,2 miliardi, con un peggioramento di 20,7 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (-41,5 miliardi di euro), riportandosi in valore assoluto sui valori registrati nelle annualità dal 2011 in poi (ovvero, rispetto ai -66,7 miliardi di euro del 2011; ai -58,8 miliardi di euro del 2012; ai -76,9 miliardi di euro del 2013; ai -78,8 miliardi di euro registrati del 2014 e ai -88,3 miliardi del 2015).

Il risparmio pubblico risulta di -12,4 miliardi di euro, in peggioramento di oltre 3 miliardi rispetto al dato del 2016. Esso indica che i pagamenti per spese correnti hanno superato gli incassi registrati sulle entrate correnti.

Il ricorso al mercato si attesta nel 2017 su di un valore di -304,1 miliardi di euro, in deciso peggioramento (di 63,7 miliardi) rispetto al 2016, assumendo il valore assoluto più elevato degli ultimi anni (si ricorda che nel 2015 era stato di 300,9 miliardi, di 286,4 miliardi nel 2014 e di 248,0 miliardi di euro nel 2013).

Peraltro, tutti e tre i saldi registrano valori migliori rispetto alle previsioni, sia iniziali che definitive.

Per quanto concerne infine il Conto generale del patrimonio, lo stesso, com'è noto, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione

patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio. Secondo quanto dispone l'articolo 36, comma 2, della legge n. 196 del 2016, esso comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2017 emerge una eccedenza passiva di circa 1.875 miliardi, con un peggioramento di oltre 77,4 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2016. Si tratta di un risultato che continua il *trend* degli ultimi tre anni, considerato che nel 2016 sul 2015 il peggioramento è stato di poco inferiore ai 40 miliardi, e nel 2015 sul 2014, pari a -66,8 miliardi. Esso è dovuto ad un incremento delle passività (+38,2 miliardi) e alla diminuzione delle attività (-39,4 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2016 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009) come riassunti nella tabella che segue per l'ultimo decennio.

Il totale delle attività ammonta a circa 947,8 miliardi, di cui: 636,5 miliardi di attività finanziarie, in netta diminuzione rispetto al 2016 (-39,3 miliardi); 307 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), sostanzialmente stabili rispetto al 2016; 4,2 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate (stabili rispetto al 2016).

Il totale delle passività ammonta a 2.823 miliardi e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2016, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 38,2 miliardi di euro.

Tale ultimo dato è connesso ad un peggioramento sia della situazione debito-

ria a medio-lungo termine dello Stato per 26,8 miliardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per 44 miliardi) che della situazione debitoria a breve termine, nell'ambito della quale incrementano sia i residui passivi per circa 3,5 miliardi di euro che i debiti di tesoreria (+10 miliardi).

Passando ad esaminare il disegno di legge di assestamento, osserva che esso ha la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Per questo profilo, esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene poi definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:

per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, che

costituiscono le unità di voto ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo definito dalla legge di contabilità, come modificata e integrata dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016.

Come previsto dalla legge di contabilità (articolo 33, comma 3), anche in sede di assestamento possono essere modificati gli stanziamenti di spese predeterminate per legge in virtù della c.d. flessibilità di bilancio, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. I margini di flessibilità in sede di assestamento sono stati ampliati a seguito delle modifiche introdotte prima dal decreto legislativo n. 90/2016 e poi dall'articolo 5 della legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge di contabilità prevedendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra unità di voto diverse (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione), ferma restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

La legge n. 163 del 2016 ha inoltre introdotto la previsione, a partire dal 2017, che anche il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento del DEF. Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento (nuovo comma 4-*septies* dell'articolo 33).

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello

Stato per il 2018 (approvato con la legge n. 205 del 2017) indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. Il disegno di legge reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.

L'articolo 2, comma 1, innalza di due miliardi di euro per il 2018 (da 18 miliardi a 20 miliardi) il limite degli impegni per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi assumibili dalla SACE S.p.a. (Servizi assicurativi del commercio estero). A tal fine novella l'articolo 3, comma 3, della legge di bilancio 2018.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione potrebbe non essere neutrale dal punto di vista degli impatti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. Si richiedono pertanto maggiori chiarimenti.

Il comma 2 novella il comma 5 dell'articolo 3 della legge di bilancio, recante la quantificazione degli importi dei fondi inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF, per l'anno finanziario 2018. Si propone, in particolare, la riduzione di 300 milioni della dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (portando a 7 miliardi di euro la dotazione assestata del Fondo per il 2018).

L'articolo 3 novella l'articolo 9, comma 3, della legge di bilancio 2018 al fine di introdurre l'esatta denominazione del Programma (riconducibile alla Missione « Ordine pubblico e sicurezza ») all'interno del quale sono allocate le somme attribuite al Fondo dedicato alla ridotazione di risorse per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza (cap. 2676 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). La denominazione qui proposta è « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » (in luogo della denominazione « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia » attualmente riportata dal testo della legge di bilancio).

L'articolo 4 reca due novelle all'articolo 18 della legge di bilancio, contenente « disposizioni diverse » aventi, per lo più, carattere gestionale.

Venendo all'analisi dei risultati finanziari determinati dal disegno di legge di assestamento per il 2018, segnala che la relazione allo stesso evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che si attesta ad un valore di -43,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -45 miliardi.

Il miglioramento di circa 1,2 miliardi di euro del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali è dovuto essenzialmente all'effetto positivo per 2,45 miliardi di euro derivante dalle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, compensato per -1,2 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo. Il miglioramento del saldo netto da finanziare che si determina nelle previsioni assestate, in termini di competenza, rispetto alle previsioni iniziali è dovuto ad un decremento delle spese finali per 2,2 miliardi di euro (che passano da 624.554 a 622.332 milioni di euro), parzialmente compensato da una riduzione delle entrate finali di quasi 1 miliardo di euro (che scendono, con il disegno di legge di assestamento, da 579.462 a 578.490 milioni di euro).

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 1,2 miliardi in termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali (+1,3 miliardi).

Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 3,7 miliardi. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto positivo sul saldo, per complessivi 4,8 miliardi, passando da circa -272,9 miliardi di euro a circa -268,1 miliardi.

Con riguardo alle proposte di variazioni formulate con il disegno di legge di assestamento, le stesse vanno distinte tra quelle concernenti le entrate e quelle relative alle spese.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 1.120 milioni di euro. Di questi, secondo le informazioni fornite nella Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento: 3.551 milioni di euro riguardano la riduzione delle entrate tributarie, determinata prevalentemente dall'adeguamento della stima al quadro più aggiornato del DEF 2018; 2.655 milioni di euro si riferiscono invece all'incremento delle entrate extra-tributarie, spiegato in larga parte dai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia già versati allo Stato per l'importo complessivo di 3.365 milioni, di cui 1.356 milioni quali maggiori entrate rispetto alle previsioni del DEF. Ulteriori 785 milioni di euro riguardano le maggiori entrate per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche; 225 milioni di euro riguardano le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti, che registrano una contrazione interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni del DEF, in particolare con riferimento al riversamento al bilancio, da parte della Cassa

depositi e prestiti Spa, della quota capitale dei mutui dalla stessa concessi agli enti locali e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione del decreto-legge n. 269 del 2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

Per quanto concerne le entrate tributarie, la Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento evidenzia che la variazione è prevalentemente concentrata sulle imposte indirette, in riduzione per 6.144 milioni (risultanti dalla riduzione di 6.518 milioni per adeguamento al quadro di previsione del DEF e dall'incremento per 375 milioni in base al monitoraggio del gettito), contenuta solo parzialmente dall'aumento delle imposte dirette per 2.593 milioni.

In particolare, modifiche di rilievo si segnalano relativamente al gettito IRPEF (in aumento di 2,8 miliardi di euro), al gettito IRES (in diminuzione di 1,1 miliardi di euro), alle imposte sostitutive previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (in aumento di 799 milioni) e all'imposta sul valore aggiunto (in riduzione di 6.373 milioni).

Per quanto concerne le spese finali – che, come detto, diminuiscono complessivamente di 2,2 miliardi – le variazioni proposte dal provvedimento determinano una riduzione di 3.570 milioni di euro.

Tale riduzione interessa esclusivamente le spese correnti, che diminuiscono di 4.210 milioni di euro, nel cui ambito si registra una significativa proposta di diminuzione di quelle per interessi (-3.171 milioni), legata, per 2.271 milioni, alle minori esigenze relative al pagamento di interessi sui titoli pubblici, nonché, per 900 milioni, alle minori esigenze per gli interessi sui conti correnti di tesoreria.

La spesa in conto capitale registra invece un incremento di 640 milioni.

Le proposte di riduzione della spesa corrente primaria sono connesse principalmente alle seguenti categorie economiche di spesa:

riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (-2.152 milioni),

dovuta in particolare alla riduzione di quelli alle regioni (-858 milioni) e dei trasferimenti correnti a enti di previdenza (-1.343 milioni);

diminuzione di 900 milioni di euro delle risorse proprie UE, in relazione all'adeguamento delle esigenze per il finanziamento dell'Unione a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo e sull'IVA (-800 milioni) e a titolo di risorse proprie tradizionali (-100 milioni).

Tali riduzioni sono parzialmente compensate dall'incremento di altre categorie di spesa, quali:

i consumi intermedi, per i quali si propone un incremento di 971 milioni, di cui 514 destinati al ripianamento dei debiti pregressi dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e 300 milioni all'adeguamento delle dotazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero della difesa, compresa la capacità operativa all'estero);

altre uscite correnti, in aumento di 890 milioni, principalmente per l'incremento delle somme destinate al ripiano dei debiti pregressi;

trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private (+115 milioni), attribuibile all'integrazione dei finanziamenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale al fine di adeguare lo stanziamento all'effettivo importo dei contributi versati all'entrata del bilancio statale dagli enti previdenziali nel 2017.

Per quanto concerne le proposte di aumento per le spese in conto capitale (in complesso di 640 milioni di euro), si segnalano:

l'aumento dei contributi agli investimenti alle amministrazioni locali (+322 milioni), attribuibili soprattutto alle somme destinate alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (+300 milioni);

l'aumento dei contributi agli investimenti ad imprese (+204 milioni), all'in-

terno dei quali aumenta il conferimento al fondo di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, gestito dalla Simest Spa (+160 milioni) e vengono adeguati gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (+37 milioni) in funzione dell'aliquota percentuale delle entrate acquisite nell'anno 2017 sui settori economici inerenti allo spettacolo.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2018 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 1.162 milioni di euro e del saldo primario di 3.325 milioni di euro, mentre comporta un miglioramento del risparmio pubblico (+425 milioni) e del ricorso al mercato (+2.145 milioni).

In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -104,6 miliardi, con un peggioramento di 1,2 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, dovuti quasi interamente alle variazioni per atto amministrativo che, come per la competenza, incidono negativamente per 1,2 miliardi sul SNF. Le proposte di assestamento lasciano invece sostanzialmente stabile il SNF (+38 milioni), per effetto della compensazione tra le minori entrate finali (-1,1 miliardi) e le minori spese finali (-1,2 miliardi). Per la competenza invece la riduzione delle spese finali (-3,6 miliardi) è solo parzialmente compensata dalla riduzione delle entrate finali (-1,1 miliardi), e pertanto le proposte di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto di quasi 2,5 miliardi. La Relazione illustrativa osserva che per le dotazioni di cassa, le proposte di assestamento considerano, oltre alle variazioni proposte agli stanziamenti di competenza e alle esigenze legate all'operatività delle amministrazioni, anche la consistenza effettiva dei residui passivi accertata nel rendiconto, rispetto a quella presunta in sede di disegno di legge di bilancio. Quest'ultima infatti può risultare differente da quella presunta al momento della formazione della previsione della legge di bilancio, poiché tale stima è formulata con riferimento a un esercizio non ancora concluso.

Per quanto concerne gli altri saldi, il ricorso al mercato (al lordo delle regolazioni debitorie) aumenta di 2,1 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -329,2 miliardi; il saldo primario, partendo dal valore negativo di quasi 26 miliardi, raggiunge l'importo di -29,3 miliardi.

Il risparmio pubblico migliora di quasi mezzo miliardo, ma rimane di segno negativo, attestandosi nelle previsioni assestate a -53,1 miliardi di euro.

Nell'ambito della dotazione di cassa della spesa corrente, segnala la proposta di riduzione della spesa per interessi, per un totale di 1.168 milioni di euro, rispetto alla riduzione di 3.171 milioni riferita alla gestione di competenza, conseguente ad una previsione più aggiornata rispetto a quella iniziale della dinamica dei tassi di interesse.

Venendo infine all'accertamento dei residui passivi, rammenta previamente che nel bilancio di previsione l'entità degli stessi viene stimata, in modo presuntivo, sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente (vale a dire quello per il 2017).

Ciò precisato, segnala che con riferimento alla spesa complessiva l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 475 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2017 è pari a 137.905 milioni.

Con riferimento ai residui delle spese finali, in base al Rendiconto 2017 (Tabella n. 16 della Relazione al disegno di legge di Rendiconto), alla fine dell'esercizio 2017 (31 dicembre), a seguito dei risultati di gestione, la consistenza dei residui passivi per le spese finali è risultata pari a 137.430 milioni (al netto di 475 milioni relativi al rimborso prestiti), di cui: 67.639 milioni, che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi

precedenti (residui pregressi); 69.791 milioni, che derivano dalla gestione di competenza 2017 (residui di nuova formazione).

Dei suddetti residui passivi per le spese finali, si rileva che circa il 63,4 per cento del totale sono ascrivibili alle spese di parte corrente (87.211 milioni) e il 36,5 per cento (50.219 milioni) a quelle di conto capitale.

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2017 espone un aumento dei residui passivi finali rispetto all'esercizio precedente di 3.357 milioni (passando da 134.074 milioni nel 2016 ai 137.430 milioni nel 2017, +2,5 per cento).

L'aumento della consistenza complessiva dei residui finali nel 2017 è imputabile interamente ai residui di conto capitale (+8.462 milioni), mentre quelli di parte corrente si riducono di 5.105 milioni (-5,5 per cento).

Rispetto al 2016, inoltre, si è registrato un aumento dell'ammontare dei residui di nuova formazione per 3.612 milioni (69.791 milioni nel 2017 rispetto ai 66.179 milioni del 2016) e un andamento costante

del processo di smaltimento dei residui pregressi (67.639 milioni a fronte di 67.895 milioni del 2016).

In merito, la relazione illustrativa evidenzia che le spese correnti concorrono alla formazione dei nuovi residui per 46.456 milioni, mentre quelle in conto capitale hanno concorso in misura minore per 23.334 milioni.

In conclusione esprime un giudizio favorevole sui provvedimenti in esame, di cui auspica una tempestiva approvazione.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN (PD) preannuncia che, nella seduta di domani, chiederà al Governo di fornire chiarimenti in merito alle variazioni di alcune voci di spesa proposte con il disegno di legge di assetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 83

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.

C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

C. 851 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della trasmissione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e il disegno di legge C. 851, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

Rammenta che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Ricorda inoltre, che le Commissioni di settore possono votare eventuali emendamenti, per le parti di rispettiva competenza, i quali, se approvati, sarebbero allegati alle relazioni che la Commissione approverà sui provvedimenti.

Segnala che, in ogni caso, gli emendamenti eventualmente approvati dalla nostra Commissione, non verranno automa-

ticamente inseriti nel testo dei provvedimenti, ma dovranno essere discussi ed eventualmente approvati dalla Commissione Bilancio. Resta naturalmente ferma la possibilità per i deputati di presentare proposte emendative presentate direttamente presso la V Commissione.

In ordine all'ammissibilità degli emendamenti, precisa che il disegno di legge di approvazione del rendiconto ha carattere formale e risulta sostanzialmente inemendabile, essendo ammissibili solo gli eventuali emendamenti volti ad apportare al disegno di legge modifiche di carattere meramente formale ovvero volte a correggere eventuali errori materiali.

Per quanto concerne l'emendabilità del disegno di legge di assestamento, in primo luogo segnala che, come per il disegno di legge di bilancio, l'unità di voto ai fini dell'esame parlamentare sono solo i programmi e le tipologie di entrata, con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa, mentre non possono costituire oggetto di emendamenti gli importi relativi ai residui e gli importi relativi alle azioni e ai capitoli.

Più in dettaglio, rileva come i limiti di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di assestamento risultino piuttosto complessi e stringenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata, sia quando ne comportino l'incremento sia quando ne dispongano la diminuzione, sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza o di cassa.

Per quanto concerne invece gli emendamenti riferiti alle previsioni di spesa segnala che, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa, occorre tenere conto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che consente di rimodulare in via compensativa le dotazioni finanziarie iscritte in programmi anche di missioni diverse (ed eventualmente appartenenti a differenti stati di previsione).

Resta ferma, ovviamente, la regola generale sull'emendabilità delle previsioni di spesa secondo cui, ai fini del rispetto dei saldi-obiettivo indicati nella risoluzione di approvazione del DEF, gli emendamenti in aumento (di maggiore spesa) devono essere compensati da corrispondenti diminuzioni di spesa.

Devono pertanto considerarsi ammissibili gli emendamenti compensativi riferiti a programmi diversi – anche se iscritti in missioni diverse, eventualmente collocate in differenti stati di previsione – che prevedano, contestualmente, l'aumento di uno o più programmi di spesa e la riduzione nella stessa misura di uno o più programmi di spesa. In ogni caso, tanto per le modifiche di stanziamenti di competenza quanto per quelle delle autorizzazioni di cassa, è esclusa la possibilità di compensare l'incremento degli stanziamenti di parte corrente mediante la riduzione di stanziamenti di conto capitale.

Con riferimento specifico agli stanziamenti di cassa, ricorda che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei residui passivi.

Ricorda infine che, come già accennato, non possono infine essere modificati gli stanziamenti esposti a titolo di residuo passivo, in quanto derivano da meri accertamenti contabili.

Invita quindi la relatrice, On. Covolo, ad illustrare i contenuti dei provvedimenti.

Silvia COVOLO (Lega), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, e il disegno di legge C. 4639, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e

dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

Attraverso il Rendiconto generale dello Stato il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria prevista dal bilancio di previsione.

Avverte che si addentrerà in questioni meramente tecniche, dal momento che si tratta di un periodo di gestione retto da una legge di bilancio approvata nella scorsa legislatura.

Il Rendiconto è articolato in:

a) conto del bilancio, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento. Per la parte della spesa, il conto consuntivo di ciascun Ministero è articolato per missioni e programmi. Le azioni, introdotte per la prima volta in questo Rendiconto, rappresentano livelli di dettaglio di ogni singolo programma. In ogni programma sono esposti i risultati della gestione dei residui, della gestione di competenza e della gestione di cassa. Con il d.lgs. 90/2016 si è accordata maggiore flessibilità gestionale, affidando direttamente ai Ministri competenti la possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma con atti amministrativi, salvo che si rendano necessari interventi legislativi. Si possono effettuare variazioni compensative di sola cassa tra unità elementari (ovvero capitoli) di bilancio. Il Ministro dell'Economia e Finanze, su proposta del Ministro competente, può anche disporre variazioni di bilancio inerenti gli stanziamenti di spesa (con esclusione di investimenti fissi lordi e di consumi intermedi).

b) dal conto del patrimonio, con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Dal Rendiconto si evince che nel 2017 il Pil nominale ha avuto una crescita del 2,1 per cento per cento rispetto all'anno precedente. In termini di volume (Pil re-

ale) la crescita è stata dell'1,5 per cento rispetto al 2016, confermando l'inversione di tendenza avviata nel 2014.

L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per il 2017 secondo quanto reso noto dall'Istat il primo marzo scorso e il 4 aprile 2018, corrisponde al 2,3 per cento del Pil.

Al netto degli interventi sul settore bancario, l'indebitamento netto per il 2017 è pari all'1,9 per cento del Pil.

Il dato indica un miglioramento rispetto al 2016, allorquando l'indebitamento era pari al 2,5 per cento del PIL.

Hanno contribuito al miglioramento sia l'incremento del saldo primario (1,1 miliardi) sia la riduzione della spesa per interessi (0,8 miliardi).

Limitando l'analisi ai principali aggregati di conto economico della p.a., il miglioramento del saldo è dovuto principalmente all'incremento delle entrate (per 12,1 miliardi), con effetti più che compensativi rispetto all'incremento delle spese (per 10,1 miliardi).

Per quanto riguarda, infine, il debito pubblico, nel 2017 era pari al 131,8 per cento del Pil, con una diminuzione del rapporto debito/Pil dello 0,2 per cento rispetto al 2016.

Si tratta del secondo anno consecutivo di riduzione del rapporto debito/Pil, con una stabile inversione di tendenza rispetto alla ripida crescita verificatasi nel periodo 2008-2013.

A ben vedere, comunque, siamo ben lontani dal rispetto dei parametri di Maastricht e dal rapporto del 60 per cento tra debito/PIL (siamo oltre il 120 per cento).

Passando a sintetizzare brevemente il contenuto del Rendiconto 2017 (C. 850), segnala in primo luogo che gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, e sono riferiti rispettivamente alle entrate, alle spese e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 10.441,1 milioni di euro.

Quanto alla gestione di competenza, nel 2017 si registra un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive.

Nel 2017 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche registrano rispetto all'anno 2016, in valore assoluto, un incremento +1,5 per cento, proporzionalmente inferiore all'incremento del Pil nominale (+2,1 per cento), quindi l'andamento delle entrate totali rispetto al prodotto interno lordo registra una contrazione, attestandosi al 46,6 per cento del Pil (-0,3 punti percentuali rispetto al 2016).

La pressione fiscale si è ridotta dal 42,7 per cento del 2016 al 42,5 per cento del 2017: al netto degli effetti del cd. Bonus di 80 euro, essa sarebbe pari al 41,9 per cento nel 2017.

Le spese finali del 2017 hanno mostrato un netto incremento in valore assoluto rispetto al precedente esercizio, impatto che è stato parzialmente stemperato, nei suoi effetti peggiorativi sui saldi, dalla crescita economica registrata nell'anno.

In valore assoluto, le spese si attestano in aumento dell'1,2 per cento rispetto al dato 2016, in lieve flessione (-0,2 per cento) rispetto al dato 2015.

La variazione complessiva risente dell'incremento di 14,2 punti di PIL registrato nella spesa in conto capitale (interventi per il sostegno del sistema bancario) e del congelamento della dinamica della spesa corrente primaria.

Dopo l'analisi dei dati delle amministrazioni pubbliche, passando a quelli del bilancio dello Stato, osserva che, dal lato delle entrate finali, l'incremento degli accertamenti è ascrivibile per la maggior parte alle entrate tributarie e in misura minore a quelle extra-tributarie.

Per quel che concerne le entrate tributarie, l'incremento del dato degli accertamenti tributari è dovuto principalmente, come riportato nella tabella che segue, ai maggiori accertamenti relativi alle tasse ed imposte sugli affari (+1,7 per cento) ed, in piccola parte, anche alle imposte sul patrimonio e sui redditi, del +0,2 per cento). In riduzione gli introiti per lotto, lotterie ed altre attività di gioco (-2,7 per cento) e per i monopoli (-3,5 per cento).

Per le entrate extratributarie (+0,4 per cento), gli incrementi riguardano principalmente i recuperi, rimborsi e contributi (rispetto al 2016, +2,0 per cento) e i prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni (+40,1 per cento). In riduzione, invece, i proventi di servizi pubblici minori (-1,4 miliardi, -4,5 per cento).

Guardando alle entrate complessive, l'entità degli accertamenti trae origine soprattutto dalla dinamica degli accertamenti delle entrate del Titolo IV – accensione prestiti (+17 miliardi). Su tale voce registra, infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'aumento di 20 miliardi di euro, derivante dall'attuazione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 concernente Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

Dal lato della spesa, si rileva un aumento degli impegni finali di spesa nel 2017: tale risultato è frutto di una lieve contrazione delle spese correnti (-0,7 miliardi), e di un notevole incremento della spesa in conto capitale (+20,4 miliardi) rispetto al 2016, riconducibile principalmente alle disposizioni a tutela del settore creditizio, che consolida il trend positivo iniziato lo scorso anno, dopo il forte calo registrato tra il 2014 e il 2015. Ci si riferisce al decreto-legge n. 237 del 2016, riguardante l'aumento degli impegni di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto delle azioni e delle garanzie concesse dallo Stato a favore di banche e gruppi bancari italiani e finanziati dall'emissione di titoli del debito pubblico.

La voce di spesa più consistente è quella legata ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (47,9 per cento della spesa corrente), in prevalenza amministrazioni locali ed enti previdenziali. Pesano poi i redditi da lavoro dipendente (16,6 per cento degli impegni di parte corrente) e gli interessi passivi e redditi di capitale (12,9 per cento). In aumento la spesa per i consumi intermedi nonché quella per trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (+3,2 per cento) e a imprese (+3,1 per cento). Calati gli oneri per interessi passivi (-1,4 per cento).

In sintesi, la gestione evidenzia un aumento complessivo degli impegni di spesa dell'8,3 per cento,, determinato in particolare dalle spese in conto capitale e dal rimborso di passività finanziarie, a fronte di una leggera riduzione delle spese correnti.

L'andamento dei residui passivi registrato per il 2017 risente del nuovo regime contabile dei residui passivi introdotto dal D.Lgs. n. 93 del 2016, che ha determinato un aumento del termine di conservazione in bilancio dei residui propri, portandolo da due a tre anni per i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (categoria 4 del Titolo I) e per le spese in conto capitale (Titolo II).

In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2017 espone una eccedenza attiva di 66.171 milioni di euro.

La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. In termini di cassa, i saldi registrano un peggioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2016.

L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2017, un disavanzo di 206.535,1 milioni di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste e dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2017 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di circa 947,8 miliardi di euro e passività per un totale di circa 2.823,2 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2017 di 1.875,4 miliardi.

Infine, l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Am-

ministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 851, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, ricorda, in primo luogo, che l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Si tratta di un disegno di legge che contiene le sole variazioni connesse alla legislazione vigente e alla rimodulazione delle spese, nei limiti consentiti.

Rimane comunque il divieto di utilizzare gli stanziamenti di conto capitale per finanziare le spese correnti.

I margini di flessibilità sono quelli di cui al d.lgs. 90/2016, e le variazioni compensative (cioè senza effetto sui saldi) possono essere proposte non solo tra unità di una stessa missione ma anche tra unità di voto diverse.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:

a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito (poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente);

b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

L'assestamento 2018 evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che si attesta ad un valore di -43,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -45 miliardi.

Il miglioramento è dovuto essenzialmente all'effetto positivo per 2,45 miliardi di euro derivante dalle variazioni proposte con il disegno di legge in esame, compensato per -1,2 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo (per la maggiore flessibilità gestionale di cui ho già parlato).

Si registra un decremento delle spese finali per 2,2 miliardi di euro, parzialmente compensato da una riduzione delle entrate finali di quasi 1 miliardo di euro. In particolare:

la diminuzione delle entrate di quasi 1 miliardo di euro è dovuta alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, per 1,1 miliardi, con un minimo contributo positivo di 148 milioni delle variazioni per atto amministrativo. La riduzione riguarda unicamente le entrate tributarie (-3,6 miliardi), per lo più determinata dall'adeguamento della stima al quadro più aggiornato del DEF 2018, mentre si evidenzia un andamento di segno opposto di quelle extra-tributarie (+2,9 miliardi), spiegati secondo la relazione illustrativa dai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia e dai dividendi, maggiori rispetto alle previsioni, che saranno versati dalle società pubbliche. Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione dei crediti registrano una contrazione meramente imputabile ad un allineamento alle previsioni del DEF, con particolare riguardo al riversamento a bilancio, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, della quota capitale dei mutui

concessi agli enti locali e trasferiti al MEF. La riduzione delle imposte indirette, in adeguamento ai dati del DEF, è solo parzialmente compensata dall'aumento delle imposte dirette, in particolare rispetto al gettito IRPEF;

la riduzione delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di oltre 2,2 miliardi, è dovuta principalmente alla proposta di assestamento (-3,6 miliardi), parzialmente compensata dalle variazioni per atto amministrativo (+1,3 miliardi). Sulla proposta di assestamento influisce in maniera preponderante di riduzione della spesa per interessi di circa -3,2 miliardi.

La riduzione riguarda principalmente le spese correnti, per la minore incidenza degli interessi sui titoli pubblici e per le minori esigenze per gli interessi sui conti correnti di tesoreria.

La riduzione riguarda principalmente:

i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche;

la diminuzione delle risorse proprie UE, in relazione al reddito nazionale lordo e all'iva.

Gli incrementi di spesa corrente riguardano invece:

i consumi intermedi (ripianamento dei debiti pregressi dell'istituto poligrafico dello Stato e dotazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero della difesa);

altre uscite correnti (principalmente: per l'incremento di somme destinate al ripiano dei debiti pregressi);

trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private (integrazione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale).

La spesa in conto capitale viene proposta in aumento, per essere destinata principalmente ad aumento dei contributi agli investimenti delle amministrazioni locali (soprattutto per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma) e ad aumento dei contributi agli investimenti ad imprese.

Al riguardo segnala che il recente Bollettino delle entrate gennaio-giugno 2018 evidenzia che le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, sono in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (+2,4 per cento).

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2018 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare e del saldo primario, mentre comporta un miglioramento del risparmio pubblico (+425 milioni) e del ricorso al mercato (+2.145 milioni).

Quanto ai residui, si evidenzia come, nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2017 espone un aumento dei residui passivi finali rispetto all'esercizio precedente (+2,5 per cento).

L'aumento della consistenza complessiva dei residui finali nel 2017 è imputabile interamente ai residui di conto capitale, mentre quelli di parte corrente si riducono (-5,5 per cento).

Per quanto riguarda le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2 allegata al disegno di legge), relativamente agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, assumono principale rilievo i dati relativi ai programmi «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» (29.1), «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» (29.3), «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» (29.5) e «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobili dello Stato» (29.10).

Al riguardo segnala un incremento di 9 milioni in termini di competenza e di 16 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità».

Segnala inoltre un incremento di 4,6 milioni in termini di competenza e di 10,2 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali».

Il programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» reca una riduzione di 28,9 milioni in termini di competenza e di 28,5 milioni in termini di cassa.

Per quel che attiene invece al programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobili dello Stato», registra una riduzione degli stanziamenti di 53 milioni in termini di competenza e di 42 milioni in termini di cassa.

Per quanto concerne il programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» (7.5) nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», segnala altresì un incremento di 2,1 milioni in termini di competenza e di 6,5 milioni in termini di cassa.

Segnala, infine, un incremento di 4,1 milioni in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Giustizia Tributaria» (6.5) nell'ambito della missione «Giustizia».

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la Commissione finanze dovrà esprimersi sui provvedimenti al più tardi entro giovedì 19 luglio.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di mercoledì 18, e, non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
Sull'organizzazione dei lavori della Commissione	90
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018. Atto n. 28 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	98
AVVERTENZA	97

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Sull'organizzazione dei lavori della Commissione.

Anna ASCANI (PD) esprime il disappunto del suo gruppo per il mancato

seguito dell'audizione del Ministro Bonisoli sulle linee programmatiche del suo dicastero, già prevista per la giornata odierna. Dopo aver ricordato il ruolo centrale del Parlamento in un contesto di dialettica con il Governo, si augura che l'annullamento all'ultimo momento di sedute così importanti costituisca una mera eccezione e non abbia in futuro a ripetersi.

Valentina APREA (FI) si associa alla deputata Ascani, evidenziando che rimandare il seguito dell'audizione troppo oltre nel tempo comprime le prerogative del Parlamento, rendendo meno attuale e interessante il dibattito sulle linee programmatiche in materia di beni e attività culturali, e rischia così anche di danneggiare l'immagine del Parlamento.

Paola FRASSINETTI (FdI) condivide quanto detto dalle deputate Ascani e Aprea e sollecita una nuova e ravvicinata calendarizzazione dell'intervento del Ministro, rimarcando che un eccessivo allun-

gamento dei tempi andrebbe a danno dell'immediatezza e della spontaneità del dibattito.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato che la programmazione dei lavori delle Commissioni deve essere stabilita in coerenza con la programmazione dell'Assemblea, atteso che le Commissioni non possono riunirsi quando sono in corso votazioni in Aula, precisa che il rinvio del prosieguo dell'audizione del Ministro si è reso necessario in quanto l'andamento previsto delle votazioni dell'Assemblea nella giornata odierna non permetteva più – a differenza di quanto sembrava alcuni giorni fa – di riservare un tempo congruo al seguito dell'audizione del ministro: questo anche in considerazione del fatto che sono ancora numerosi gli iscritti a parlare. Proprio al fine di non comprimere le prerogative del Parlamento e di garantire l'ordinato svolgimento del dibattito, consentendo a tutti di parlare e al ministro di replicare con l'agio necessario, ha ritenuto preferibile, d'intesa col presidente della Commissione istruzione del Senato, rinviare il seguito dell'audizione ad altra data, attivandosi immediatamente perché la stessa fosse fissata nei tempi più ravvicinati possibile, compatibilmente con l'agenda di lavoro della Commissione e quella del ministro, che ad ogni modo ha anticipato la sua disponibilità ad essere presente già la prossima settimana. Aggiunge che di questo darà più dettagliata notizia in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle

Commissioni riunite Finanze e Lavoro il parere sulle parti di sua competenza del provvedimento in titolo. Dopo aver quindi ricordato che questo è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da martedì 24 luglio e che la Commissione dovrà pertanto esprimere il proprio parere non più tardi di giovedì prossimo, 19 luglio, propone che la Commissione si esprima sul testo iniziale del decreto-legge nella giornata di domani, con l'intesa che, se le modifiche che saranno apportate dalle Commissioni di merito nei prossimi giorni dovessero interessare in modo significativo la VII Commissione, si valuterà se tornare a riunirsi per esprimere un nuovo parere. Prende quindi atto che non vi sono obiezioni sulla sua proposta.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, introducendo l'esame del decreto-legge in esame, specifica che esso reca misure miranti a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, in modo da favorire i rapporti a tempo indeterminato, con lo scopo di ridurre il lavoro precario. Si prevede, in particolare, che le parti sono libere di stipulare il primo contratto a tempo determinato, comunque di durata limitata, ma l'eventuale rinnovo sarà possibile solo a fronte di esigenze temporanee e limitate. Il decreto mira poi a salvaguardare i livelli occupazionali, contrastando la delocalizzazione delle aziende che abbiano ricevuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia. Sono previste misure di contrasto della ludopatia, attraverso il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro. Sono introdotte forme di semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell'istituto del cosiddetto « redditemetro » in chiave di contrasto all'economia sommersa.

Evidenzia che, per quanto riguarda le competenze della VII Commissione, rilevano gli articoli 4 e 13, comma 4. In particolare, l'articolo 4 reca disposizioni per il differimento del termine di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riguardanti diplomati magistrali. Più in dettaglio, al Ministero dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca vengono concessi 120 giorni per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza di contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento. L'intervento normativo serve a rimandare l'esecuzione delle sentenze giurisdizionali che dovessero adeguarsi alla recente decisione del Consiglio di Stato su questa materia. Ricordo che nell'Adunanza plenaria n. 11 del dicembre 2017, il Consiglio di Stato ha stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento del personale docente nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). Ricorda che le GAE sono graduatorie nelle quali sono inseriti insegnanti delle scuole e alle quali si attinge per la copertura del 50 per cento dei posti di ruolo disponibili, nonché per il conferimento delle supplenze annuali, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento vacanti prevedibilmente per l'intero anno scolastico, per l'assegnazione delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, ma di fatto disponibili fino al termine dell'anno scolastico. Ritiene utile segnalare che il 4 luglio scorso, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea (la n. 3-00045), il Ministro Bussetti ha chiarito che, alla luce del principio di diritto sancito dal Consiglio di Stato, « i diplomati magistrali dovranno essere cancellati dalle graduatorie a esaurimento man mano che interverranno le sentenze di merito, che, presumibilmente, si uniformeranno alle decisioni dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ». Ricorda che, per inquadrare la questione, che, sulla base dell'inserimento di questi docenti nelle graduatorie a esaurimento – inserimento spesso consentito dai giudici amministrativi « con riserva » – il Ministero aveva proceduto all'assunzione di soggetti in possesso del solo diploma magistrale. La carenza del titolo per l'in-

serimento nelle graduatorie comporterà quindi il venir meno di un presupposto necessario per la stipula del contratto di lavoro. Sempre rispondendo alla citata interrogazione, il Ministro Bussetti ha osservato che « Particolarmente delicata è ... la situazione dei circa 7.500 diplomati magistrali già assunti in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie a esaurimento nelle quali erano stati inseriti con riserva, che vedranno risolto il loro contratto a tempo indeterminato non appena interverranno le relative sentenze. Trattasi di una situazione che, in considerazione del fatto che le pronunce giurisdizionali interverranno presumibilmente tra la fine di questo mese ed il mese di agosto, rischia concretamente di mettere a repentaglio l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018-2019 ». Innestandosi in questo contesto, la misura del decreto-legge in esame si propone l'obiettivo di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica, a tal fine concedendo al Ministero di rinviare di 120 giorni il concreto recesso dai contratti di lavoro riguardanti i singoli docenti interessati, in esecuzione delle future decisioni del giudice amministrativo o, a seconda dei casi, del giudice del lavoro. Il termine di 120 giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento giurisdizionale. Ipotizzando quindi che i provvedimenti giurisdizionali siano diversi e che non interverranno simultaneamente, l'Amministrazione avrà termini di scadenza diversa per provvedere alla sostituzione dei docenti colpiti dalle future sentenze. Ricorda, quindi, che l'articolo 3 della legge n. 341 del 1990 ha previsto che occorre il possesso di un diploma di laurea anche per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. È stato quindi istituito uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi. Successivamente, l'articolo 191 del decreto legislativo n. 297 del 1994 ha stabilito che, in via transitoria, l'istituto magistrale (di durata quadriennale) conservava il fine precipuo di preparare i docenti della scuola primaria, mentre la scuola magistrale (di durata triennale) quello di preparare i docenti

della scuola dell'infanzia. In seguito, per disciplinare la fase transitoria, è stato previsto che i titoli di studio magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 conservavano valore legale in via permanente e consentivano di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Considerato che la legislatura è all'inizio e che forse non tutti i colleghi conoscono bene il contesto in cui si giunge alla decisione del Consiglio di Stato che ha provocato l'esigenza dell'intervento normativo urgente all'esame, reputa opportuno riepilogare i punti principali della vicenda. Nel 2011, 220 docenti in possesso del solo diploma magistrale (e non anche di abilitazione all'insegnamento o di altro titolo) e inseriti nella III fascia delle cosiddette graduatorie di istituto – ossia le graduatorie che ciascuno dirigente scolastico redige per il conferimento delle supplenze che non siano attribuite per altra via -- hanno attivato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro due decreti ministeriali (n. 44 e 62 del 2011) concernenti l'aggiornamento delle graduatorie di istituto e delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'illegittimità di uno dei due decreti, nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che avevano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e non li collocava quindi nella II fascia delle graduatorie di Istituto, ma nella III. La tesi sostenuta era che, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione primaria, il titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali dovevano considerarsi abilitante. Sulla base del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato accolto. E su questa base è stato adottato un nuovo decreto ministeriale (il 353/2014), relativo all'aggiornamento delle graduatorie di istituto per i tre anni scolastici iniziati dal 2014 al 2016. A seguito di

questo, però, numerosi docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 hanno avanzato ricorso per l'annullamento del decreto ministeriale n. 235 del 2014, che li aveva esclusi dall'inserimento nelle GAE per i tre anni scolastici iniziati dal 2014 al 2016. Alcuni di questi ricorsi sono stati respinti dal TAR per il Lazio, che ha ricordato, tra l'altro, che l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE era stata confermata, da ultimo, dal decreto-legge n. 216 del 2011. Le sentenze del TAR sono state impugnate davanti al Consiglio di Stato. La VI sezione del Consiglio di Stato, nel 2015, da una parte ha dato ragione ai ricorrenti, annullando il decreto ministeriale n. 235 citato nella parte in cui non aveva consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di essere iscritti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento; dall'altra parte ha disposto il deferimento della questione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Come accennato, nel dicembre scorso l'Adunanza plenaria, con la sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017, ha stabilito che gli appelli dei docenti non meritavano accoglimento e ha sancito che i soggetti con diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non possono vantare un diritto all'inserimento nelle GAE, tra l'altro evidenziando che manca una norma riconoscente il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante per l'inserimento nelle GAE. Quanto al numero del personale interessato dalla decisione del Consiglio di Stato, va detto che i diplomati magistrali iscritti nelle GAE a seguito dei contenziosi risultano più di 43.000, mentre erano più di 6.000 quelli assunti in ruolo, pur se con riserva, non essendo destinatari di sentenze passate in giudicato. Precisa che alcuni dei ricorsi avanzati per l'annullamento del citato decreto ministeriale n. 235 del 2014 risultano ancora pendenti.

L'altra disposizione di competenza di questa Commissione nel decreto dignità è contenuta nell'articolo 13, comma 4. L'ar-

titolo sopprime le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro; inoltre, istituisce un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione; infine, con il comma 4, ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018. Più in dettaglio, la legge di bilancio 2018 aveva individuato le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché le associazioni sportive dilettantistiche, quali interlocutori privilegiati degli enti territoriali relativamente all'uso e alla gestione di impianti sportivi; e aveva introdotto la possibilità di esercizio delle attività sportive da parte di società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto in esame: l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive (dilettantistiche e non). Viene dunque meno la previsione che garantiva l'uso in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche, oltre che alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ora non più previste nell'ordinamento. Inoltre, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici – compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola – devono essere posti a disposizione esclusivamente di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. Viene dunque meno la previsione secondo cui gli stessi impianti, posti a disposizione in via preferenziale delle associazioni sportive dilettantistiche (e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, potevano essere messi a disposizione (sep-

pur in subordine) anche di tutte le società e associazioni sportive non dilettantistiche (sempre aventi sede nel medesimo comune o in comuni confinanti). Inoltre, la gestione degli impianti sportivi, nei casi in cui l'ente territoriale non intenda provvedervi direttamente, è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Rispetto alla normativa previgente, si elimina la possibilità di affidare la gestione degli impianti sportivi, nell'ambito delle società sportive dilettantistiche, solo a quelle senza scopo di lucro.

Luigi GALLO, *presidente*, considerato che i lavori dell'Assemblea riprenderanno alle 15 e che la Commissione ha altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame, senza che vi siano obiezioni, ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 luglio 2018. – Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018.

Atto n. 28.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, in-

tegrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che la Commissione concluda l'esame dell'atto nella seduta di oggi.

Domenico FURGIUELE, *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Gloria SACCANI JOTTI (FI), dopo aver premesso di essere d'accordo, in linea di massima, con il contenuto della proposta di parere, espone alcune considerazioni che riterrebbe utile inserire tra le condizioni e le osservazioni della proposta di parere da votare. In particolare, ritiene essenziale chiedere che il Governo trasmetta alla Commissione, relativamente agli enti e agli istituti di ricerca, le seguenti informazioni: *a)* la previsione di spesa per il 2018 per il personale in servizio a qualunque titolo, comprendente gli oneri per il finanziamento di dottorati di ricerca presso le Università; *b)* la previsione di spesa per il 2018 per oneri indifferibili, vale a dire le spese « a uomo fermo », quali quelle per affitti, manutenzione degli immobili di proprietà, pagamento delle utenze, pulizia, mensa, assicurazioni, licenze *software*, manutenzione apparecchiature scientifiche, mutui; *c)* la spesa totale per il personale di cui al punto *a)* sostenuta nel 2017 e la spesa per gli oneri indifferibili di cui al punto *b)* sostenuta nel 2017); *d)* il numero di unità di personale in servizio nel 2018 assunte a tempo indeterminato; *e)* il numero di unità di personale in servizio nel 2018 con contratti a termine, borse di studio, assegni di ricerca, e simili; *f)* il numero di unità di personale assunto nel 2017 a carico di fondi derivati da commesse o contratti esterni; *g)* la spesa per la retribuzione di personale assunto nel 2017 a carico di fondi derivati da commesse o contratti esterni; *h)* gli oneri richiesti per il riasorbimento di tutto il personale operante con contratto a termine. Invita pertanto il relatore a valutare la possibilità di riformulare la propria proposta di parere inserendo questa richiesta di informazioni.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) chiede chiarimenti in merito ad alcuni punti della proposta di parere. In particolare, ritiene che – nelle premesse, al primo paragrafo dei « rilevato che » – andrebbe esplicitata l'espressione che qualifica come « non sempre pienamente giustificate » le scelte di fondo operate dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del precedente Governo.

Chiede poi che, al secondo paragrafo, venga espunto o riformulato il riferimento all'esigenza di garantire maggiore trasparenza al meccanismo di assegnazione delle risorse, sottolineando che le assegnazioni sono sempre state eseguite con la massima trasparenza.

In merito alla condizione 1), che sollecita la destinazione dei 68 milioni di finanziamento premiale al rafforzamento del processo di stabilizzazione occupazionale e al superamento del precariato, rileva che i presidenti degli enti di ricerca si sono già impegnati in tal senso e hanno già provveduto alla predisposizione di un piano di assunzioni. Pur condividendo il fine di stabilizzare i ricercatori precari, ritiene che, formulata in questi termini, la condizione sia troppo coercitiva e comprimera l'autonomia degli enti, costituzionalmente garantita.

Chiede poi una maggiore chiarezza rispetto al contenuto della seconda condizione, che giudica di non facile interpretazione.

Infine, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *d)*, esprime l'avviso che la richiesta di provvedere all'istituzione di un'Agenzia nazionale della ricerca sia prematura, considerato che si tratta di un tema complesso, che è tra l'altro oggetto di alcune proposte di legge e sul quale sarebbe bene che la Commissione avviasse un confronto.

In conclusione, invita il relatore a modificare il testo della sua proposta di parere, al fine di favorire l'espressione di un consenso condiviso.

Federico MOLLICONE (FdI) premette che la proposta di parere del relatore dimostra un buon lavoro d'analisi. Tutta-

via ribadisce quanto già detto in fase di esame preliminare, e cioè che il decremento complessivo dei fondi destinati alla ricerca merita di essere fatto oggetto di attenzione da parte della Commissione. Nel sottolineare la mancanza di un effettivo cambio di direzione nella ripartizione dei fondi, dichiara di trovare singolare che la richiesta di un loro incremento sia contenuta nelle premesse, anziché nelle condizioni della proposta di parere, che dovrebbero essere più incisive di quanto siano ed esprimere volontà più concrete. Dopo aver quindi ribadito di nutrire alcune perplessità in merito a talune scelte operate dal Ministero in sede di riparto, conclude affermando che il decreto ben fotografa l'indole del precedente Governo, che, a parole, affermava di credere nella ricerca, ma nei fatti poi non la finanziava.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) afferma in primo luogo di trovare ingeneroso il giudizio sull'ANVUR espresso nelle premesse della proposta di parere, che, probabilmente, riflette una diversa considerazione del ruolo svolto dall'Agenzia.

Quanto alla condizione 1), osserva che i 68 milioni del finanziamento premiale non possono essere destinati al processo di stabilizzazione, trattandosi di uno stanziamento annuale. Le assunzioni di personale, infatti, possono essere finanziate unicamente con risorse di carattere permanente.

Quanto all'espressione « non adeguatamente giustificati », contenuta nella condizione 2) e riferita ad incrementi di stanziamenti relativi ai progetti straordinari e alle attività di ricerca a valenza internazionale, ritiene che essa andrebbe chiarita, se si vuole dare un indirizzo preciso al Ministero.

Quanto poi all'osservazione di cui alla lettera a), sull'opportunità di definire un qualche sistema di controllo sull'effettivo impiego dei finanziamenti da parte degli enti di ricerca, ritiene che andrebbe modificata o espunta, in quanto il Ministero ha già, tra i propri compiti, quello della vigilanza sugli enti. In proposito riterrebbe

più opportuno chiedere che sia effettuata una valutazione dell'effettivo impiego dei fondi.

In merito all'auspicio, contenuto nell'osservazione di cui alla lettera b), di un'anticipata emanazione del decreto di riparto del Fondo per i prossimi anni, invita a indicare una data entro la quale il Governo debba procedere alla presentazione dello schema di decreto.

Sull'osservazione di cui alla lettera c), rileva che, più che l'adozione di iniziative di contrasto al precariato, andrebbe sollecitata la corresponsione agli enti di ricerca di maggiori risorse, da impiegare anche per questo fine.

Da ultimo, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera d), stigmatizza l'invito all'istituzione di un'Agenzia nazionale per la ricerca, che rischia di essere un'ulteriore « scatola vuota », posto che, esistendo già una Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, un'Agenzia si configurerebbe come un'inutile ridondanza.

Marco BELLA (M5S) rileva le numerose sollecitazioni emerse dal dibattito, sottolinea come il tempo a disposizione sia troppo poco per poter valutarle tutte a fondo. Ritiene, tuttavia, che, apportando alcune modifiche alla proposta di parere, esistano i presupposti per un voto favorevole condiviso. Invita pertanto il relatore a fare uno sforzo di apertura rispetto alle richieste di modifica del testo del parere che sono venute dal dibattito. Rispondendo poi al deputato Mollicone, ricorda che nel contratto di Governo delle forze di maggioranza è senz'altro prevista una richiesta di incremento delle risorse per la ricerca, fermo restando che quello all'esame è un decreto di ripartizione di fondi già stanziati, nel quale non c'è quindi spazio per un immediato aumento dei fondi. Alla deputata Di Giorgi fa quindi notare che nelle premesse della proposta di parere si fa riferimento ad una garanzia di « maggiore » trasparenza nel meccanismo di assegnazione delle risorse, senza sottintendere alcuna mancanza di trasparenza nelle procedure fino ad oggi seguite.

Infine, in merito alla ricerca a valenza internazionale, rileva che non vi è alcun intento di sottrarre risorse a specifici progetti, ma solo di acquisire chiarimenti in merito a cospicui incrementi, rispetto al 2017, che sono stati rilevati per alcuni campi di ricerca.

Giuseppe BASINI (Lega) invita a guardare le modalità di finanziamento alla ricerca esperite dagli altri Paesi europei, tenuto conto che l'Italia è il paese OCSE che investe di meno. Sottolinea che andrebbero individuati sistemi di risparmio più efficienti e che agli enti dovrebbero essere lasciati maggiori spazi di manovra per agire in tal senso. Trova che alcuni strumenti di controllo, quale l'ANVUR, incidano negativamente sui risultati degli enti, rallentando la ricerca, che deve essere invece libera e non orientata dall'alto. Conclude affermando che l'atto all'esame risente dell'impostazione vetero-socialista dei precedenti Governi e auspicando un cambio di direzione in termini di minori controlli, maggiori risorse e più ampia libertà di scelte gestionali per gli enti di ricerca.

Valentina APREA (FI) rileva che le premesse e alcune osservazioni della proposta di parere sembrano sottintendere velate accuse che non possono trovare spazio in questa sede.

Domenico FURGIUELE, *relatore*, dopo aver sottolineato che la Commissione ha potuto iniziare l'esame dell'atto solo con molto ritardo, asserisce di ritenere percorribili alcune proposte di modifica e di rimodulazione, alla luce dei suggerimenti emersi dal dibattito ed in ragione di un approccio che non vuole avere alcun intento demolitore del lavoro già svolto dal precedente Governo. Si riserva, pertanto, di formulare una nuova proposta di parere, che, comunque, non prescindere da

alcune questioni di principio cui i gruppi di maggioranza non intendono rinunciare.

Luigi GALLO, *presidente*, considerato che il relatore si riserva di riformulare la proposta di parere e che è imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per domani.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018 (Atto n. 28).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 28, recante lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018;

premesso che:

negli ultimi anni il Paese si è contraddistinto a livello europeo per una continua riduzione degli investimenti nel comparto dell'università e della ricerca ed è pertanto necessario e urgente porre rimedio a questo declino e incrementare le risorse destinate agli enti di ricerca, oltre che alle università, ridefinendo i criteri di finanziamento degli stessi;

il personale degli enti di ricerca, insieme a quello delle università, ha sofferto in modo speciale l'attuale condizione di difficoltà del sistema italiano, riuscendo nondimeno, nonostante le difficoltà e le risorse scarse, a raggiungere nel suo complesso risultati eccellenti: si tratta di incrementare significativamente le risorse finanziarie per valorizzare i ricercatori, insieme ai docenti, assicurando loro condizioni lavorative adeguate, nonché di superare la condizione di precarietà che in questi anni li ha coinvolti in misura sempre maggiore;

gli enti pubblici di ricerca svolgono attività essenziali per lo sviluppo della ricerca e per l'innovazione del Paese; tuttavia, il modello italiano si caratterizza per un sistema estremamente frammentato, per lo scarso coordinamento fra gli enti e per un carente coinvolgimento degli enti di

ricerca stessi sulle questioni di primaria rilevanza strategica in materia di politiche per lo sviluppo del Paese;

il sistema attuale di valutazione presenta numerose criticità, evidenziate dallo stesso comparto dell'università e della ricerca, e deve essere riformato, anche attraverso il ripensamento del ruolo dell'ANVUR, i cui costi di funzionamento appaiono, tra l'altro, eccessivi a fronte di risultati non sempre apprezzabili in termini di utilità ed efficacia nella valutazione del merito e della qualità dei progetti;

rilevato che:

rispetto alle questioni di merito, relative alle scelte di fondo – peraltro non sempre pienamente giustificate – operate con lo schema di riparto in esame dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del precedente Governo, appare prevalente l'esigenza di assicurare – responsabilmente – l'adozione rapida del provvedimento di riparto, da tempo atteso dagli enti di ricerca beneficiari dei finanziamenti;

apprezzamento va espresso per la scelta di far confluire nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, e quindi all'interno del sistema di finanziamento ordinario, anche le risorse per la premialità, garantendo più trasparenza al meccanismo di assegnazione di tali risorse e favorendo un maggiore controllo democratico sul processo di attribuzione delle risorse pubbliche;

osservato che:

benché nelle premesse dell'atto il punto non sia chiarito, sembra doversi

evincere dalle tabelle che 68 milioni del FOE 2018 vengono ripartiti con finalità premiali per il 2018, secondo i medesimi criteri adoperati, in base al decreto ministeriale 5 febbraio 2018, n. 92, per l'assegnazione della quota premiale 2017 (parimenti di 68 milioni di euro);

si riscontra una discrasia fra i dati esposti, da un lato, nella tab. 1 – che fa parte integrante del decreto e che, in base all'articolo 2, costituisce la base di riferimento per l'assegnazione ordinaria da prendere a riferimento per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2019 e 2020 – e, dall'altro, nell'articolo 1, co. 2, nelle tab. da 5 a 16 (anch'esse facenti parte integrante del decreto), nonché nelle due elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1: infatti, nella tab. 1, le assegnazioni relative alle risorse provenienti dagli esercizi 2016 e 2017 e destinate a fini assunzionali, ora ripartite tra gli enti in misura (tendenzialmente) proporzionale, hanno un'evidenza autonoma rispetto alle assegnazioni ordinarie, contrariamente a quanto viene indicato nell'articolo 1, co. 2, e nelle tab. da 5 a 16, nell'ambito dei quali l'importo delle assegnazioni ordinarie comprende anche tali risorse (al pari di quanto viene esposto nelle elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1) (peraltro, anche la relazione illustrativa specifica che le stesse risorse fanno parte dell'assegnazione ordinaria);

un'ulteriore discrasia si riscontra fra l'articolo 1, co. 2, lett. e), e la tab. 1, da un lato, e la tab. 9, dall'altro, per quanto riguarda l'importo di 10 milioni stanziato a decorrere dal 2018 dall'articolo 24, co. 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 per la copertura degli oneri relativi all'assunzione, da parte dell'INGV, di 200 unità complessive di personale: infatti, nell'articolo 1, co. 2, lett. e), e nella tab. 1, detto importo è considerato fra le assegnazioni ordinarie, laddove nella tab. 9 figura quale « assegnazione straordinaria »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) i 68 milioni di euro del FOE 2018 destinati al finanziamento premiale vengono destinati a rafforzare il percorso già in corso di stabilizzazione occupazionale relativo al superamento del precariato delle figure professionali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sia comprendo i costi salariali ordinari sia quelli accessori;

2) si intervenga sugli stanziamenti relativi ai progetti straordinari e alle « Attività di ricerca a valenza internazionale », spostando risorse afferenti a incrementi che rispetto alle cifre corrisposte nel 2017 risultano non adeguatamente giustificati (e talora sono addirittura triplicati) su percorsi di stabilizzazione del precariato e a sostegno di attività di ricerca nazionale;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno definire un qualche sistema di controllo sull'effettivo impiego dei finanziamenti da parte degli enti di ricerca;

b) è auspicabile, in prospettiva, nei prossimi anni, che l'emanazione del decreto di riparto del Fondo (e conseguentemente le attività preliminari, compresa l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti) sia anticipata il più possibile, così da permettere agli enti di ricerca di conoscere quanto prima, ad inizio dell'esercizio di bilancio, le dotazioni di cui potranno disporre nell'anno di riferimento;

c) si auspica che il Governo adotti quanto prima ogni idonea iniziativa per contrastare il precariato nel settore della ricerca;

d) appare opportuno provvedere il prima possibile all'istituzione di un'Agenzia nazionale dedicata al settore della ricerca con il compito di coordinare e raccordare gli enti e i centri di ricerca;

e) sembrerebbe necessario procedere ad un allineamento tra i dati esposti, da un lato, nella tab. 1 e, dall'altro, nell'ar-

articolo 1, co. 2, nelle tab. da 5 a 16, nonché nelle due elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1;

f) sembrerebbe parimenti necessario procedere ad un allineamento tra l'articolo 1, co. 2, lett. e), e la tab. 1 da un lato, e

la tab. 9 dall'altro, per quanto riguarda l'importo di 10 milioni stanziato a decorrere dal 2018, dall'articolo 24, co. 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, per la copertura degli oneri relativi all'assunzione, da parte dell'INGV, di 200 unità complessive di personale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016. Emendamenti C. 804-A Governo, approvato dal Senato 101

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 101

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 luglio 2018.

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016. Emendamenti C. 804-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei Nove si è svolto dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel Benvenuto. —

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Salvatore MICILLO.

La seduta comincia alle 14.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che l'esame si conclude, per ciascun provvedimento in titolo, con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore per la VIII Commissione. Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è stato fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, richiama i dati più significativi e le informazioni più rilevanti con riguardo ai due provvedimenti, rinviando per tutti i dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

Fa presente che l'analisi del rendiconto relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) viene svolta con riferimento alle sole missioni di competenza della Commissione, ossia le missioni n. 14 e n. 19.

Per quanto riguarda la missione n. 14 *Infrastrutture pubbliche e logistica*, lo stanziamento di competenza definitivo è pari a 4.975,9 milioni di euro, al cui interno si segnalano, per la rilevanza dello stanziamento, i programmi 14.10 *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (2.103,6 milioni) e 14.11 *Sistemi stradali e autostradali* (2.803,3 milioni). Gli stanziamenti complessivi del MIT nel 2017 passano, per effetto della gestione, da circa 13,4 mi-

liardi a 14 miliardi, in lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente (in cui passavano da circa 13,8 miliardi a 14,5). Come evidenziato nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, il valore complessivo dei residui passivi dagli iniziali 9,7 miliardi passa a circa 11,8 miliardi al termine dell'esercizio, formati prevalentemente nei programmi di spesa relativi ai sistemi stradali (4,8 miliardi), alle opere strategiche (2,7 miliardi), allo sviluppo della mobilità locale (1,6 miliardi), ai sistemi ferroviari (1,3 miliardi).

L'analisi dei programmi della missione 14 evidenzia come il programma 14.10 *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* presenta un ammontare di stanziamenti definitivi di competenza pari a 2,1 miliardi. Più della metà dello stanziamento del programma, pari a circa 1,3 miliardi, risulta destinato al capitolo 7060, « Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione e adduzione di risorse idriche ».

Relativamente al programma 14.11 *Sistemi stradali e autostradali*, gli stanziamenti definitivi di competenza ammontano a circa 2,8 miliardi. In tale programma risulta allocato il Fondo unico ANAS (cap. 7002), in cui confluiscono gli stanziamenti destinati ad ANAS, con risorse pari a 2,1 miliardi e che reca un ammontare dei residui finali pari a circa 4 miliardi, che incidono sul totale della missione e che, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti, è riconducibile alla nuova modalità di remunerazione del contratto di programma ANAS.

Nella missione n. 19 *Casa e assetto urbanistico*, in cui risultano allocate risorse definitive in conto competenza per il 2017 pari a 393,9 milioni insistono due programmi di spesa. Le risorse stanziare nel programma 19.2 *Politiche abitative, urbane e territoriali*, nell'ambito dello stato di previsione del MIT, sono pari a circa 393 milioni, e riguardano l'attuazione di piani e programmi nel settore

delle politiche abitative e urbane (Piano nazionale per le città, Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, Piano nazionale di edilizia abitativa), nonché il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli. La missione 19, inoltre, include un altro programma nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF): si tratta del programma 19.1, che non reca stanziamenti per il 2017 per via dell'esaurimento di alcuni capitoli e del trasferimento delle risorse destinate ai territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009 nel programma 8.5 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'analisi del rendiconto relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'anno 2017 evidenzia che lo stanziamento iniziale di competenza per il 2017 ammonta a 651,4 milioni (nel 2016 era pari a 774,9 milioni, con un decremento pari a circa il 15,9 per cento), mentre quello definitivo si attesta a 1.118,9 milioni (con un decremento pari a circa il 20,2 per cento rispetto al dato definitivo del 2016 pari a 1.402,8 milioni). L'analisi del rendiconto evidenzia 1.126,7 milioni di residui finali al 31/12, di cui i residui di nuova formazione ammontano a 609 milioni, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente.

Sottolinea che gran parte dello stanziamento del Ministero è collocata nella missione 18 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*, il cui stanziamento definitivo di competenza è pari a 1.013,9 milioni di euro. Nell'ambito di tale missione 18, il programma 18.5 *Sviluppo sostenibile* può contare su uno stanziamento definitivo di 148,8 milioni di euro. In proposito, la Corte sottolinea che tali risorse sono prevalentemente destinate all'erogazione dei relativi contributi obbligatori, a favore di progetti di cooperazione internazionale e del contributo al *green climate fund* in esecuzione dell'accordo di Parigi collegato alla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Nell'ambito dello stanziamento di competenza del programma 18.12 *Gestione*

delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, in conto competenza sono previste risorse definitive pari a 372,3 milioni. Le risorse del programma risultano suddivise in gran parte tra gli interventi per il settore idrico (40,4 milioni), per il contrasto del dissesto idrogeologico (145,5 milioni) e per la bonifica dei siti inquinati (153,9 milioni).

Relativamente al programma 18.13 *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, con una dotazione definitiva in conto competenza pari a 156,2 milioni, segnala che la gran parte delle risorse è allocata nei capitoli 1551 riguardanti le erogazioni per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e 1644 per la protezione dell'ambiente marino e la lotta dell'inquinamento del mare.

Il programma 18.15 *Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti*, in conto competenza, prevede risorse definitive pari a 216,9 milioni prevalentemente allocate, per 24,7 milioni, nel cap. 7082 riguardante le spese per la realizzazione, installazione e attivazione del SISTRI, per 147,0 milioni, nel cap. 7520, per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di interventi approvato dalla regione Campania da effettuare nei territori dei comuni ricadenti nella «terra dei fuochi», per 20,2 milioni, nel cap. 7521, spese per l'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, e, per 12,9 milioni, nel cap. 8405, per interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria.

Il programma 18.16 *Programmi ed interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili* presenta una dotazione definitiva in conto competenza pari a 76 milioni, con 215,8 milioni di residui finali.

Nell'ambito della missione 18, inoltre, insistono risorse allocate nei programmi di altri ministeri tra cui quelle del Ministero della difesa (pari a 485,5 milioni destinati ai Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) e del Ministero

dell'economia e delle finanze (per l'1,7 per cento pari a 25,9 milioni, destinati ad interventi finanziari relativi al patrimonio idrico nazionale).

Dal cosiddetto eco-rendiconto, in cui sono esposte le risultanze delle spese ambientali sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni, risulta che la spesa primaria destinata dallo Stato per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali ammonta, nel 2017 (in termini di massa spendibile, cioè di somma dei residui passivi accertati provenienti dagli esercizi precedenti e delle risorse definitive stanziare in conto competenza nell'anno), a circa 4,7 miliardi di euro, pari allo 0,7 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio statale. Rispetto al dato del 2016, pari a circa 4,8 miliardi, tale spesa diminuisce di circa 109 milioni di euro.

Per quanto riguarda la protezione civile, segnala che le risorse del programma 8.5 sono tutte concentrate nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo pari a 1.007,8 milioni di euro (in diminuzione rispetto al consuntivo 2016, pari a 1.819,2 milioni), in gran parte (30 per cento) ascrivibili a stanziamenti in conto capitale allocati, tra l'altro, nel Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441), con una dotazione di competenza di 240 milioni, e per il rimborso di passività finanziarie (54 per cento del totale), che sono allocate nel capitolo 9500, per un importo pari a 542,6 milioni di euro, relativo a somme per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali. Nel rendiconto del MEF è presente anche il programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* con una dotazione di competenza di 2.671,2 milioni in aumento rispetto all'esercizio precedente (nel 2016 era pari a 353,1 milioni). Insistono infatti in tale programma le risorse destinate alla ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e dell'Abruzzo colpiti dal terremoto del 2009. Segnalo, altresì, lo stanziamento di 162,5 milioni di euro destinati alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia. Ricordo che tale Dipartimento è soppresso dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 86/2018 sul riordino dei Ministeri all'esame del Senato.

Passando al disegno di legge di assestamento, segnala che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per l'esercizio 2018, approvato con la L. 205/2017, reca spese iniziali per complessivi 15.059 milioni di euro in conto competenza e 15.680,2 milioni in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate rispettivamente, a 15.164,9 Meuro e a 15.787,5 Meuro.

Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 2.050,1 Meuro viene assestata a 11.835,8 Meuro.

Lo stanziamento assestato di competenza afferente al programma 14.10 *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (1.949,6 milioni) è per oltre la metà (63 per cento) allocato nel capitolo 7060 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche» avente una dotazione assestata di 1.225,3 milioni. Nel programma 14.10 i residui registrano un incremento di 2,7 miliardi, che è imputabile in larga parte proprio al citato capitolo 7060.

Quanto al programma 14.11 *Sistemi stradali, autostradali e intermodali*, che ha una dotazione definitiva di competenza di 3.593,6, gli stanziamenti maggiori si registrano nel capitolo 7002 Fondo per gli investimenti dell'Anas, istituito in attuazione dei commi da 868 a 874 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) al fine di farvi confluire tutte le risorse destinate all'ANAS. Lo stanziamento assestato di competenza di tale capitolo è pari a 3.084,2 Meuro (pari a circa l'86 per cento del totale del programma) con un volume di residui, inizialmente nullo, che si assesta a 4.091,7 milioni di euro.

Relativamente alla missione 14, segnala, inoltre, lo stanziamento di competenza assestato di 305,9 Meuro, iscritto nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze (MEF), nel programma 14.8 Opere pubbliche e infrastrutture, collocato interamente nel cap. 7464 Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica.

Nell'ambito della missione 19, fa presente che nello stato di previsione del MIT è incardinato il solo programma 19.2 *Politiche abitative, urbane e territoriali*, con uno stanziamento di competenza che viene assestato a 270,1 milioni; di questi 135,4 milioni sono imputabili al capitolo 7442 « Programma recupero edilizia residenziale pubblica comuni e IACP » (avviato dal decreto-legge 47/2014). Il programma 19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, iscritto nello stato di previsione del MEF, pari a 60 milioni, è interamente collocato nel capitolo 2099 (Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la riqualificazione delle periferie e delle aree urbane degradate.

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'esercizio 2018, approvato con la L. 205/2017, reca spese iniziali per complessivi 880,9 milioni in conto competenza e 1.276,8 milioni in conto cassa. Gli importi assestati risultano pari a 898,8 milioni (competenza) e a 1.296,3 milioni (cassa). Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 508,9 milioni viene assestata a 1.126,7 milioni, con un incremento pari a 617,7 milioni. Per quanto riguarda i singoli programmi, segnalo che il programma 18.12 *Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche*, rappresenta il programma principale della missione 18, il cui stanziamento assestato di competenza è pari a 399,8 milioni di euro. Lo stanziamento di competenza del programma 18.13 *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* è pari a 149,5 milioni di euro.

Relativamente alla missione 18, nello stato di previsione del MEF, il programma 18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile non fa registrare variazioni se non nei residui, mentre non si registrano variazioni di rilievo nel programma 18.17 Ap-

prontamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17), contenuto all'interno dello stato di previsione del Ministero della difesa, che ha uno stanziamento assestato di competenza di 463,9 Meuro.

All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono allocate le risorse del programma 8.5 *Protezione civile*, con uno stanziamento assestato di competenza di 912,9 milioni di euro e una variazione di 50 milioni riconducibile al capitolo 7441 Fondo per le emergenze nazionali, che fa registrare uno stanziamento assestato di competenza pari a 290 milioni. Nello stato di previsione del MEF è presente anche il programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* con uno stanziamento assestato di competenza di 3.176,5 milioni di euro. Quasi metà dello stanziamento è collocata nel capitolo 8005 « Somma da destinare agli uffici speciali per la città dell'Aquila » (il dato assestato in conto competenza è pari a 1.509,2 Meuro). La consistente variazione che si registra nello stanziamento di competenza è invece principalmente concentrata nel capitolo 8006 (che contiene le somme destinate alla ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016), ove tale stanziamento è incrementato di 310 milioni di euro.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di relazione all'esito dell'esame che si svolgerà in Commissione.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire nel corso dell'esame dei provvedimenti.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) si interroga sull'orientamento che la maggioranza e il Governo assumeranno di fronte a documenti di bilancio imputabili all'attività del precedente Esecutivo. Invita, pertanto, i colleghi ad esprimersi sul punto.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel precisare che il rendiconto costituisce una mera fotografia di ciò che è avvenuto lo scorso anno e che anche l'assestamento

assume valore prettamente contabile, sottolinea che sarà sua cura presentare proposte di relazione alla Commissione, aperte ai contributi che i colleghi offriranno nel corso del dibattito.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ribadisce che le posizioni delle forze politiche si espliciteranno in sede di discussione e dichiarazione di voto sulle proposte di

relazione che il collega Federico formulerà, anche a seguito della valutazione degli eventuali emendamenti presentati.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 115

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.
C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.
C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza). (Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma

8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 ed il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, con riferimento, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame degli emendamenti presentati nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità degli emendamenti, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto gli emendamenti volti ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, gli emendamenti devono essere riferiti alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e

pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricordo che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione Bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commis-

sione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva rappresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione Bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 9.30 di domani.

Invita quindi il relatore Donina a svolgere la relazione introduttiva.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, in termini generali, segnala che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2017 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive. A raffronto con l'esercizio precedente, invece, i dati di consuntivo evidenziano un peggioramento sia del saldo netto da finanziarie che del ricorso al mercato. In particolare, il saldo netto da finanziarie (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2017 un valore negativo per 29,1 miliardi di euro (1,7 per cento del PIL), con un peggioramento di circa 18 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2016 (-11,1 miliardi), dovuto al sensibile aumento delle spese finali, ed in particolare di quelle in conto capitale (oltre 20 miliardi), nettamente superiore rispetto all'incremento delle entrate finali.

Il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2017 a 271,2 miliardi (con un'incidenza sul Pil del 15,8 per cento), evidenziando un aumento rispetto al 2016 (207,1 miliardi di euro), dopo un *trend* in discesa registrato negli ultimi anni (era 260,4 miliardi nel 2014, e 257,1 nel 2015).

L'indebitamento netto (il rapporto *deficit*/PIL) per il 2017 è pari, in valore assoluto, a -33,184 miliardi, corrispondente all'1,9 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento rispetto all'anno 2016: in tale esercizio l'indebitamento è infatti risultato pari a 41.638 milioni (2,5 per cento del PIL).

L'avanzo primario è rimasto costante all'1,5 per cento del PIL nel 2015, nel 2016 e nel 2017, registrando comunque un miglioramento in valore assoluto (da 25,5 miliardi nel 2015 a 25,9 miliardi nel 2017).

Per quanto riguarda, infine, il debito pubblico, nel 2017 era pari a 2.263.056 milioni di euro (131,8 per cento del Pil), in aumento di 43.510 milioni di euro rispetto ai 2.219.546 milioni del 2016 (132,00 per cento del Pil), con una diminuzione del rapporto debito/PIL dello 0,2 per cento. Si tratta del secondo anno consecutivo di riduzione del rapporto debito/PIL, con una stabile inversione di tendenza rispetto alla ripida crescita verificatasi nel periodo 2008-2013, durante il quale il debito pubblico è passato dal 99,8 al 129,0 per cento PIL, con una crescita media annua di circa 4,2 punti percentuali.

Si sofferma quindi sui dati di competenza della IX Commissione Trasporti.

Al riguardo segnala che risultano d'interesse per la Commissione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), la missione 13 (Diritto alla mobilità) ed il programma 7.7 (Sicurezza e controllo dei mari, nella missione 7 Ordine pubblico e sicurezza).

Si segnala altresì che, nell'ambito della Missione 14 « Infrastrutture e logistica », di interesse della VIII Commissione, sono stati dal 2018 trasferiti nell'ambito del

programma « Sistemi stradali, autostradali ed intermodali » (14.11), gestito dal Dipartimento per le infrastrutture del MIT, gli stanziamenti relativi agli interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclopedonali, in particolare si tratta del Fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche e di interventi per la sicurezza della ciclabilità, nonché del Fondo per la realizzazione degli itinerari turistici a piedi denominati « cammini ». In precedenza tali interventi erano gestiti dal Dipartimento per i trasporti dello stesso MIT e risultavano inseriti nella Missione 13.6 « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale ». Gli stanziamenti previsti per il 2018 ammontano complessivamente a 73 milioni di euro, di cui 72 milioni sul capitolo 7582 (ciclovie turistiche e sicurezza della ciclabilità cittadina) ed 1 milione sul cap. 7583 (Fondo « cammini »).

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3) sono di competenza della IX Commissione, nell'ambito della missione 15 « Comunicazioni », il programma 15.5 denominato « Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico », il programma 15.8 « Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali » e il programma 15.9 « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti ». È poi confermato il programma 17.18 « Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni ».

Infine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano d'interesse i programmi 13.8 « Sostegno e sviluppo del trasporto », riferito principalmente al trasporto ferroviario, e 15.3 « Servizi postali e radiofonici ».

Analizzando in primo luogo il disegno di legge di rendiconto (A.C. 850) rileva che, per quanto riguarda gli stanziamenti complessivi per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il rendiconto 2017 prevede 13.946,5 milioni di euro con una riduzione rispetto a quanto risulta dal rendiconto 2016 che era pari a 14.559,73.

La Relazione della Corte dei conti sul rendiconto 2017, riferisce che rispetto ad un ammontare di impegni lordi pari a circa 13,9 miliardi i pagamenti totali sono stati circa 10,6 miliardi di euro, ripartibili in 8,2 miliardi per la gestione di competenza e 2,4 miliardi per la gestione dei residui. Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi, a fronte di un valore iniziale di bilancio di circa 9,7 miliardi, al termine dell'esercizio 2017, il loro valore si approssima a circa 11,8 miliardi, principalmente formati nei programmi di spesa relativi ai sistemi stradali (4,8 miliardi), alle opere strategiche (2,7 miliardi), allo sviluppo della mobilità locale (1,6 miliardi), ai sistemi ferroviari (1,3 miliardi).

Passando all'esame delle missioni e dei programmi di competenza della Commissione, per quel che riguarda gli stanziamenti della missione 13 « Diritto alla mobilità », iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, questi registrano una leggera contrazione rispetto all'anno precedente attestandosi a circa 7,752 miliardi di euro rispetto al dato di consuntivo 2016 che risultava pari a 8,001 miliardi di euro. Il dato a consuntivo è pari a 7,735 miliardi di euro.

Per quanto concerne le variazioni relative i programmi afferenti alla missione 13, per il programma 13.1 « Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale », il rendiconto 2017 indica una previsione definitiva di spesa di circa 310 milioni di euro (con un dato a consuntivo di 297,4 milioni di euro) in riduzione rispetto al rendiconto 2016 nel quale era pari a 324,93 milioni di euro. Rispetto alla previsione definitiva si rileva un'economia di 13,29 milioni di euro (sostanzialmente analoga a quella registrata nell'esercizio precedente). Anche con riferimento al programma 13.4 « Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo », si registra una riduzione delle spese rispetto al rendiconto 2016. Infatti la previsione definitiva è pari a 85,48 milioni di euro (a rendiconto la spesa è stata pari a 84,68

milioni di euro). Mentre il rendiconto 2016 presentava una spesa pari a 100,77 milioni di euro.

Con riferimento al programma « Auto-transporto e intermodalità » (13.2), la previsione definitiva pari a 338,85 milioni di euro, è sostanzialmente confermata in sede di rendiconto (337,63 milioni di euro) e risulta essere significativamente più elevata di quella risultante dal rendiconto 2016 (267,91 milioni di euro). Ricorda tuttavia che l'importo era stato ridotto di 62,103 milioni di euro in sede di previsione definitiva per il 2016.

Il programma 13.5 « Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario », che aveva uno stanziamento definitivo, sostanzialmente confermato in sede di assestamento, pari a circa 544,63 milioni di euro, registra in sede di rendiconto una spesa di 545,36 milioni di euro, anch'essa in riduzione rispetto a quanto risultava a rendiconto 2016 (714,27 milioni di euro).

Come riportato nella relazione della Corte dei conti, tale decremento è in parte ascrivibile a due tipologie di interventi per i quali non sono sussistite nel 2017 necessità di finanziamento (interventi sulla linea Milano-Verona nella tratta Treviglio-Brescia e per il miglioramento della rete ferroviaria, previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013, quale intervento già realizzato per lotti costruttivi senza ulteriore fabbisogno di risorse a copertura).

Anche il programma 13.9 « Sviluppo e sicurezza della navigazione » reca una riduzione degli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2016, che erano pari a 794,43 milioni di euro. La previsione definitiva per il 2017 è infatti pari a 724,26 milioni di euro e a rendiconto 2017 le somme riportate sono pari a 719,73 milioni di euro, quindi con una piccola economia.

Sostanzialmente in linea con il rendiconto 2016 è il programma 13.6 « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale », di gran lunga il più significativo tra i programmi all'esame della Commissione, al quale affrisce il Fondo per il contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario. La pre-

visione definitiva per il 2017 (5.748,33 milioni di euro) è infatti inferiore a quella del rendiconto 2016 (pari a 5.799,46 milioni di euro) mentre il dato di rendiconto risulta pari a 5.751,13 milioni di euro.

Con riferimento al programma 7.7, « Sicurezza e controllo dei mari », il Rendiconto 2017 registra uno stanziamento definitivo di 795,96 milioni di euro in riduzione rispetto al rendiconto 2016 (849,01 milioni di euro). Anche in tal caso il dato del rendiconto supera di poco l'importo stanziato (798,84 milioni di euro).

Passando allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il programma 15.5 « Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico » prevede un dato di rendiconto 2017 di 13,2 milioni di euro, con maggiori spese rispetto alle previsioni definitive 2017 (con 12,23 milioni di euro) e sostanzialmente in linea con il rendiconto 2016 (13,06 milioni di euro).

Con riferimento al programma 15.8 « Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali », il dato di rendiconto 2017 è pari a 94,46 milioni di euro (sostanzialmente in linea con le previsioni definitive) ma assai inferiore al dato di rendiconto 2016 che era pari a 143,69 milioni di euro.

Per quel che riguarda infine il programma 15.9 « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti », il rendiconto per il 2017 indica una spesa di 46,86 milioni di euro superiore alla previsione iniziale della legge di bilancio (pari a 43,67 milioni di euro) ma sostanzialmente in linea con il dato di rendiconto per l'anno 2016 (47,73 milioni di euro).

Per quanto concerne il programma 17.18 « Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione », il dato di rendiconto 2017 è di 9,28 milioni di euro a fronte di un dato di rendiconto 2016 pari a 10,38 milioni di euro.

Analizzando infine i programmi del Ministero dell'economia e delle finanze di interesse della Commissione, il programma 13.8 « Sostegno allo sviluppo del trasporto » registra a consuntivo 4.411,37 milioni di euro, sostanzialmente in linea con le previsioni definitive 2017, pari a 4.411,45 milioni di euro. Il consuntivo 2016 individuava stanziamenti per 3.657,77 milioni di euro. Nel bilancio 2018 l'aumento degli stanziamenti sconta gli effetti del trasferimento di risorse in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, con cui è stato ripartito il Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, che è stata imputata, per la parte della missione 13.8 sul capitolo 7122/MEF.

L'altro programma di competenza della Commissione è il 15.3 « Servizi postali e telefonici », che evidenzia uno dato di rendiconto 2017 pari a 444,09 milioni di euro in linea con lo stanziamento di bilancio e significativamente superiore al dato di rendiconto 2016 (327,1 milioni di euro).

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento C. 851, con riferimento alle previsioni relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto uno stanziamento in termini di competenza di 15,059 miliardi di euro, che il disegno di legge di assestamento aumenta a 15,164 miliardi di euro (+105,877 milioni di euro).

Segnala sin d'ora che le modifiche proposte nel disegno di legge sono di modesto importo in quanto la maggior parte delle differenze tra le previsioni di bilancio originarie e le previsioni assestate dipendono da modifiche derivanti da atti amministrativi, di cui la Commissione prende atto. Nel complesso le variazioni derivanti da atti amministrativi incidono per 97,096 milioni di euro, mentre quelle proposte dal provvedimento sono pari, a saldo, a 8,780 milioni di euro.

Facendo riferimento alle missioni e ai programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti di interesse della IX Commissione si registra per la Missione 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto » una lieve variazione in diminuzione complessivamente pari a -17,7 milioni di euro (-0,2 per cento), dagli 8.360,749 milioni di euro del bilancio iniziale 2018 ai 8.342,993 milioni di euro proposti dall'assestamento.

La diminuzione discende in massima parte dalla riduzione di 63,081 milioni di euro del programma 13.2 « Autotrasporto e intermodalità », mentre gli altri programmi sono stabili o registrano un leggero aumento. In particolare con riferimento al programma 13.6 « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale » in dipendenza di atti amministrativi è previsto un aumento di 26,446 milioni di euro, con riferimento al programma 13.1 « Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale » di 10,75 milioni di euro e per il programma 13.9 « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » di 5,743 milioni di euro.

Per quanto riguarda le sole variazioni proposte ai singoli programmi dal disegno di legge di assestamento, oggetto di deliberazione parlamentare, non si registrano interventi significativi con riferimento alla competenza, ad eccezione dei seguenti.

Nell'ambito della Missione 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto », nel programma « Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale », il disegno di legge di assestamento dispone un incremento di 1,939 milioni di euro destinato al sistema informativo della motorizzazione civile.

Con riferimento a tale programma si registrano anche alcune rimodulazioni di spesa, con variazioni compensative. In particolare vengono ridotte di 2,481 milioni di euro le risorse assegnate alla realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, destinando tali risorse al potenziamento del trasporto marittimo sullo stretto di Messina. Alla medesima finalità sono destinati 2 milioni di euro tratti dal Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016).

Le altre variazioni sono (talora di gran lunga) inferiori al milione di euro. La principale riduzione riguarda il programma 13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (-2,619 milioni di euro), con riferimento ad interventi a favore delle linee metropolitane.

Per il programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste» (7.7) il disegno di legge di assestamento 2018 propone una variazione in aumento pari a 10,56 milioni di euro relativa al funzionamento delle Capitanerie di porto cui si aggiungono 23,043 milioni di euro derivanti da atti amministrativi.

Anche con riguardo ai dati concernenti il Ministero dello sviluppo economico, il disegno di legge di assestamento prevede un lievissimo incremento degli stanziamenti relativi alle missioni e ai programmi di spesa di interesse della IX Commissione, che da 90,06 milioni di euro passano a 95,64 milioni di euro. La modesta differenza nelle previsioni è riconducibile ad atti amministrativi per circa 3,5 milioni di euro e ad interventi proposti con l'assestamento per 2 milioni di euro.

Con riferimento infine allo stato di previsione del Ministero dell'economia, la previsione assestata del programma 13.8 «Sostegno allo sviluppo del trasporto» è complessivamente pari a 5.048,17 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni iniziali di bilancio 2018 che erano pari a 4.960,8 milioni di euro. L'aumento sconta gli effetti del trasferimento delle risorse del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017).

Con riguardo alla distribuzione delle risorse si segnala una complessiva rimodulazione, con variazioni compensative sul capitolo 7122, delle spese relative agli investimenti ferroviari: in particolare si prevede la riduzione di 100 milioni di euro relativamente al finanziamento delle tratte Brescia-Verona-Padova e Frasso Telesino-Apice-Orsara, l'incremento di 700 milioni di euro delle somme destinate al finanziamento della rete tradizionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 266 del 2005, e il contestuale azzeramento

del contributo in conto impianti riconosciuto a Ferrovie dello Stato italiane pari a 600 milioni di euro. La destinazione specifica delle risorse per l'infrastruttura ferroviaria sarà comunque individuata con il nuovo contratto di programma 2017-2021.

Nel medesimo stato di previsione, per il programma 15.3 «Servizi postali e telefonici», lo stanziamento iniziale della legge di bilancio 2018, pari a 321,6 milioni di euro, è aumentato, in ragione di atti amministrativi, a 343,28 milioni di euro.

In conclusione, sulla base dei dati sopra riportati, si riserva per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, di formulare le relazioni sulla base degli eventuali contributi che perverranno dalla discussione.

Diego SOZZANI (FI) sottolinea come i provvedimenti in esame, sebbene illustrati con precisione nella relazione appena svolta dal collega Donina, evidenzino solo i dati relativi alla gestione contabile delle risorse finanziarie di competenza nonché le rimodulazioni che riguardano i programmi di spesa di interesse della IX Commissione trasporti. Al riguardo ritiene che sarebbe auspicabile poter associare tali informazioni prettamente quantitative all'esposizione delle linee programmatiche da parte del ministro Toninelli, la cui audizione non è ancora stata fissata in una data precisa.

Raffaella PAITA (PD) concorda con le considerazioni svolte dal collega Sozzani circa l'importanza di poter esaminare i disegni di legge in materia di rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato, alla luce delle linee di indirizzo del Governo e segnatamente del ministro Toninelli. Ricorda, in proposito, come nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza vari gruppi abbiano segnalato l'urgenza di fissare la data dell'audizione prevista sulle linee programmatiche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di affrontare le problematiche più urgenti.

Luciano PIZZETTI (PD) sottolinea come i provvedimenti in esame debbano in

realtà essere imputati alla gestione del precedente Governo e che, per quanto concerne il disegno di legge di assestamento sulle parti di competenza della IX Commissione Trasporti, le rimodulazioni proposte siano di limitata entità. Anche la relazione della Corte dei conti non ha rilevato profili problematici di rilievo. Ribadisce in ogni caso l'urgenza di fissare l'audizione sulle linee programmatiche del ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di garantire un corretto svolgimento del confronto fra Governo e Parlamento e di conoscere le priorità di intervento che il ministro Toninelli intende attuare.

Carlo FIDANZA (FdI), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, sollecita l'audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti e rivolgendosi al sottosegretario di Stato Michele Dell'Orco, si chiede se vi siano specifiche osservazioni di merito che il Governo voglia condividere con la commissione sui provvedimenti in esame.

Il sottosegretario di Stato Michele DELL'ORCO evidenzia come nel disegno di legge sull'assestamento, per le parti di competenza, siano disposte solo rimodulazioni di scarsa entità sulle quali non ritiene di avere particolari precisazioni da aggiungere. Le decisioni rilevanti sono infatti rimesse alla manovra di fine anno.

Con riferimento alla richiesta di audizione del ministro Toninelli, assicura che essa si svolgerà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli impegni istituzionali del ministro.

Andrea ROMANO (PD) ritiene che sarebbe opportuno fornire maggiori precisazioni circa la data prevista per lo svolgimento dell'audizione del ministro.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ricorda come la questione dei tempi relativi all'audizione del ministro sia stata discussa ampiamente nella recente riunione dell'Ufficio di presidenza. Con particolare riferimento ai provvedimenti di rendiconto e

assestamento del bilancio dello Stato sui quali la Commissione deve approvare la relazione di competenza, ritiene essi non presentino particolari profili problematici, per quanto attiene agli ambiti di interesse.

Diego SOZZANI (FI), nel preannunciare che il suo gruppo intende presentare gli emendamenti direttamente alla V Commissione Bilancio, giudica del tutto insoddisfacente l'intervento svolto dal rappresentante del governo.

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che i Gruppi concordano nel fissare il termine per la presentazione presso la Commissione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento è fissato per le ore 9.30 di domani, mercoledì 18 luglio.

In ogni caso, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, essendo ammissibili soltanto gli emendamenti volti ad apportare modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge di assestamento, devono ritenersi ammissibili esclusivamente gli emendamenti alle voci di spesa oggetto di votazione parlamentare, vale a dire ai programmi di spesa, che contengono al loro interno capitoli rimodulabili. Gli emendamenti che comportano una maggiore spesa devono essere compensati da corrispondenti diminuzioni di spesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

Atto n. 31.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (Atto n. 31).

Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 luglio. Segnala che in data 11 luglio 2018 la Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha espresso sul provvedimento i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Raffaella PAITA (PD) si riserva di intervenire nel merito del provvedimento in esame, al termine dello svolgimento delle previste audizioni in calendario per la giornata di giovedì 19 luglio, che potranno fornire utili elementi informativi per valutare l'impatto del recepimento della direttiva europea nel settore della navigazione interna.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 14.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.
C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.
C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8,

del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella n. 2, (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero dello sviluppo economico, Tabella n. 3, (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », Tabella n. 7, (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Tabella n. 13, (limitatamente alle parti di competenza).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 10 di domani.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, ricorda che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Si tratta quindi, al pari del disegno di legge di assestamento, di una pubblica ricognizione dei saldi.

Desidera al proposito fare una premessa alla sua relazione. Quest'anno i disegni di legge di rendiconto e assestamento sono stati predisposti dal Governo uscente, sostenuto da una maggioranza diversa da quella che sostiene il Governo in carica. Osserva che, anche se non si può concordare, come è ovvio, su valutazioni di carattere politico fatte dal Governo uscente, in questo caso ci si trova di fronte a una mera e ineccepibile ricognizione di dati.

Passa a prendere in esame il contenuto del disegno di legge di rendiconto.

Rileva che, per quanto concerne il Ministero dello sviluppo economico, nell'anno 2017, gli stanziamenti di spesa complessivi iniziali di competenza iscritti nel bilancio di previsione ammontano a 4.548,9 milioni di euro. Gli stanziamenti complessivi definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 7.144,1 milioni di euro, con una variazione in aumento di 2,6 miliardi, vale a dire il 57,1 per cento in più rispetto alle previsioni iniziali. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 269,8 milioni di euro, le spese finali del Ministero risultano inizialmente pari a 4.279,1 milioni di euro e quelle definitive ammontano a 6.874,3 milioni di euro. Le spese finali definitive del medesimo Ministero sono quindi l'1,1 per cento della spesa finale definitiva del bilancio statale nell'anno 2017. La variazione in aumento delle dotazioni di competenza del Ministero – pari come detto a circa 2,6 miliardi – è principalmente ascrivibile a decreti Ministeriali di trasferimento delle risorse a seguito dell'adozione di provvedimenti legislativi in corso d'anno. Si segnala altresì nel 2017 una diminuzione degli stanziamenti definitivi finali di competenza, pari al 3,7 per cento in meno, e degli impegni, il 2,9 per cento in più, rispetto all'anno 2016. Rileva poi il dato dei residui di nuova formazione nell'anno 2017 pari per il 2017 a 1.635,3 milioni di euro e, quindi, in sensibile riduzione rispetto all'anno 2016, in cui erano pari a 2.789,9 milioni di euro. Per ciò che concerne i residui provenienti dagli esercizi pregressi, essi, a

consuntivo 2017, corrispondono solo a somme impegnate ma non pagate e sono pari a 1.563,9 milioni di euro, per l'89 per cento di conto capitale. Per ciò che riguarda invece in corso d'anno lo smaltimento dei residui provenienti dagli esercizi pregressi, i pagamenti in conto residui sono stati pari a 2,2 miliardi di euro, rispetto ai circa 4 miliardi di residui pregressi. Le economie sono state circa di 205,8 milioni. La spesa del Ministero dello sviluppo economico è prevalentemente di conto capitale. Questa assorbe infatti l'86,7 per cento della spesa finale del Ministero e risulta pari a circa 6 miliardi di euro, in riduzione del 4,8 per cento rispetto all'anno 2016. La spesa di natura corrente assorbe il residuo 13,3 per cento degli stanziamenti finali del Ministero. Essa è pari a 911,5 milioni in aumento del 5 per cento rispetto all'anno 2016. Per quanto attiene al conto capitale, la spesa è composta, in parte preponderante, dai contributi agli investimenti alle imprese. Essi costituiscono il 58 per cento della spesa finale del Ministero, essendo pari nel 2017 a 3,98 miliardi di euro, e sono in diminuzione del 19,4 per cento rispetto all'anno 2016, in cui erano pari a 4,94 miliardi. I contributi agli investimenti alle imprese sono per la gran parte allocati nella Missione 1 « Competitività e sviluppo delle imprese » ed in particolare, per circa 3,3 miliardi di euro, nel programma 1.5, nel quale sono iscritte le risorse dell'Obiettivo « Partecipazione al Patto Atlantico e programmi europei aeronautici, navali, aerospaziali e di elettronica professionale ». Tale Obiettivo, che assorbe da solo il 52,1 per cento delle spese finali del Ministero, non è qualificato dalle Note integrative al Rendiconto generale dello Stato come strategico per il Ministero, in quanto le relative risorse sono essenzialmente gestite da altre amministrazioni, in particolare l'amministrazione della difesa. Rileva il programma 1.7, contenente interventi di incentivazione del sistema produttivo per 659,1 milioni di euro, nell'ambito del quale sono iscritte le risorse del Fondo di garanzia per le PMI (cap. 7345) e quelle per la cosiddetta « Nuova Saba-

tini » (cap. 7489). Per ciò che attiene alla parte corrente, l'incremento degli stanziamenti rispetto all'anno 2016 è principalmente ascrivibile ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, che passano da 176,1 milioni nel 2016 a 272,6 milioni nel 2017.

Nello specifico, nell'anno 2017 l'attività del Ministero risulta articolata su sette missioni, di cui quattro (11,15,17,32) condivise con altri Ministeri. I programmi complessivamente sono 17, uno in meno del 2016. La Missione « Fondi da ripartire », con il relativo Programma « Fondi da assegnare » non trova infatti più allocazione all'interno dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico a decorrere dall'anno 2017. Le risorse un tempo iscritte sotto di essa sono state riallocate nella Missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », Programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » (32.3). Ciascun programma è assegnato ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Come già accennato, la Missione 1 « Competitività e sviluppo delle imprese », numerata Missione 11 nel bilancio dello Stato e condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è la Missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero. Su essa insiste la gran parte degli stanziamenti di competenza del Ministero dello Sviluppo economico, l'86,2 per cento. La gran parte delle risorse della Missione Competitività iscritta nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è concentrata sul Programma 1.1 « Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo ». Le risorse di tale programma sono, in parte preponderante, come sopra accennato, contributi agli investimenti alle imprese (3,3 miliardi) e interessano il capitolo 7420 Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per 347,3 milioni di euro, il capitolo 7421 relativo agli interventi agevolativi per il settore aeronautico per 1,1 miliardi, il capitolo 7485 riguardante gli interventi per

lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM per 747,3 milioni, e il capitolo 7423 relativo agli interventi per i settori industriali ad alta tecnologia, per 372,9 milioni di euro. Tali capitoli assommano stanziamenti definitivi di competenza per un importo pari a circa 2,6 miliardi. Il Programma 1.3 « Incentivazione del sistema produttivo » è il secondo per consistenza finanziaria con stanziamenti definitivi pari a 1,6 miliardi di euro circa. Si tratta del programma le cui dotazioni iniziali di competenza, pari a 246 milioni, risultano maggiormente incrementate nel corso dell'esercizio finanziario 2017, vale a dire 1,3 miliardi in più. L'incremento ha riguardato, per la gran parte, la spesa di conto capitale iscritta sul programma. Si ricorda che all'interno del programma in questione vi sono, tra le altre, le risorse destinate ad alimentare il Fondo crescita sostenibile (gestito fuori bilancio) e il Fondo di garanzia per le PMI. Tra i principali capitoli che hanno registrato, con decreti ministeriali di trasferimento delle risorse, variazioni in corso d'anno si segnalano: il capitolo 7342, concernente il Fondo per la competitività e lo sviluppo (+170,3 milioni); il capitolo 7383, concernente le risorse del Fondo rotativo crescita sostenibile (+ 607,5 milioni); le somme da assegnare al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per circa 326,6 milioni (cap. 7345); i capitoli 2310 e 2320, concernenti le agevolazioni contributive in favore delle imprese situate nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016 (+194,5 milioni).

Alla Missione 1, segue, per consistenza finanziaria, la Missione 4 « Energia e diversificazione delle fonti energetiche », di competenza esclusiva del Ministero dello Sviluppo economico, alla quale è assegnato il 5,7 per cento degli stanziamenti definitivi del Ministero, in riduzione rispetto all'anno 2016. Il Programma più consistente della Missione 4 è il Programma 4.2. »Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca e sviluppo sostenibile» che assomma a circa 360,3

milioni di euro. I macro obiettivi del programma, essenzialmente riconducibili alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso la diversificazione delle fonti, il sostegno all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili, sono sostenuti da risorse provenienti dalle aste per le quote CO₂ riassegnate alla spesa del Ministero, nella misura fissata dalla legge, su ciascuno dei due capitoli interessati: si tratta del capitolo 3610 « Rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica – meccanismo di reintegro nuovi entranti » e del capitolo 7660 « Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica ». Da segnalare, infine, per rilevanza finanziaria, la Missione 3 « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo », di competenza esclusiva del Ministero dello Sviluppo economico, alla quale è assegnato il 3,9 per cento degli stanziamenti del Ministero, articolata su due programmi, riguardanti uno la politica commerciale in ambito internazionale, l'altro il « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del « *Made in Italy* », sul quale risulta stanziata la quasi totalità delle risorse della Missione, vale a dire 275 milioni di euro. Tra gli obiettivi strategici del Programma rientrano le somme per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano straordinario del « *Made in Italy* ». La spesa di tale programma è in prevalenza costituita da contributi agli investimenti (169 milioni di euro) e da trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (91,7 milioni), in particolare, all'ICE Agenzia (capitoli 2532 e 2535).

Passa ad analizzare missioni e programmi di interesse della X Commissione iscritti in altri stati di previsione.

La Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » è condivisa, come già accennato, tra Ministero dello Sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze e vede iscritti presso quest'ultimo Ministero due programmi (sui sette complessivi della Missione): il Programma « In-

centivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)» e il Programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)». La Missione assorbe il 2,6 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. I programmi in questione hanno un peso rilevante all'interno della Missione « Competitività e sviluppo delle imprese », assorbendone circa il 71,8 per cento degli stanziamenti. In particolare, il Programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità », il più consistente dal punto di vista finanziario, contiene risorse destinate a versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per la devoluzione di crediti di imposta a imprese e cittadini. Il Programma « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno » contiene somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno tra cui i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (capitolo 1900). Sono altresì comprese le somme destinate al Fondo per la copertura della garanzie dello Stato a favore di Sace S.p.A. per le operazioni riguardanti settori strategici e connesse a rischi non di mercato (capitolo 7401), il Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato (capitolo 7590). Si richiama infine, la Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale », prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a decorrere dal 2015 iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma, « Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali ». Le risorse del programma sono iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (capitolo 8000), che espone a consuntivo 2017 una dotazione definitiva di competenza di 4.123,1 milioni di euro, interamente impegnati, lo 0,7 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito

della Missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca di base e applicata », il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è dotato a consuntivo 2017 di 96,5 milioni, totalmente impegnati e pagati.

Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione, sono allocati nella Missione « Ricerca e Innovazione » Programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata », condivisa dal Ministero dell'istruzione università e ricerca con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente. Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti: il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica », una parte del quale riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa; il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.

Come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, la missione 31 « Turismo » e il sotteso programma « Sviluppo e competitività del turismo » sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La missione Turismo » è rappresentata dall'unico programma « Sviluppo e competitività del turismo ». Le dotazioni di competenza del programma a consuntivo 2017 sono pari a 46,4 milioni di cui 39,8 pagati. Ricorda al proposito che il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, ha ulteriormente trasferito le competenze in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quel che concerne il disegno di legge di assestamento 2018, ricorda, in premessa che la disciplina della legge di assestamento di bilancio dello Stato è

contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica, la legge n. 196 del 2009. Nella relazione farà riferimento alle sole parti del disegno di legge di assestamento 2018 di interesse della X Commissione. Si tratta dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (Tabella 3), nonché del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2), nel quale risulta iscritta quota parte della Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11); del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nella cui Missione «Ricerca e innovazione», Programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» (17.22) risultano iscritti i capitoli di spesa concernenti il PRORA e l'Agenzia spaziale europea; del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, nel cui stato di previsione risulta iscritta la Missione (31) «Turismo».

Per quel che concerne il Ministero dello sviluppo economico, la dotazione iniziale di competenza dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2018, approvato con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca complessivi 5.601,7 milioni di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero sono pari a 5.856,7 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 255 milioni di euro rispetto alla dotazione di competenza iniziale, corrispondente al 4,6 per cento in più. Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio ammontano invece a 6.687,7 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 7.033,6 milioni di euro con un aumento di 345,9 milioni di euro. I residui presunti, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti da Rendiconto generale dello Stato al 31 dicembre 2017, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative nel frattempo intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. I residui, pertanto, passano dagli iniziali 624,3 milioni di euro a 3.150,4 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 379,5 milioni di euro, le spese finali del Ministero ammontano inizialmente a 5.222,2 milioni di euro e

quelle definitive a 5.477,3 milioni di euro, che corrisponde allo 0,9 per cento della spesa finale dell'intero bilancio statale. Le variazioni alle previsioni iniziali di spesa sono riconducibili a due ordini di fattori. Il primo riguarda tutte le variazioni introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio – maggio 2018. Il secondo si riferisce alle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la citata legge n. 205 del 2017 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime. In particolare, per ciò che concerne le variazioni per atto amministrativo esse sono pari complessivamente a 245,1 milioni di euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Ricorda che le variazioni per atto amministrativo sono determinate dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio, oppure dall'applicazione di procedure previste dalla normativa contabile. Le variazioni per atto amministrativo registrate dal disegno di legge di assestamento sono quelle intervenute fino alla data del 31 maggio 2018. Dunque, il disegno di legge di assestamento in esame ancora non contabilizza gli effetti – cioè le variazioni per atto amministrativo – determinati dai provvedimenti legislativi intervenuti successivamente. Le variazioni per atto amministrativo registrate dal disegno di legge di assestamento in esame, che hanno inciso sullo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, determinandone un incremento di complessivi 245,1 milioni di euro in termini di competenza e cassa, sono le seguenti: la riassegnazione ai capitoli della spesa di somme versate all'entrata di pertinenza del Ministero, per un importo di 38,2 milioni di euro; la riscrittura di somme cadute in perenzione dal punto di vista amministrativo, ma riscritte in bilancio perché comunque dovute dal punto di vista giuridico, per 184,4

milioni di euro; la riassegnazione ai capitoli della spesa di cedolino unico di somme versate all'entrata per 0,2 milioni di euro con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, per 22,3 milioni di euro. Le proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento consistono in un aumento di circa 10 milioni di euro, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. In particolare, secondo quanto emerge dalla Nota illustrativa, le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla maggiore consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Procedendo ad una più approfondita analisi delle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, segnala i seguenti programmi di spesa, sottesi alla Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11) : – il Programma « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo » (11.5), che registra la variazione in aumento della spesa, proposta dal disegno di legge di assestamento, pari, in termini di competenza, a 2,9 milioni di euro; – il programma « Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà » (11.10), con una variazione in aumento pari a 1,6 milioni di euro. Si segnala altresì il Programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » (32.2) sotteso alla Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (32), con una variazione in aumento pari a 3,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda ulteriori programmi di interesse della X Commissione, nel disegno di legge di assestamento, si segnala la citata Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11), condivisa tra Ministero dello svi-

luppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze, con i Programmi « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno » (11.8) e « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » (11.9), missione che ha subito sia variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno sia variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento in esame. La Missione reca per il 2018 previsioni assestate pari a 19,8 miliardi di euro, di 163 milioni superiore alla previsione iniziale di competenza in dipendenza delle variazioni per atti amministrativi intervenute. Si richiama poi, la citata Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » (28), a decorrere dal 2015 iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. Le risorse della missione sono pressoché interamente assorbite dal cap. 8000 relativo alle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le principali variazioni in aumento (222,4 milioni di euro in più) in conto competenza sono in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno. Dunque, le previsioni assestate per il 2018 concernenti la Missione in questione si attestano a 5,1 miliardi di euro (rispetto ai circa 4,9 miliardi iniziali). Nella Missione « Ricerca e innovazione », programma Ricerca di base e applicata (17.15), il relativo capitolo 7380 concernente le somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, non registra variazioni – né per atto amministrativo, né per il disegno di legge di assestamento), mantenendo uno stanziamento per il 2018 di 93,6 milioni di euro. Si segnalano inoltre i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione, allocati nella Missione condivisa « Ricerca e Innovazione » (17). Prima di tutto il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica che non subisce variazioni in conto competenza, né in dipendenza di atti amministrativi, né per il disegno di legge di assestamento, mantenendo l'iniziale stanziamento di 21,7 milioni di euro per il 2018. Rileva poi il

capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Anche la dotazione di competenza di tale capitolo non subisce variazioni attestandosi su 176 milioni di euro per il 2018. La Missione 31 « Turismo », infine, subisce una limitata variazione in aumento, proposta con il disegno di legge in esame, pari a circa 100 mila euro. Le previsioni per il 2018 passano dunque da 46,8 milioni a 46,9 milioni di euro.

Luca CARABETTA (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

125

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 9.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.

C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante « Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2017 » e del disegno di legge recante « Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », per le parti di competenza.

Si tratta dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Ricorda che l'esame dei provvedimenti si conclude con l'approvazione di relazioni alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

Comunica che nella seduta odierna si svolgerà la relazione introduttiva e si avvierà l'eventuale dibattito sui provvedimenti in titolo, mentre il seguito dell'e-

same e la sua conclusione avranno luogo nella seduta prevista per domani, mercoledì 18 luglio.

Ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, essendo ammissibili soltanto gli emendamenti volti ad apportare modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge di assestamento, devono ritenersi ammissibili esclusivamente gli emendamenti alle voci di spesa oggetto di votazione parlamentare, vale a dire ai programmi di spesa, che contengono al loro interno capitoli rimodulabili. Gli emendamenti che comportano una maggiore spesa devono essere compensati da corrispondenti diminuzioni di spesa.

Ricorda peraltro che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente presso la Commissione Bilancio e che, qualora fossero presentati in questa sede, saranno nuovamente esaminati dalla Commissione Bilancio.

Avverte, infine, che, se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento potrebbe essere fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 18 luglio.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), *relatore*, iniziando la relazione introduttiva del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, ricorda che, in base agli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica, esso è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all'obbligo, previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria e costituisce, pertanto, un importante momento di verifica, da parte delle Camere, dell'andamento delle diverse politiche di settore.

Nell'anno 2017, le linee di intervento del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali hanno fatto riferimento a tre macro-aree che ricomprendono: le politiche previdenziali, volte al coordinamento e all'applicazione della normativa in materia di contributi e di trattamenti pensionistici; le politiche per l'occupazione e la tutela del lavoro; le politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, nonché all'integrazione e all'inclusione delle fasce deboli della popolazione (rientranti però queste ultime, prevalentemente, nell'ambito di competenza della XII Commissione).

Il Ministero ha gestito risorse per un ammontare pari a 123,3 miliardi di euro in termini di stanziamenti definitivi di competenza, in lieve diminuzione rispetto al precedente esercizio, destinati in massima parte al trasferimento all'INPS per l'attività di previdenza e assistenza proprie dell'Istituto.

Le risorse allocate nel 2017 nello stato di previsione del Ministero sono destinate ad attuare dodici programmi facenti parte di cinque missioni, tutte condivise con lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta di: missione n. 24 « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia », missione n. 25 « Politiche previdenziali », missione n. 26 « Politiche per il lavoro » e missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », alle quali si affianca la missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche ».

Quanto all'andamento degli stanziamenti nel corso della gestione, segnala che le risorse inizialmente assegnate al Ministero con la legge di bilancio ammontavano a 123,4 miliardi (+0,1 per cento rispetto allo stanziamento definitivo, pari, come detto, a 123,3 miliardi). Il dato finale è la risultante di variazioni in aumento e in diminuzione, avvenute nel corso dell'esercizio.

Le variazioni in diminuzione sono state apportate, in massima parte, con decreti ministeriali e hanno riguardato le missioni

« Politiche previdenziali » (cap. 2539) e « Diritti sociali, politiche sociali e famiglie » (cap. 2401).

Le variazioni in aumento hanno interessato soprattutto la missione « Politiche per il lavoro » (cap. 2230 e 2402) e sono state introdotte con il provvedimento di assestamento del bilancio.

Confrontando gli stanziamenti definitivi di competenza con quelli del precedente esercizio, si rileva una leggera flessione (0,4 per cento).

Confermando le caratteristiche riscontrate negli esercizi già trascorsi, la spesa finale primaria del Ministero è formata per la quasi totalità dello stanziamento da spesa corrente, che rappresenta oltre il 99,9 per cento del totale. Quest'ultima, rispetto al 2016, diminuisce leggermente, mentre risulta in aumento del 15,2 per cento la spesa in conto capitale, aumento dovuto principalmente al programma « Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro ».

Per quanto attiene all'incidenza delle diverse missioni di spesa, segnala, per la parte di specifico interesse della XI Commissione, che circa il 65,5 per cento delle risorse assegnate al Ministero, pari a 80,8 miliardi di euro, riguarda la missione « Politiche previdenziali », il cui peso sul totale della spesa registrata dallo stato di previsione aumenta rispetto all'esercizio 2016.

Gli stanziamenti per le « Politiche per il lavoro », che rappresentano il 9,3 per cento del Ministero, risultano in diminuzione rispetto all'anno precedente del 24 per cento ed ammontano, nel 2017, a 11,5 miliardi di euro.

Infine, la spesa destinata alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » ha avuto uno stanziamento definitivo di 30,9 miliardi, quasi interamente dedicato (74,5 per cento) al trasferimento all'INPS delle risorse necessarie all'erogazione degli interventi assistenziali di competenza dello Stato (assegno sociale, invalidità civile, indennità di accompagnamento, e via dicendo).

Con riferimento alle singole missioni, premesso che gli interventi ricompresi in quelle riguardanti diritti sociali, politiche sociali e famiglia, nonché immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, sono prevalentemente di competenza della XII Commissione, segnala che la Missione 25 « Politiche previdenziali » è la più rilevante in termini finanziari del Ministero e si esplica nell'unico programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », che assorbe, con uno stanziamento definitivo di competenza di 80,8 miliardi, il 65,5 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione del Ministero stesso.

La missione ha fatto registrare impegni per 92.343 milioni di euro e pagamenti per 86.953 (10,8 per cento degli impegni e 10,4 per cento dei pagamenti complessivi), destinati per la maggior parte, al finanziamento del programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali ».

Quasi la totalità delle somme è costituita da trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (trasferimenti all'INPS), che, come accennato, rappresenta la quasi totalità della spesa finale primaria (99,5 per cento). Nel 2017, la spesa finale primaria di tale missione è aumentata, rispetto al 2016, dell'1,7 per cento. La spesa per la previdenza si è attestata nel 2017 su un valore pari a 304 miliardi (+1,6 per cento rispetto al 2016), valore corrispondente al 15,4 per cento del prodotto interno lordo. Le pensioni in senso stretto hanno avuto un costo pari a 264 miliardi (+1,2 per cento).

Nel corso del 2017, inoltre, il Ministero ha gestito le operazioni relative alla cd. « ottava salvaguardia », disposta con legge di bilancio per il predetto anno, che, nelle previsioni, avrebbe dovuto riguardare circa 30.000 lavoratori. Più specificamente, i dati di consuntivo, aggiornati al mese di novembre 2017, evidenziano, a fronte di oltre 35.000 domande presentate, l'accoglimento di 13.837 richieste (il 45 per cento del limite numerico massimo stabilito dalla legge). Complessivamente, le otto operazioni di salvaguardia sinora attivate

hanno visto poco più di 142.000 certificazioni positive, a fronte di un numero ipotizzato di oltre 203.000, e la liquidazione anticipata di 114.247 trattamenti.

Ulteriori interventi in campo previdenziale sono stati inoltre effettuati con la legge di bilancio per il 2017, volti ad accrescere i redditi da pensione meno elevati (cd. « quattordicesima mensilità »), ovvero a mitigare il rigore delle norme contenute nella legge Fornero (rimozione delle penalità in caso di pensionamento anticipato, anticipo pensionistico per i lavoratori precoci, cumulo gratuito dei periodi contributivi maturati presso diverse gestioni, Anticipo pensionistico-Ape volontario e Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA). Di tali interventi, la più rilevante in termini di impatto sulla finanza pubblica è l'Ape sociale, introdotto in via sperimentale per il periodo maggio 2017-dicembre 2018, consistente nell'erogazione di un'indennità di importo pari a quello della rata di pensione mensile maturata al momento dell'accesso anticipato alla prestazione (fino ad un massimo di 1.500 euro), destinato a durare fino alla maturazione dei requisiti previsti per la corresponsione del trattamento ordinario. Per quanto attiene a tale istituto, risultano accolte (fonte INPS) 17.683 domande (il 45 per cento di quelle presentate).

Per quanto riguarda la Missione 26 « Politiche per il lavoro », che – come nota la Corte dei conti – identifica l'attività più significativa del Ministero, che meglio ne connota il ruolo istituzionale, la quasi totalità degli stanziamenti è assorbita dal programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione », che ha una dotazione pari a circa 10,7 miliardi di euro, a fronte dei circa 11,5 destinati alla missione, che rappresentano il 9,3 per cento del bilancio del Ministero e risultano in diminuzione, rispetto al 2016, del 24 per cento.

Le politiche passive si sono incentrate nel 2017 nella gestione del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali. Secondo i dati comunicati dal Ministero, nel 2017 le erogazioni della NASpI sono state 2.926.000, riferite a 2.466.563 beneficiari

per un costo totale di 4,8 miliardi, onere stimato per l'intero esercizio sulla base di una puntuale valutazione dell'andamento della spesa.

Dal maggio 2017 è stata avviata una sperimentazione relativa all'Assegno di ricollocazione nei confronti di 28.000 titolari di NASpI, in vista della entrata a regime dell'istituto a partire dal 2018. Secondo quanto riportato dal Ministero, ipotizzando diverse percentuali di adesione a regime e applicando un tasso medio di successo occupazionale, la spesa prevista per il 2018 oscilla tra i 75,8 e 151,6 milioni per anno. Le richieste volte all'ottenimento della DIS-COLL sono state 20.577, di cui 13.000 accolte, per un numero di beneficiari pari a 12.850. La spesa per la DIS-COLL è stata di 43 milioni (cap. 2402). A fronte della istituzione dell'ASpI prima e della NASpI poi, la spesa connessa alla cassa integrazione in deroga è progressivamente diminuita dal 2013 al 2016. La misura è stata definitivamente abolita a partire dall'esercizio 2017, con conseguente progressivo abbattimento delle risorse impegnate negli anni, sia per quanto riguarda le concessioni e proroghe ministeriali, sia per quanto riguarda gli interventi a livello regionale.

Inoltre, le politiche passive del lavoro si sono avvalse, come nei precedenti esercizi, delle risorse stanziati nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (cap. 2230), pari a 585,3 milioni di euro.

Il capitolo presenta un rilevante ammontare di residui passivi mantenuti in bilancio a termine dell'esercizio, conseguente ai ritardi nella rendicontazione da parte degli enti destinatari, che viene effettuata negli anni successivi rispetto a quelli degli esercizi in cui vengono assunti gli impegni. Al riguardo, il Ministero ha richiesto agli Enti previdenziali di trasmettere nell'anno di competenza, per ogni singolo intervento finanziato, sia la previsione annuale di spesa, sia i c.d. « preconsuntivi », per poter effettuare un costante monitoraggio della spesa sostenuta, anche al fine di allineare le risorse in relazione ai reali fabbisogni. Tale monitoraggio ha avuto come conseguenza l'effettuazione di

undici disimpegni, relativi ad attività non svolte, per un totale di 315,3 milioni rimasti nella disponibilità del capitolo per finanziare interventi diversi. Segnala che, in proposito, la Corte dei conti ha più volte sottolineato l'opportunità di una revisione del dimensionamento e della ripartizione del capitolo 2230, da effettuare sulla base di una rivalutazione all'attualità, della necessità dei diversi interventi risalenti nel tempo e di un'aggiornata quantificazione delle risorse necessarie a ciascuna linea d'azione. Nel 2017 tra le gestioni a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione, particolarmente complessa inoltre si è rivelata l'attività di finanziamento alle Regioni ed agli Enti locali per lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili attraverso procedure di stabilizzazione.

Ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2017 le attività di competenza della Direzione Generale per l'attività ispettiva e delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e, in particolare quelle relative al programma « Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro », sono state trasferite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro-INL, istituito ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. L'INL ha operato con 2.832 unità di personale trasferite dal Ministero, di cui 2.100 effettivamente adibite all'attività ispettiva, alle quali vanno aggiunti il gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro (391 unità), 1.182 ispettori dell'INPS e circa 300 dell'INAIL. Le visite ispettive sono state oltre 160.000, numero inferiore a quello del 2016, ma superiore del 3 per cento all'obiettivo indicato nella convenzione con il Ministero. Le aziende irregolari sono state oltre 103.000, con un numero di lavoratori irregolari di 253.000, di cui 48.000 completamente in nero. Il recupero dei contributi e dei premi evasi è stato di 1,1 miliardi di euro, mentre le sanzioni effettivamente introitate nell'anno ammontano a 75 milioni, cui vanno aggiunti 5,5 milioni di euro versati dagli interessati per ottenere la revoca dei provvedimenti di sospensione delle attività.

In materia di politiche attive del lavoro, l'attività dell'ANPAL, succeduta al Ministero nei relativi compiti, si è incentrata, in particolare, nella prosecuzione del progetto « Garanzia giovani », finanziato attraverso l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo. Al 1° gennaio 2018, i soggetti registrati nell'ambito del progetto, in progressivo costante aumento, erano 1.256.431. I soggetti effettivamente presi in carico risultavano essere 995.000 (il 78,6 per cento dei registrati). Tra questi ultimi, un'alta percentuale appartiene ad un profilo elevato che evidenzia difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro attraverso i canali tradizionali. Il 55 per cento dei presi in carico è stato avviato a un intervento di politica attiva. Le misure effettivamente erogate – talvolta più di una nei confronti del medesimo soggetto – sono state principalmente il tirocinio extracurricolare (attivato nel 60 per cento degli interessati), seguito dalla formazione e dal ricorso ad incentivi occupazionali. Pressoché residuali gli altri istituti (servizio civile, autoimprenditorialità, apprendistato). Quasi la metà dei giovani che hanno completato il percorso ha avuto uno sbocco occupazionale nei sei mesi successivi. L'ingresso nel mondo del lavoro è avvenuto nel 40 per cento dei casi con un contratto di apprendistato; nel 22,5 per cento con contratto a tempo indeterminato.

Infine, la missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » ha evidenziato impegni per 32.084 milioni di euro e pagamenti per 31.318 milioni (il 3,8 per cento sia per gli impegni che per i pagamenti), destinati per lo più al finanziamento del programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva ».

Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti a materie di competenza della XI Commissione, presenti nell'ambito della Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, vengono in rilievo in particolare gli stanziamenti della Missione 25 « Politiche pre-

videnziali», pari a 11,5 miliardi di euro, con particolare riguardo al cap. 7301 (Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con uno stanziamento definitivo di 70 milioni di euro sia in termini di competenza sia di cassa); al cap. 2148 (Contribuzione aggiuntiva all'INPS – ex gestione INPDAP a carico delle amministrazioni statali, con uno stanziamento definitivo di 10.800 milioni di euro in termini sia di competenza sia di cassa); al cap. 2156 (Intervento contributivo per i fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti, con uno stanziamento definitivo di 50.398,5 milioni di euro in termini sia di competenza sia di cassa).

Riguardo al disegno di legge di assestamento per il 2018, ricorda preliminarmente che si tratta dello strumento attraverso il quale il Governo propone gli aggiornamenti delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e di cassa, alla luce dell'aggiornamento del quadro macroeconomico alla base del Documento di economia e finanza, presentato lo scorso mese di aprile, della disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività, nonché della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Le variazioni proposte dal provvedimento in esame integrano le variazioni di bilancio adottate tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno in corso e, tenendo conto degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l'approvazione della legge di bilancio 2018, forniscono le previsioni assestate per il corrente esercizio finanziario.

Nell'ambito della flessibilità prevista dalla normativa contabile (e nei limiti dei saldi programmatici di competenza e di cassa definiti con la legge di bilancio), con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche tra unità di voto diverse, ferma restando, anche in assesta-

mento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Come si legge nella Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento, le variazioni che si propongono determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 2.450 milioni di euro in termini di competenza e 38 milioni di euro in termini di cassa.

Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che esso consta di quattro articoli e di quattordici tabelle, la prima delle quali rappresenta lo stato di previsione dell'entrata, mentre le restanti corrispondono allo stato di previsione della spesa dei singoli ministeri.

Quanto ai profili di competenza della XI Commissione, assume particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come si legge nella nota illustrativa alla Tabella, il disegno di legge di assestamento, da un lato, dà conto delle variazioni amministrative intervenute nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2018 rispetto alle previsioni di competenza per il 2018, pari a 125,70 miliardi di euro, e alle autorizzazioni di cassa pari a 126,98 miliardi di euro, previste dalla legge di bilancio 2018, e, dall'altro, ne propone di ulteriori.

Con riferimento al primo aspetto, le modifiche derivanti da atti amministrativi interessano le previsioni relative ai residui, alla competenza e alla cassa e derivano da provvedimenti legislativi intervenuti nel frattempo o da norme di carattere generale, che determinano un incremento delle previsioni rispettivamente di 339,7 milioni di euro in termini di residui, di 396,29 milioni di euro in termini di competenza e di 736,03 milioni di euro in termini di cassa.

Anche le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento interessano le previsioni riferite a residui, competenza e cassa.

Per i residui, si prevede un incremento delle appostazioni di bilancio pari a circa 25,52 miliardi di euro, essenzialmente riferibili a spese di parte corrente (essendo

l'incremento previsto per i residui in conto capitale pari a soli 25,7 milioni di euro). La relazione illustrativa precisa che, come di regola avviene, le variazioni proposte traggono origine dall'esigenza di adeguare gli importi presunti previsti in sede di approvazione del bilancio per il 2018 a quelli risultanti dal rendiconto riferito all'anno 2017.

Per gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa si prevede, invece, una diminuzione di circa 804 milioni di euro. Per quanto attiene alle variazioni delle previsioni di competenza, la relazione illustrativa evidenzia, in via generale, che esse sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenendo altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre per le autorizzazioni di cassa le variazioni proposte tengono conto della nuova consistenza dei residui e delle variazioni proposte per la competenza, anche alla luce delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Si precisa, inoltre, che le principali variazioni proposte sono il risultato di un'attenta e rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile.

Per effetto delle modifiche sopra riasunte, le previsioni dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2018 risultano assestate in 29,56 miliardi di euro quanto ai residui, in 124,90 miliardi di euro quanto alla competenza e in 126,51 miliardi di euro per quanto attiene alle previsioni di cassa. In tutti i casi, le spese sono essenzialmente riferite alla parte corrente, considerata la limitata incidenza delle spese per investimento nell'ambito delle politiche di competenza del Ministero.

La Tabella n. 4 dà quindi conto delle variazioni proposte, articolate per unità di voto.

Dal prospetto risulta che per la Missione 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » le variazioni in aumento ammontano a circa 3,62 miliardi di euro in termini di residui e a circa 36 mila euro tanto in termini di competenza quanto in

termini di cassa. Le variazioni in termini di competenza e di cassa sono riconducibili al programma di spesa relativo al Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e alla responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.

Per quanto riguarda la Missione 25 « Politiche previdenziali », il disegno di legge propone un incremento degli stanziamenti di 19,25 miliardi di euro in termini di residui e una diminuzione delle poste iscritte in termini di competenza e di cassa di circa 1 miliardo di euro, integralmente riconducibile al programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali ». Nell'ambito di tale programma le riduzioni più consistenti, pari rispettivamente a circa 262 e a 966 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, interessano i capitoli n. 2539 e n. 4339, relativi alle somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, rispettivamente per i lavoratori pubblici e privati. Segnalo anche che si prevede un incremento del capitolo n. 4331, relativo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, per un importo di 141,88 milioni di euro in termini di competenza e di cassa.

Per la Missione 26 « Politiche per il lavoro », si propone un incremento degli stanziamenti di 2,61 miliardi di euro in termini di residui e una diminuzione di 183,80 milioni di euro in termini di competenza e di 183,94 milioni di euro in termini di cassa.

Nell'ambito di tale missione, le variazioni più consistenti riguardano il programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione », per il quale è proposto un incremento degli stanziamenti pari a 2,33 miliardi di euro in termini di residui, e una diminuzione pari a 184 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, interamente ascrivibile al cap. 2402, concernente gli oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione.

Un significativo incremento dei residui, pari a 1,42 miliardi di euro, riguarda il

capitolo 2402, concernente gli oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione, con particolare riferimento alla revisione degli ammortizzatori sociali in attuazione della legge sulla riforma del mercato del lavoro. Il capitolo 2230, relativo al Fondo sociale per l'occupazione e formazione, registra inoltre un significativo incremento dell'ammontare dei residui, per i quali si propone una variazione in aumento di circa 536,91 milioni di euro.

Segnala, inoltre, che si prevede un incremento degli stanziamenti in termini di residui per 15 milioni di euro con riferimento al programma « Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro », destinato integralmente al capitolo n. 4776, che reca le somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche. Ulteriori 17 milioni di euro in termini di competenza e di cassa sono destinati al programma « Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e comunicazione istituzionale », finalizzati principalmente alle spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro.

Da ultimo, segnala che si prevede una variazione in aumento in termini di residui pari a 24,5 milioni di euro con riferimento al Programma « Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro », destinato quasi

integralmente al capitolo n. 1231, che reca le somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Con riferimento alla Missione 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », le variazioni proposte si riferiscono essenzialmente all'incremento per circa 9,8 milioni di euro in termini di residui del programma « Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate ». Variazioni sono apportate anche alla Missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » per la quale si propone un incremento degli stanziamenti di 16,7 milioni di euro in termini di residui, e di 109 mila euro in termini di competenza e di cassa.

Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti a materie di competenza della Commissione nell'ambito della Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni proposte dal disegno di legge che riguardano la Missione 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » prevedono un aumento delle previsioni di 62,2 milioni di euro in termini di residui e di 881 mila euro in termini di cassa, e una diminuzione di 5 mila euro in termini di competenza, di 99,5 milioni di euro in termini di cassa e di 136,5 milioni di euro in conto residui.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 luglio scorso è iniziata la discussione sul provvedimento in titolo, che proseguirà nella giornata odierna ed eventualmente anche nelle giornate successive.

Fa presente che non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato – che, sulla base di quanto si apprende per le vie brevi, dovrebbe essere espresso giovedì 19 luglio –, presupposto necessario affinché le competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato possano esprimere il proprio parere.

Ricorda altresì che la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata dal Presidente della Camera alla deliberazione dei rilievi sul medesimo atto, per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Precisa quindi che, per le ragioni suddette, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna, sarà ridefinita l'articolazione dei lavori relativamente al seguito dell'esame del provvedimento in oggetto. È evidente, infatti, che la Commissione non è nelle condizioni di esprimere il parere di competenza entro la data del 21 luglio.

Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire.

Celeste D'ARRANDO (M5S) evidenzia come la riforma portata avanti nella passata legislatura favorisca una centralizza-

zione eccessiva del Terzo settore, riducendo lo spazio di manovra delle autonomie locali. Le principali vittime di tale impostazione sono le piccole associazioni operanti sul territorio, che costituiscono una risorsa per i cittadini poiché in molti casi provvedono dove lo Stato è carente.

Osserva, quindi, che lo schema di decreto legislativo in esame presenta diverse criticità, evidenziate anche dai diversi soggetti che sono stati auditi. Tra le audizioni di particolare rilievo, cita quelle della Conferenza delle regioni, della Corte dei conti, dell'Ordine dei commercialisti, nonché la nota scritta inviata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Nel rilevare che dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, in particolare dal Servizio Bilancio dello Stato, emergono diffuse e importanti criticità nelle quantificazioni e nelle coperture, dichiara di attendere il parere del Consiglio di Stato per verificare la compatibilità stessa del provvedimento in esame con il nostro ordinamento giuridico.

Ribadisce che l'attuazione del Codice del Terzo settore implica notevoli adempimenti in materia fiscale, tributaria, civilistica e bancaria, tali che le piccole associazioni, che sono a stretto contatto con il tessuto sociale territoriale, si trovano di fronte a una iper-burocratizzazione che le sfavorisce rispetto alle grandi reti associative.

Ricorda, inoltre, che il Movimento 5 Stelle aveva già espresso nella passata legislatura notevoli perplessità poiché il riordino del Terzo settore si prestava a una progressiva modifica del codice genetico del nostro *welfare*, adottando un modello di finanziarizzazione e privatizzazione dei servizi sociali, assistenziali, sanitari e sociosanitari, nonché dei servizi culturali e formativi, che deriva da esperienze anglosassoni, quale risposta alla imponente crisi finanziaria e bancaria e alla esiguità delle risorse pubbliche, sempre più insufficienti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie dei cittadini.

Massimo Enrico BARONI (M5S), ad integrazione dell'intervento della deputata

D'Arrando, ricorda come già nella passata legislatura, in occasione dell'esame della legge delega e dei successivi decreti legislativi di riforma del Terzo settore, l'impegno del Movimento 5 Stelle fosse finalizzato ad assicurare la massima trasparenza attraverso la piena applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, come presidio per il contrasto alla corruzione. Ricorda altresì che tale impegno ha caratterizzato tutta le attività svolte dai deputati del suo gruppo presso la Commissione Affari sociali.

Fa presente, quindi, che un altro punto di attenzione rispetto al Terzo settore è stato quello relativo al contenimento del divario salariale. Sottolinea, poi, che lo spirito dei provvedimenti adottati dalla ex maggioranza sembra essere quello di costringere i piccoli soggetti ad aggregarsi quando invece proprio gli enti del Terzo settore di dimensione ridotta svolgono un lavoro importantissimo su tutto il territorio nazionale, favorendo la partecipazione civica.

Vito DE FILIPPO (PD) segnala che presso la 1^a Commissione del Senato è stato calendarizzato nella seduta odierna l'avvio dell'esame del disegno di legge Atto Senato 604, di proroga del termine per l'esercizio delle delega relativamente alle disposizioni correttive dei decreti legislativi sul Terzo settore. Fa presente che anche alla Camera è stata presentata una proposta di legge di analogo tenore dai gruppi parlamentari di maggioranza. Tenuto conto anche delle perplessità avanzate dai medesimi gruppi sul provvedimento in discussione, chiede chiarimenti in ordine alla reale volontà della maggioranza di non vanificare il lavoro che la Commissione sta svolgendo, con impegno e serietà, finalizzato a individuare le opportune modifiche che il Governo dovrà apportare al testo in esame entro il prossimo 3 agosto, data di scadenza della delega.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, assicura che la Commissione proseguirà i propri lavori con il consueto impegno, al fine di approvare un parere esaustivo sul

provvedimento in esame, non appena si saranno perfezionati i presupposti richiesti dalla legge delega e già richiamati all'inizio della seduta odierna.

Elena CARNEVALI (PD), nel rilevare che le audizioni svolte hanno fornito numerosi spunti per integrare il decreto correttivo senza stravolgerne l'impianto, conferma la disponibilità del Partito Democratico ad accogliere in buona parte le proposte avanzate. Ribadisce in ogni caso la necessità di rispettare i tempi per evitare la scadenza della delega, al fine di completare un processo che ha consentito di dare ordine al Terzo settore, superando le stratificazioni normative succedutesi nel tempo.

Ricordando che il Parlamento, all'avvio della legislatura, ha già espresso un articolato parere sul decreto correttivo relativo all'impresa sociale, reputa necessario rendere operativo l'ultimo tassello di tale riordino, al fine di valorizzare e sostenere un settore che rappresenta un orgoglio del nostro Paese, grazie anche al suo dinamismo e alla capacità di innovazione in grado di stimolare le politiche pubbliche.

Giuseppina VERSACE (FI) ritiene importante assicurare un congruo tempo di esame rispetto ad un provvedimento di indubbia rilevanza, segnalando la criticità derivanti dal ritardo concernente l'espressione del parere del Consiglio di Stato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, assicura che, in ogni caso, saranno garantiti tempi di discussione congrui sulla proposta di parere che il relatore presenterà a seguito dell'effettiva trasmissione, da parte del Governo, della mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato.

Dario BOND (FI) chiede chiarimenti in merito alle modalità attraverso le quali i singoli deputati possono proporre modifi-

che o integrazioni alla proposta di parere del relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ribadisce che per la formulazione della proposta di parere del relatore occorrerà attendere l'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato, prevista nei prossimi giorni. In ogni caso, in sede di Ufficio di presidenza potranno essere stabilite modalità di lavoro tali da assicurare a tutti i membri della Commissione la possibilità di dare il proprio contributo nella fase di elaborazione del parere.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), in relazione al contenuto del parere che la Commissione dovrà esprimere, pone in risalto il contributo offerto dalle audizioni, che hanno consentito di individuare le criticità di un provvedimento lungamente atteso che dovrebbe – come previsto anche dalla legge delega – semplificare le procedure e favorire la libera associazione dei cittadini. A titolo esemplificativo, segnala il tema del lavoro subordinato per le associazioni di promozione sociale e quello dell'erogazione dei servizi per le organizzazioni di volontariato.

Ribadisce l'importanza di dare ascolto alle esigenze di trecentomila realtà che andrebbero favorite e non vessate, pena la perdita dei servizi che il settore pubblico non può assicurare.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in oggetto, rinviandone il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	136
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>)	136
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
Sui lavori della Commissione	146

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, al termine dell'esame preliminare congiunto dei disegni di legge in oggetto, l'*iter* proseguirà distintamente e che l'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti provvedimenti.

Fa presente che nel corso dell'esame in sede consultiva, presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricordo che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, ricorda che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel

caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricordo che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti che siano stati eventualmente approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento, avverte che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza

del 12 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è fissato alle ore 14 di mercoledì 18 luglio, affinché la Commissione possa concludere l'esame nella giornata di giovedì 19 luglio.

Mario LOLINI (Lega), *relatore*, prima di soffermarsi sull'illustrazione dei contenuti dei provvedimenti in esame, avverte che la Commissione Agricoltura è chiamata a rendere le prescritte relazioni alla Commissione Bilancio sui disegni di legge relativi al rendiconto dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e all'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, per quanto concerne le parti di competenza della XIII Commissione.

In via preliminare, ricorda inoltre che, con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, in corso di esame parlamentare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Il medesimo decreto-legge stabilisce, tuttavia, al riguardo che il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, decorra dal 1° gennaio 2019.

Rammenta, poi, che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Nel rinviare, per una più approfondita disamina dei contenuti dei disegni di legge in esame, alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che nell'anno 2017, gli stanziamenti di spesa iniziali del MIPAAF, iscritti nella legge di bilancio 2017 (legge

n. 232 del 2016) ammontavano, in termini di competenza, a circa 865,1 milioni di euro.

Gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo Dicastero ammontano – per l'anno 2017 – a 1.049,9 milioni di euro, con un aumento di circa 184,8 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (+21,3 per cento).

La Corte dei conti, nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017 (Vol. II) rileva che gli stanziamenti definitivi di competenza risultano superiori del 21 per cento rispetto a quelli iniziali e che il 61 per cento dello stanziamento definitivo 2017 è assorbito dalla spesa corrente (637 milioni), nell'ambito della quale quella per trasferimenti assorbe il 46 per cento delle risorse (480 milioni). Il 39 per cento degli stanziamenti definitivi è destinato alla spesa in conto capitale (413 milioni), assorbito per l'86 per cento dal programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nel quale risultano sostanzialmente concentrate le spese per investimento del MI-PAAF.

La medesima Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017 (Vol. II) rileva che l'analisi della gestione di competenza evidenzia, nel suo complesso, un'elevata capacità di impegno e di pagamento, che si attesta, rispettivamente, all'87 per cento ed al 72 per cento e, in particolare, la spesa corrente presenta una capacità di impegno pari al 97 per cento e di pagamento pari al 79 per cento, mentre per la spesa in conto capitale gli indici si attestano al 71,4 per cento per la capacità d'impegno e al 60 per cento per quella di pagamento.

Si osserva, quindi, la notevole incidenza della spesa corrente per trasferimenti (480 milioni di euro), riferita sia ad amministrazioni pubbliche (301 milioni), sia a imprese (178,5 milioni), « indicativa della scelta dell'amministrazione di realizzare le proprie politiche in maniera indiretta, avvalendosi di una serie di Enti ed organismi vigilati e partecipati, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – oggetto di una recentissima riorganizzazione –; il

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); l'Ente nazionale risi e l'Unirelab ».

I residui accertati, al 31 dicembre 2017, ammontano a 477,4 milioni di euro (a fine esercizio 2016, ammontavano a 384,4 milioni di euro).

Esaminando le spese per Centri di responsabilità – che, ricorda, dal 2017 sono diventati quattro – si evince che le dotazioni definitive sono assegnate nel seguente ordine di rilevanza: *CDR 3*. Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, che assorbe circa il 48,7 per cento dell'intero stanziamento definitivo; *CDR 2*. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, che assorbe circa il 46 per cento del totale; *CDR 4*. Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che presenta circa il 4,7 per cento delle dotazioni definitive; *CDR 1*. Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, che assorbe circa lo 0,6 per cento degli stanziamenti definitivi.

Analizzando la spesa per missioni e programmi di interesse della Commissione Agricoltura, fa presente che l'attività del Ministero, nel 2017, risulta articolata in due missioni, con relativi 5 programmi di spesa sottesi, per uno stanziamento definitivo complessivo di competenza pari a 1.049,9 milioni di euro.

In proposito, rammenta che, a partire dal 2017, le missioni presenti nello stato di previsione del MIPAAF sono passate da sei a due, anche per effetto della soppressione del Corpo forestale dello Stato, assorbito per la gran parte, come noto, dal 1° gennaio 2017, nell'Arma dei Carabinieri e, per talune funzioni, in altre amministrazioni dello Stato (in base al d.lgs. n. 177 del 2016).

La missione che assorbe la quasi totalità delle risorse del Ministero (circa il 98 per cento degli stanziamenti definitivi) è la missione 9 « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », che presenta nel 2017

uno stanziamento complessivo – nel bilancio dello Stato – di 1.027 milioni di euro. A tale missione si riferiscono tre programmi allocati nello stato di previsione del MIPAAF.

Al programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale » sono assegnate risorse definitive, per il 2017, pari a 483,4 milioni di euro (circa il 47,1 per cento di quelle complessive della missione 9).

Nell'ambito di tale programma – osserva la Corte dei conti – viene data attuazione alla Politica agricola comune 2014-2020 (PAC), finanziata attraverso il FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), per il quale, nel 2017, si prevede un finanziamento di circa 4,3 miliardi di euro, e il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), la cui attuazione prevede – per tutti i programmi italiani – un finanziamento di circa 1,5 miliardi di euro, con risorse pubbliche complessive da realizzare di circa 3 miliardi di euro.

La Corte dei conti ricorda che la nuova PAC 2014-2020 – articolata sia nel cosiddetto primo pilastro, che comprende la gestione dei mercati agricoli e il regime dei pagamenti diretti, sia nel cosiddetto secondo pilastro, che promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale – assegna all'Italia una dotazione finanziaria complessiva (nel settennio) di 52 miliardi di euro (divisi tra 41,5 miliardi di fondi europei e 10,5 miliardi di risorse nazionali; queste ultime, in particolare, erogate quale cofinanziamento nazionale per lo sviluppo rurale).

Per quanto concerne il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), la Corte rileva che la dotazione finanziaria per il piano operativo 2014-2020 è pari a 978 milioni di euro, di cui risultano impegnati – finora – 322 milioni e pagati 52 milioni (con una capacità di impegno del fondo pari al 33 per cento).

Si rileva, inoltre, che nel secondo pilastro è compreso anche il Piano di sviluppo rurale nazionale (PNSR), il cui finanziamento pubblico totale, a seguito della rimodulazione avvenuta, nel corso del 2017, con la decisione della Commis-

sione europea C (2017) 7525, è attualmente pari a 2,8 miliardi di euro, di cui 938 milioni di quota FEASR e 1,1 miliardi di quota a carico del Fondo di rotazione ex articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

In applicazione del PNSR 2014-2020 viene gestita dal MIPAAF anche l'attuazione del Piano irriguo nazionale, finalizzato a perseguire un miglior utilizzo delle risorse disponibili, potenziando le infrastrutture irrigue e migliorandone l'efficienza.

La Corte osserva, poi, che permane « la rilevante problematica delle cosiddette quote latte, legata sia alle somme da recuperare da parte di AGEA, relative alle campagne dal 1995/1996 al 2007/2008, sia al contenzioso pendente con la Commissione (europea) per la proroga della settima rata del programma di rateizzazione, varato nel 2003, mentre con riferimento al Piano irriguo nazionale, i dati finanziari mostrano una percentuale media dei lavori eseguiti dell'86 per cento circa al Centro Nord e del 73 per cento circa al Centro Sud ».

In relazione alla problematica delle quote latte – il cui regime, come noto, è cessato da aprile 2015 – la Corte dei conti rileva che, per quanto riguarda la riscossione dei prelievi arretrati, il 24 gennaio 2018, è stata depositata, presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, la sentenza sulla causa C-433/15, a conclusione di una procedura di infrazione, per la mancata riscossione dei prelievi sul latte nelle campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 (che statuisce l'inadempimento dell'Italia e la condanna al pagamento delle spese). La Corte dei conti rileva, inoltre, che le « inadempienze contestate risultano pari a 2.303 milioni: di tale somma, al 31 dicembre 2017, sono stati riscossi 356 milioni, mentre 414 milioni sono oggetto di rateizzazione, per un totale di 770 milioni; ulteriori 279 milioni di euro sono considerati non recuperabili per fallimenti/incapacità definitiva o per sentenze sfavorevoli all'amministrazione. Quindi, dei restanti 1.255 milioni da recuperare, 796 milioni risultano attualmente esigibili ed AGEA ha proceduto alla trasmissione del

carico ad Equitalia, mentre 459 milioni non risultano esigibili essendo oggetto di contenziosi pendenti ».

Al programma « Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale » sono assegnati 48,9 milioni di euro di stanziamenti definitivi in conto competenza, pari a circa il 4,7 per cento degli stanziamenti complessivi della missione Agricoltura. La sua attuazione è demandata, come è noto, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che rappresenta il più importante organo ispettivo italiano dell'agroalimentare, impegnato nel contrasto alle irregolarità e alle violazioni di legge del settore.

La Relazione della Corte rileva che, nel 2017, presso i laboratori dell'ICQRF sono stati analizzati 12.876 campioni prelevati lungo le filiere dei diversi prodotti agroalimentari (ad esempio, vitivinicoli e lattiero-caseari) e dei mezzi tecnici dell'agricoltura (mangimi e fertilizzanti), dei quali il 7,8 per cento è risultato irregolare. La Relazione precisa, inoltre, che, sempre nel 2017, sono stati emessi 5.584 provvedimenti amministrativi (tra ordinanze-ingiunzione, diffide ottemperate e archiviazioni) ed effettuati 49 *audit* di vigilanza.

Al programma « Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », sono assegnate risorse definitive, per il 2017, pari a circa 494,7 milioni di euro, concentrando circa il 48,2 per cento dello stanziamento della missione Agricoltura.

Nell'ambito di tale programma, viene segnalata l'attività di sostegno alla competitività del sistema agroalimentare italiano, articolata in più interventi, tra i quali assume rilevanza il coordinamento delle politiche di filiera. L'attività del MIPAAF si è concentrata – rileva la Corte – su due macro obiettivi: favorire l'integrazione della produzione agricola con la trasformazione attraverso lo strumento dei contratti di filiera e di distretto; sostenere un percorso di individuazione di prezzi di riferimento dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la costituzione e il rinnovo

vamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), di cui al decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72, per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare (settori suinicolo, cunicolo, avicolo e cerealicolo).

A tal riguardo, la Corte rileva che « Con riferimento ai contratti di filiera l'amministrazione ha provveduto all'apertura delle procedure per il IV bando, con la presentazione di 47 progetti, per un valore di possibili investimenti nel settore agroalimentare italiano di oltre 1,2 miliardi di euro, a conferma del grande interesse del mondo delle imprese per questa linea di attività. Rilevante è stata l'attività svolta a sostegno dei consorzi di tutela (...) nonché delle loro associazioni, delle ATI e degli organismi che operano nel settore agroalimentare, attuata attraverso l'erogazione di contributi per la realizzazione di iniziative di settore ».

Osserva, inoltre, che nell'ambito di questo programma, una delle principali direttrici è rappresentata dal piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*, limitatamente alla valorizzazione dell'immagine e della qualità del prodotto agroalimentare italiano all'estero.

A tal proposito, la Corte osserva che « L'attività è stata svolta attraverso convenzioni annuali con l'ICE, finalizzate alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari e alla tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, oltre che al sostegno della penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati (Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Russia), anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione. L'Amministrazione ha comunicato di aver costituito una commissione di valutazione per la rendicontazione finale, trasmessa da ICE Agenzia. Alla realizzazione di campagne di contrasto al fenomeno dell'*Italian Sounding* (...) ha dato un contributo significativo, con controlli effettuati anche nell'export digitale alimentare, l'ICQRF, che agisce sulle piattaforme di *Ebay*, *Alibaba* e *Amazon*

come soggetto legittimato (owner) a difendere il « nome » delle Indicazioni geografiche italiane ».

Rammenta, poi, che tra i compiti istituzionali del MIPAAF rientra – come noto – anche la salvaguardia del settore ippico e delle attività connesse alla stabilizzazione del comparto, attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive. A tale riguardo, da quanto emerge dalla Relazione della Corte, si registra negli ultimi anni una costante contrazione dell'allevamento e dell'organizzazione delle corse, in conseguenza della riduzione delle risorse destinate al finanziamento della filiera, che non è più in grado di autofinanziarsi attraverso la raccolta delle scommesse ed ha « sensibilmente risentito degli effetti delle politiche di riduzione della spesa pubblica ».

Fa presente che, con riferimento a tale questione la Corte osserva che « A seguito della soppressione della gestione commissariale ex ASSI relativa al settore dell'ippica (cfr. sul punto Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2016 – Vol. II, pagg. 360-361) l'UCB del MIPAAF ha comunicato che la disponibilità residua di circa 19 milioni, giacenti sul conto di tesoreria n. 36501, è stata riversata nell'aprile 2017 al capitolo di bilancio (dell'entrata) dello Stato n. 2537, con contestuale chiusura del conto ed è stato istituito il piano gestionale 08, denominato « Situazioni debitorie relative alla gestione ex ASSI » per i capitoli di spesa n. 2295 e n. 2298 (di cui allo stato di previsione del bilancio MIPAAF), sui quali sono state riassegnate le risorse per far fronte alle situazioni debitorie ex ASSI così suddivise: 7,6 milioni sul capitolo 2295/08 e 6,8 milioni sul capitolo 2298/08, per un totale di 14,3 milioni (rispetto ai 19,01 milioni versati in conto entrata al bilancio dello Stato). In particolare, sul capitolo 2295/08 sono stati impegnati 7,5 milioni e pagati 302.174,4 euro, mentre sul capitolo 2298/08 sono stati impegnati 6,4 milioni e pagati 704.418,6 euro. Risulta, invece, in-

variato l'ammontare dei residui attivi rendicontati al 31 dicembre 2016, e pari ad 150,4 milioni ».

Si rileva, inoltre, che l'attività del MIPAAF è finalizzata ad apprestare politiche di supporto al settore ippico, sia per assicurarne la sostenibilità (ad esempio, con la normalizzazione dei pagamenti relativi a tutte le tipologie dei premi, cosicché, in relazione allo stanziamento di competenza di 101,3 milioni, l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati, nell'anno 2017, è stato pari a 100,5 milioni), sia per contrastarne la crisi (avviando vari interventi di supporto all'allevamento). Sono stati quindi modificati i regolamenti delle corse, «rendendoli più rispondenti alle esigenze degli operatori e sono stati organizzati frequenti corsi di formazione professionale, prevedendo l'aumento delle sessioni d'esame per l'ottenimento di licenze e patenti (...) Inoltre, dal mese di giugno 2017 è stata aperta agli operatori, in via sperimentale, la piattaforma informatica « Operatori ippici », attraverso la quale i soggetti accreditati possono verificare la propria posizione all'interno della Banca dati del MIPAAF ».

Per quanto concerne la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », questa si suddivide – nell'ambito dello stato di previsione del MIPAAF – nei due programmi 32.2 « Indirizzo politico » e 32.3 « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ».

Il primo di questi due programmi (che assume la numerazione 2.1 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF) presentava – in base al Rendiconto – una previsione iniziale, per il 2017, in termini di competenza, di circa 7 milioni di euro: lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 6,3 milioni di euro.

Per quanto concerne il programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » (che assume la numerazione 2.2 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF), questo presentava una previsione iniziale di competenza di

circa 15,6 milioni di euro che, alla fine dell'esercizio finanziario 2017, si è definita in circa 16,5 milioni di euro.

Lo stanziamento definitivo di competenza dell'intera missione 32, all'interno dello stato di previsione del MIPAAF, si attesta quindi a circa 22,8 milioni di euro.

Ritiene utile, inoltre, far presente che nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017 della Corte dei conti viene descritta, sinteticamente, la situazione del comparto agricolo riferita allo scorso anno. Si rileva, nello specifico, che il « 2017 è stato caratterizzato da eventi climatici ed atmosferici (neviccate ad inizio anno, gelate primaverili, assenza di piogge ed elevate temperature nel secondo trimestre) che hanno comportato rilevanti perdite dei raccolti e, complessivamente, diminuito la quantità di prodotto realizzato. Il che, come rilevato dal rapporto ISTAT 2017 sull'andamento dell'economia agricola, ha comportato, rispetto al 2016, una crescita del 3,9 per cento del valore aggiunto » di agricoltura, silvicoltura e pesca a prezzi correnti ed un calo in volume della produzione dell'intero settore, pari al 4,4 per cento. In particolare, nel comparto agricolo primario risultano sensibilmente diminuite le produzioni vinicole, foraggiere, erbacee (con una significativa contrazione della produzione dei cereali) e frutticole (in particolare, mele e agrumi); correlativamente, sono aumentati i prezzi dei prodotti venduti in quasi tutti i comparti produttivi. Più contenuta è stata la flessione del comparto della pesca (nel quale si è registrato un andamento positivo di settori come l'acquacoltura) e della silvicoltura (dove è stata rilevante la crescita della produzione di castagne, con un incremento del 20 per cento rispetto al 2016). « Al contrario, presentano il segno positivo, con un aumento complessivo del 3,5 per cento, rispetto al 2016, le attività secondarie, quali la produzione delle energie rinnovabili (+5,2 per cento) e l'attività agrituristica (+5,2 per cento) ».

Con riferimento al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, ricorda che il provvedimento consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli

stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2018 riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la legge n. 196 del 2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

Fa presente che la relazione in esame si sofferma, come di consueto, sulle sole parti del disegno di legge di assestamento 2018 di interesse della Commissione Agricoltura: vale a dire dell'intero stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12).

Come già evidenziato, in base alla riorganizzazione del MIPAAF determinata dall'assorbimento, a partire dal 1° gennaio 2017, del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e, per talune funzioni, in altre amministrazioni dello Stato, nella legge di bilancio 2018 e nel disegno di legge di assestamento 2018, per quanto concerne lo stato di previsione della spesa del MIPAAF, i centri di responsabilità sono quattro: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Le missioni iscritte nello stato di previsione del MIPAAF, dal 2017, sono dunque 2, alle quali sono sottesi 5 programmi di spesa. Si evidenzia che, come per lo scorso anno, la realizzazione di ciascun programma di spesa è affidata, nell'esercizio finanziario 2018, ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa.

Per l'anno 2018, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAF, iscritti a legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), ammontano a circa 849,5 milioni di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al

medesimo Ministero ammontano a 884,9 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 35,4 milioni di euro (+4,1 per cento).

Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2018 ammontano invece a 976,9 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 1.072,1 milioni, con un aumento di 95,2 milioni di euro (+9,7 per cento).

I residui, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti al 31 dicembre 2017 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative, e passano da 192,7 milioni di euro presunti a 477,4 milioni di euro accertati, con un incremento di circa 284,7 milioni di euro (+147 per cento).

Secondo quanto risulta dalla Nota illustrativa allo stato di previsione del MIPAAF contenuta nel disegno di legge di assestamento 2018 (Tabella 12), l'incremento delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori.

Il primo ordine di fattori è connesso a variazioni per atto amministrativo, che nel periodo gennaio-maggio 2018 sono state già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, e che assommano, complessivamente, a 33,6 milioni di euro in conto competenza e a 93,6 milioni di euro in conto cassa.

Il secondo ordine di fattori è connesso a proposte di variazioni (in aumento) avanzate con il disegno di legge di assestamento pari, complessivamente, a circa 1,7 milioni di euro in termini di competenza e a circa 1,5 milioni di euro in termini di cassa e – come anticipato – a circa 284,7 milioni di euro in termini di residui.

In particolare, come già rilevato, le variazioni ai residui sono finalizzate ad allineare i dati a quelli risultanti al 31 dicembre 2017 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel

conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

Le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla maggiore consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Conclusivamente, riservandosi di inviare ai componenti della Commissione, già nella giornata di domani, le proposte di relazione sui due atti che saranno all'esame della Commissione nella seduta di giovedì, anticipa che è sua intenzione porre all'attenzione della Commissione Bilancio la necessità che il sistema delle ispezioni e dei controlli sia rafforzato attraverso la destinazione di adeguate risorse per la copertura delle missioni del personale del Ministero e del personale militare ad esse adibito, anche mediante opportune modifiche legislative volte a imputare, laddove sia prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti elevati da detto personale al miglior funzionamento dei rispettivi apparati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel ringraziare il relatore, onorevole Lolini, per l'ampia relazione svolta, lo invita, nel predisporre la proposta di relazione sul disegno di legge di assestamento, a sottolineare alla Commissione Bilancio la necessità che, in applicazione degli strumenti di cui alla legge n. 196 del 2009, siano riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le risorse, pari a circa 106 milioni di euro, che attualmente sono nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali risorse potranno essere destinate alla programmazione ed all'attuazione di interventi pluriennali in agricoltura nonché a sostenere specifiche filiere agricole.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il decreto-legge in oggetto è calendarizzato in Assemblea a partire da martedì 24 luglio e che, pertanto, la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro giovedì 19 luglio, con l'approvazione di un parere da inviare alle Commissioni di merito.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame si compone di 15 articoli.

Evidenzia, in particolare, che nell'ambito delle misure contenute nel decreto-legge per il contrasto al precariato (Capo I), gli articoli da 1 a 3 intervengono in materia di contratti a termine (articolo 1), di contratti di somministrazione a tempo determinato (articolo 2), nonché in materia di licenziamento illegittimo (articolo 3). Il successivo articolo 4 concede invece al MIUR 120 giorni di tempo per dare esecuzione ad ogni provvedimento giurisdizionale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento.

Rileva che, nell'ambito delle misure per il contrasto alla delocalizzazione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali (Capo II), l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, mentre l'articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di

specifici benefici per le imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.

Fa presente che l'articolo 7 subordina, invece, l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L'articolo 8 esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013) taluni costi di acquisto – anche in licenza d'uso – di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo. Si tratta, in particolare, di spese relative a competenze tecniche e privative industriali.

Osserva che il Capo III, che si compone del solo articolo 9, contiene misure per il contrasto alla ludopatia, mentre il successivo Capo IV, che reca le disposizioni di maggior interesse per la Commissione, contiene misure in materia di semplificazione fiscale.

In particolare, fa presente che l'articolo 10 modifica la disciplina dell'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cosiddetto redditometro).

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica (Istat) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Al comma 2 si dispone che il decreto ministeriale emanato il 16 settembre 2015, contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento, è abrogato e

non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.

Segnala quindi che, dal tenore della norma, sembrerebbe dunque evincersi che per gli accertamenti successivi a quelli indicati al comma 2 l'istituto del redditometro non trovi applicazione fino all'entrata in vigore del nuovo decreto attuativo ai sensi del comma 1.

Osserva che il comma 3 fa salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dal citato articolo 38, comma settimo, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015.

Al medesimo comma, infine, viene stabilito che in ogni caso l'articolo non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Si sofferma poi sul successivo articolo 11 che reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA. Esso stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 (in applicazione dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010), bensì entro il 28 febbraio 2019. Qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

Rileva che l'articolo 12 reca norme in materia di *Split payment*, prevedendo l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte.

Infine, osserva che il Capo V (articoli da 13 a 15) contiene le disposizioni finali e di coordinamento.

Conclusivamente, nel condividere pienamente il provvedimento in oggetto, ritiene che l'esame parlamentare del medesimo possa essere l'occasione per arricchirne i contenuti. Si riferisce, in particolare, all'opportunità che nell'ordinamento

siano reintrodotti, per le stesse finalità di tutela del lavoro perseguite dal Capo I, istituti che consentano il ricorso a forme di lavoro accessorio in agricoltura allo scopo di regolare, anche dal punto di vista previdenziale, le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti che potrebbero essere assorbiti dal mercato del lavoro nero. Rimarca, infatti, che si tratta di un'esigenza particolarmente avvertita nel settore primario ove molteplici sono le attività agricole di carattere stagionale, che a mio avviso la nostra Commissione deve portare all'attenzione delle Commissioni di merito.

Si riserva, dunque, di presentare, già nella giornata di domani, una proposta di parere in questo senso.

Maria Chiara GADDA (PD) chiede chiarimenti su quali siano gli specifici ambiti di competenza della Commissione Agricoltura.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, rispondendo all'onorevole Gadda, ribadisce che le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione Agricoltura sono contenute nel Capo IV del decreto-legge, che reca le misure di semplificazione fiscale.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, per supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare i deputati dispongono di numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale intranet dedicato. I principali ser-

vizi sono disponibili anche per dispositivi *tablet* e *smartphone* attraverso apposite app.

L'utilizzo di questi strumenti corrisponde a due finalità principali: meglio supportare il lavoro dei parlamentari fornendo documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.

Nell'ambito di questo percorso, sono stati via via resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di fruizione esclusivamente cartacea e, in quanto tale limitata all'interno dell'Istituzione.

La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, ad una sempre maggiore apertura e pubblicità. In questa legislatura, si potrà – con maggior decisione e con gli adeguati strumenti – portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.

Attraverso l'app sono resi immediatamente disponibili anche servizi di carattere generale, come la Rassegna stampa quotidiana, l'elenco telefonico interno e la *webtv* della Camera.

Con il modulo *geoComm*, per ogni seduta di Commissione, saranno messi a disposizione dei deputati: proposte di legge, schemi di atti sottoposti alla Camera per il parere; dossier prodotti dai servizi di documentazione; memorie presentate, altra documentazione e altro; più in generale tutto il materiale necessario per la seduta.

L'effettivo utilizzo degli strumenti digitali è stato legato dal Collegio dei deputati Questori all'erogazione del rimborso per le spese informatiche individuali dei deputati.

La seduta termina alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	147
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.
C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.
C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione avvia l'esame congiunto del disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, limitatamente alle parti di propria competenza.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'am-

missibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili. Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa in conto capitale. Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa avverte che deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi. Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con

compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza. Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio. Ricorda che gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea. Avverte che sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea. Ricorda che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge o, nel caso del disegno di legge di assestamento, di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 18. Segnala che, in relazione ai tempi d'esame previsti in Commissione bilancio, la Commissione dovrà esprimere approvare la propria relazione già nel corso della seduta prevista per la giornata di domani.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione esamina congiuntamente – in sede consultiva – i disegni di legge « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » e « Disposizioni per

l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018», dovendo esprimere un parere alla Commissione di merito e fa presente che darà conto dei dati relativi alle politiche comunitarie, coerentemente con l'ambito di competenza della Commissione. Con riguardo al Rendiconto per l'anno 2017, rileva che i dati relativi alle politiche comunitarie sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, sia il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale. In particolare, per i profili di interesse della Commissione, nel Programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE) le previsioni definitive sono pari a 22.833,8 milioni di euro, a fronte di una previsione iniziale di 22.188,6 milioni, mentre le somme effettivamente pagate ammontano a 20.201,1 milioni.

Osserva che il capitolo 2751, relativo alle somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL e sull'IVA, reca importi pari a 14.700 milioni di euro, con una riduzione di 500 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2017; i pagamenti corrispondono a 12.950,8 milioni di euro. Precisa che il capitolo 2752 riguardante le somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi zucchero ammonta a 2.500 milioni di euro, con una riduzione di 100 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2017 e a fronte di 2.299,6 milioni di euro di pagamenti. Evidenzia che il capitolo 2815 che attiene al Fondo per il recepimento della normativa europea, ammonta a 10,2 milioni di euro, con una riduzione di 73,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2017 e pagamenti pari a zero.

Fa presente che il capitolo 2816 relativo alle somme da corrispondere per il

pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea reca importi pari a 200 milioni di euro per il 2017, senza variazioni nel corso dell'anno, con pagamenti pari a 172,4 milioni di euro.

Sottolinea che il capitolo 7493 riguardante le somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» indica importi pari a 4.750 milioni di euro, con un importo invariato rispetto alle previsioni iniziali 2016, interamente pagati.

Rappresenta, infine, che il capitolo 2741 relativo alle somme versate dai produttori di latte in relazione alla rateizzazione annuale del prelievo supplementare nel settore lattiero da destinare ad estinzione delle anticipazioni di tesoreria presenta importi pari a 28,3 milioni di euro, interamente pagati.

Ricorda, quindi, che il sistema di finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea –TFUE, stabilisce che il bilancio generale dell'Unione europea sia integralmente finanziato dalle cosiddette «risorse proprie», ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell'amministrazione comunitaria e la realizzazione delle relative politiche. Osserva che il Rendiconto presenta inoltre l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'Unione europea, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994), nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione. Tali informazioni sono riepilogati nell'Allegato n. 3

del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.

Osserva che, dall'esposizione dei flussi finanziari con l'Unione europea, risulta che nel 2017 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'Unione europea relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 15.374 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 13.770,2 milioni di euro, con una riduzione di 1.604 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali, contribuendo in misura pari all'11,92 per cento del bilancio complessivo dell'Unione europea che ammonta a 115.484 milioni di euro.

Rileva che i versamenti effettivi al bilancio europeo effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 2017, pari a 15.450,7 milioni di euro, a raffronto con quelli indicati nelle previsioni definitive, evidenziano un incremento di 1.680,5 milioni di euro, pari al 12,2 per cento. Tale incremento è attribuito, in misura prevalente, ad un sensibile aumento della Risorsa reddito nazionale lordo (RNL), pari a 1.647,4 milioni di euro, dovuta principalmente alla contabilizzazione di un conguaglio negativo per l'Italia per gli anni 2014-2015 per l'entrata in vigore con effetto retroattivo della decisione 2014/335/UE sulle risorse proprie, contabilizzato a gennaio 2017, nonché di un conguaglio positivo per l'Italia riferito al bilancio rettificativo 6/2017 che è stato contabilizzato soltanto a gennaio 2018.

Per quanto riguarda la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione europea in vari settori e si realizza concretamente con gli strumenti finanziari costituiti dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE).

Osserva che, a tale riguardo, l'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla situazione dei flussi finanziari Italia-Unione europea evidenzia che, nel corso dell'esercizio 2017, sono stati accreditati all'Italia contributi per 8.137 milioni di euro. Il decremento rispetto agli accrediti

registrati nell'anno 2016 risulta pari al 19,24 per cento. La parte più rilevante degli accrediti ha riguardato, come di consueto, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che con circa 4.249,1 milioni di euro rappresenta il 52,22 per cento delle entrate totali.

Rileva che, dal confronto con gli accrediti del 2016, si può notare la riduzione degli introiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), con un decremento pari al 75,81 per cento, del Fondo sociale europeo (FSE), con un decremento pari al 22,89 per cento e del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR), con una riduzione del 19,17 per cento.

Con riguardo all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, rileva che l'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 presenta un capitolo dedicato alle erogazioni effettuate dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Precisa che al Fondo di rotazione, nel corso del 2017, sono confluiti complessivamente finanziamenti per 10.259,52 milioni di euro di cui 5.565,75 milioni di euro a carico del bilancio nazionale e 4.693,77 milioni di euro a carico del bilancio comunitario. A fronte di queste risorse, integrate dalle giacenze risultanti all'inizio dell'esercizio, il Fondo ha effettuato nel 2017 erogazioni per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per complessivi 10.762,17 milioni di euro, di cui 5.730,52 milioni di euro dal conto relativo ai finanziamenti nazionali e 5.031,65 milioni di euro dal conto relativo ai cofinanziamenti comunitari.

Procedendo all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge di assestamento per il 2018, ricorda che i dati riguardanti le politiche comunitarie – di diretto interesse per la Commissione – sono anch'essi

esposti nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende, come già ricordato, sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, sia il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.

Rileva che alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti – per competenza – 23.359,9 milioni di euro, di cui 22.732,5 milioni di euro al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito europeo.

Osserva che, nel disegno di legge di assestamento 2018, viene proposta a carico del Programma 3.1 una variazione negativa di 900 milioni di euro, cui si aggiunge una riduzione di 48,5 milioni di euro dipendente da atti amministrativi. Complessivamente lo stanziamento relativo al Programma 3.1 si attesta su 21.783,9 milioni di euro.

Rileva che la variazione negativa di 900 milioni di euro proposta dal disegno di legge di assestamento riguarda, in particolare i finanziamenti al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie RNL e IVA, con un decremento di 800 milioni di euro del capitolo 2751, sulla base delle stime di spesa del bilancio dell'Unione europea, e i finanziamenti al bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie tradizionali, con un decremento di 100 milioni di euro del relativo capitolo 2752, che deriva dalle stime di minor gettito sui dazi doganali nel bilancio dell'Unione europea.

Osserva che la riduzione di 48,5 milioni di euro derivante da variazioni dipendenti da atti amministrativi riguarda, invece, il Fondo per il recepimento della normativa europea, con un decremento di 32,4 milioni di euro del capitolo 2815, e gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, con un decremento di 16,2 milioni di euro del neoistituito capitolo 2816.

Ricorda, infine, che nel disegno di legge di assestamento 2018 è altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493) che, rispetto alle previsioni iniziali non registra alcuna

variazione; pertanto lo stanziamento iscritto resta confermato di 4.520 milioni di euro.

Guido Germano PETTARIN (FI) nel rilevare come la Commissione sia chiamata ad esprimersi in un tempo molto ristretto, evidenzia come nel disegno di legge di assestamento 2018, venga proposta a carico del Programma 3.1 una variazione negativa di 900 milioni di euro che riguarda, in particolare, i finanziamenti al bilancio dell'Unione europea. Segnala però che, a fronte della predetta riduzione, non vi è specifica indicazione di altro impiego per le suddette risorse. Ricorda in proposito come il tema della centralità delle risorse proprie per il bilancio dell'Unione sia stato posto con chiarezza dal Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, nel corso della sua audizione sulle linee programmatiche della sua azione di governo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte preliminarmente che, qualora a seguito dell'esame degli emendamenti che si svolgerà presso le Commissioni di merito dovessero essere apportate al testo modifiche rilevanti per le competenze della XIV Commissione, potrà essere necessario riconvocare la Commissione per l'espressione di un secondo parere sul nuovo testo.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, ricorda che il testo si compone di cinque

Capi per un totale di 15 articoli. Il Capo I contiene misure per il contrasto al precariato (articoli 1-3), norme per il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali (articolo 4). Il Capo II reca misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali; in particolare l'articolo 5 prevede limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie degli aiuti mentre l'articolo 6 prevede la tutela dell'occupazione per le imprese che hanno beneficiato degli aiuti; l'articolo 7 prevede il recupero del beneficio dell'iperammortamento, spettante ai beni agevolabili destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale, in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti e l'articolo 8 stabilisce misure di credito d'imposta ricerca e sviluppo per acquisto da fonti esterne di beni immateriali. Il Capo III reca misure per il contrasto alla ludopatia prevedendo all'articolo 9 il divieto di pubblicità di giochi e scommesse. Il Capo IV contiene misure in materia di semplificazione fiscale innovando le disposizioni in materia di redditometro (articolo 10), di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 11) e, all'articolo 12, di pagamento dell'IVA per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi. Il Capo V, intitolato disposizioni finali e di coordinamento, reca norme destinate alle Società sportive dilettantistiche (articolo 13), nonché le norme di copertura finanziaria (articolo 14) e dei termini per l'entrata in vigore del provvedimento (articolo 15). Sottolinea che gli ambiti di interesse e competenza della Commissione XIV concernono principalmente gli articoli 5, 6 e 7, contenuti nel Capo II, che, come accennato, contengono disposizioni volte a introdurre, rispettivamente, limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato, a salvaguardare i livelli occupazionali e in materia di recupero dell'iperammortamento in caso di delocalizzazione. Più specificamente, rileva che l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli

investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). Segnala che la relazione illustrativa al provvedimento motiva l'introduzione della nuova disciplina sui limiti alla delocalizzazione in ragione della scarsa efficacia e del ridotto ambito di applicazione dei divieti previsti dalle citate disposizioni della legge di stabilità 2014. Segnala che il richiamato articolo 5, al comma 1, dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Segnala che, in caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito. Sottolinea che il comma 1 sanziona con la revoca del beneficio la delocalizzazione degli investimenti produttivi effettuata in paesi *extra* Unione europea, operando in modo più estensivo rispetto a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014, il quale pone come presupposto della revoca dei contributi pubblici, oltre ad un limite di tempo pari a tre anni, anche la riduzione del livello occupazionale, pari ad almeno il 50 per cento, in conseguenza della delocalizzazione produttiva dal territorio interessato dal beneficio. Rileva che il medesimo comma 1, fa salvi in ogni caso i vincoli derivanti da accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Osserva che il comma 2 dell'articolo 5 dispone che, fuori dai casi previsti dal comma 1, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede

l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. Evidenzia che il comma 2 fa in ogni caso salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea. A tal proposito, osserva che il diritto dell'Unione europea già conosce e legittima forme di sostegno e di aiuto ad investimenti produttivi a destinazione territoriale specifica. La *ratio* stessa della politica di coesione dell'Unione europea è infatti quella di ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni degli Stati membri e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, attraverso la destinazione delle risorse dei Fondi strutturali, unitamente a quote di cofinanziamento nazionale alle regioni meno sviluppate e alle cosiddette regioni in transizione. In proposito, ricorda che il regolamento (UE) n. 1303/2013 che contiene le regole di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) applicabili al periodo 2014-2020, all'articolo 70, dispone che le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve talune deroghe e le norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicati nell'area del programma. Ai sensi del successivo articolo 71, nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi, per quanto di interesse, la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma. La richiamata disposizione consente agli Stati membri di ridurre tale termine a tre anni per le PMI. Anche la disciplina degli aiuti

di Stato a finalità regionale, ed in particolare il regolamento UE n. 651/2014 *General Block Exemption Regulations* – GBER prevede, invero, un obbligo di mantenimento dell'investimento nel territorio per un periodo di almeno tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese. Osserva che, in sede di modifica della disciplina degli aiuti in esenzione, la Commissione europea ha introdotto disposizioni specifiche per i processi di « delocalizzazione » operati nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Il regolamento (UE) n. 2017/1084 del 14 giugno 2017 ha modificato il regolamento (UE) n. 651/2014. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, segnala che il regolamento prevede l'inserimento di un obbligo per i beneficiari che presentino domanda agli investimenti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento generale di esenzione di confermare che essi non hanno effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di impegnarsi a non effettuare tale delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. Sottolinea che nei casi testé citati, la normativa europea già prevede quindi la revoca e la restituzione del beneficio nei casi di delocalizzazione, che è configurata come condizione ostativa ai fini dell'accesso all'aiuto, nell'intento di contrastare il fenomeno della « caccia alla sovvenzione » e di scongiurare il rischio che la politica di coesione europea contribuisca ad incentivare la stessa delocalizzazione. Rileva inoltre che, anche la normativa nazionale, che disciplina la concessione di agevolazioni alle attività produttive in specifiche zone territoriali – come quelle in crisi o colpite da calamità – per il recupero e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nelle zone stesse, prevede la revoca dei benefici nel caso di trasferimento all'estero dell'attività di impresa prima che sia trascorso un periodo di tempo determinato dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Osserva che l'articolo 5, al successivo comma

3 domanda a ciascuna amministrazione – per i bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza – la definizione dei tempi e delle modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali. Il comma 4 mantiene ferma l'applicazione, per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti la disciplina di cui all'articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014. Il comma 5 dispone, inoltre, l'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che istituisce il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici, ne disciplina le modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo e prevede che le stesse somme recuperate affluiscono all'entrata del bilancio statale per essere interamente riassegnate e destinate a incrementare la disponibilità della misura di aiuto. Il comma 6, infine, reca la definizione di delocalizzazione, intesa come il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Infine, segnala che le relazioni allegate al provvedimento evidenziano che la norma in esame non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto essa viene attuata da ciascuna amministrazione pubblica che gestisce la misura interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla medesima misura. Passando all'articolo 6, volto a salvaguardare i livelli oc-

cupazionali, segnala che esso prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali. Rileva che la decadenza, che comporta la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi (comma 1), è disposta qualora, ad esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, le imprese richiamate riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento in una percentuale superiore al 10 per cento. La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. Rileva che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5, commi 3 e 5. Osserva quindi che l'articolo 6, comma 3, prevede che le disposizioni previste si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Segnala che l'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. In particolare, ai sensi del comma 2, se nel periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento. Tale recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento.

mento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Osserva che il comma 3 fissa la decorrenza delle norme suseposte: esse si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero successivamente al 14 luglio 2018. Rileva che il comma 4 dell'articolo intende coordinare le nuove disposizioni con la disciplina dei cosiddetti investimenti sostituivi, quelli relativi alla sostituzione di beni originariamente agevolabile viene sostituito nel tempo con un bene materiale strumentale nuovo, purché il nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e siano soddisfatte le altre condizioni di legge. Nel caso di tali investimenti, il comma 4 in esame impedisce che si applichi la revoca dell'agevolazione (di cui al comma 2), anche in caso di delocalizzazione. Sottolinea quindi come la stessa disciplina europea ammetta dei vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che essi costituiscono in senso proprio « oneri » al fine di beneficiare del sussidio pubblico e non quindi « obblighi » che comprimono ingiustificatamente la libertà di impresa nelle sue varie espressioni. Osserva che lo Stato membro adottare disposizioni anche più restrittive rispetto alle norme europee o condizioni particolari che, peraltro, nel caso di specie appaiono del tutto coerenti con l'attenzione manifestata dalla stessa Unione europea, in sede di disciplina come di dibattito nei diversi consessi istituzionali.

Guido Germano PETTARIN (FI) osservando che la normativa proposta in materia di recupero dei benefici concessi alle imprese in caso di decadenza ricalca quella in vigore che prevede il privilegio dello Stato sui relativi crediti, chiede se la problematica collegata anche al regime dell'opponibilità dei soggetti percossi dalla decadenza dai benefici sia stata adeguatamente analizzata ritenendo utile un suo serio approfondimento.

Piero DE LUCA (PD) sottolinea che il provvedimento in esame sembra incidere

sulle imprese che hanno fatto investimenti programmati anche sulla base dell'affidamento costituito dalla possibilità di contare su benefici e misure incentivanti per il medio e lungo periodo. Su tale punto si chiede se sia stato condotto uno studio sull'impatto delle norme proposte e, in caso positivo, chiede di poterne conoscere gli esiti. Ritiene che la definizione di delocalizzazione recata nel decreto-legge sia alquanto estesa e che tale ampiezza possa generare un'eterogeneità finendo con il comprimere, di fatto, la libertà di impresa, e comunque lo sviluppo delle attività imprenditoriale, con le conseguenti ricadute negative in ambito occupazionale. Segnala, inoltre, che l'estensione da tre a cinque anni del periodo durante il quale un'eventuale parziale o totale delocalizzazione comporta la decadenza dai benefici riconosciuti potrebbe essere incompatibile con i regolamenti dell'Unione europea che disciplinano la materia e a cui l'Italia non può derogare.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, replicando al collega Pettarin, conferma che per quanto riguarda la recuperabilità delle somme dovute a seguito di decadenza dai benefici il decreto-legge richiama norme già in vigore da tempo, si riserva di fornire gli approfondimenti da lui richiesti nel corso della prossima seduta dedicata al provvedimento. Per quanto riguarda gli effetti sulla programmazione delle imprese, ricorda al collega De Luca che quanto recato nel decreto-legge ha effetto solo dal giorno della sua entrata in vigore con la conseguenza che le imprese hanno tutti gli elementi per la programmazione della loro futura attività. Sottolinea che, a suo avviso, eccessive delocalizzazioni rappresentano comunque un danno per l'Italia e che pertanto è opportuno porvi un freno, non al fine di danneggiare il mondo imprenditoriale ma di avvantaggiare il Paese e il sistema industriale nazionale nel suo complesso.

Piero DE LUCA (PD) rileva come la normativa attualmente in vigore colpisca i casi di delocalizzazione collegati ad un

decremento dei livelli occupazionali, mentre le norme proposte incidono negativamente sulla programmazione dell'attività economica delle imprese. Rileva inoltre come le sanzioni previste appaiano molto forti e rischiano di rappresentare un danno eccessivo per le imprese. Osserva che, per come è concepito, il provvedimento in titolo rappresenterebbe in definitiva un ostacolo per le imprese che decidano di espandere l'attività in altri ambiti geografici pur mantenendo i livelli occupazionali. Segnala quindi come, a suo avviso, la nozione di « trasferimento dell'attività economica » recata nella definizione di delocalizzazione rilevante ai fini del decreto-legge in esame non sia chiara.

Guido Germano PETTARIN (FI) richiama l'attenzione sul punto che l'apparato e il sistema sanzionatorio previsto nel decreto-legge potrebbe essere in contrasto il principio di irretroattività della legge. Andrebbe, quindi, a suo avviso approfondito il quadro normativo generale nel cui ambito si articolano e si applicano le misure in questione. Per quanto riguarda più in generale la nozione di delocalizzazione, ricorda che la recente esperienza testimonia che molti investitori che avevano spostato attività nei Paesi europei dell'Est sono nel corso del tempo tornati in Italia. Rileva comunque come la tematica del legittimo affidamento delle imprese sia sicuramente rilevante nell'esame delle norme in questione.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, per quanto riguarda la connessione tra la decadenza dal beneficio e il decremento dei livelli occupazionali, osserva come a suo avviso dovrebbero essere tenute in considerazioni percentuali di riduzione anche più basse di quelle previste dalla normativa vigente. Conferma, inoltre, che può essere esclusa la retroattività delle norme in esame.

Giuseppina OCCHIONERO (LEU) chiede al relatore se per quanto riguarda la delocalizzazione in ambito nazionale si

debba tenere in considerazione la sede legale dell'impresa ovvero la sede delle attività produttive.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, sottolinea che oggetto delle misure del decreto-legge sono le attività produttive. A suo avviso, non dovrebbe essere quindi coinvolta la nozione di sede legale aziendale.

Maria Edera SPADONI (M5S) con riferimento alle osservazioni dei deputati De Luca e Pettarin, ricorda che l'articolo 5, comma 4, e 6, comma 1, del decreto-legge in esame escludono espressamente l'applicazione delle nuove regole agli aiuti erogati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling) ritiene che quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in titolo, circa la decadenza dal beneficio, andrebbe analizzato anche in una prospettiva propria delle attività imprenditoriali transfrontaliere, giacché la norma può collidere con la realtà economica esistente. In tal senso, porta l'esempio di quelle imprese che investono in settori merceologici che non possono prescindere dalla collocazione territoriale connessa alla produzione, richiamando in proposito la produzione di funghi che spesso necessita di raccolta in paesi diversi. Con riferimento al parametro dei livelli occupazionali, osserva come andrebbe superato il riferimento al quinquennio precedente, dovendosi porre obiettivi maggiormente ambiziosi.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, si riserva di fornire gli approfondimenti richiesti dai membri della Commissione nel corso prosieguo dell'esame nella prossima seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Assoarmieri, dell'Associazione nazionale produttori armi e munizioni sportive e civili (ANPAM) e del Consorzio armaioli italiani (CONARMI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto 23)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Giuseppe Maria Berruti, componente della CONSOB, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (Atto n. 25)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	5
Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia e di Assolavoro	5

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018) 173 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	6
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Emendamenti testo unificato C. 336 e abb.-A	13
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	13
--	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, con Scambio di Note; <i>b)</i> Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti. C. 344 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	30
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	20

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; <i>b)</i> Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	37
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	44

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Sull'assegnazione all'Italia della sede del Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo	49
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	

Tabella n. 6, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	54
---	----

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	71

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	83

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
Sull'organizzazione dei lavori della Commissione	90
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018. Atto n. 28 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	98
AVVERTENZA	97

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016. Emendamenti C. 804-A Governo, approvato dal Senato	101
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).	

Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	115
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	125

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	136
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>)	136
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
Sui lavori della Commissione	146

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	147
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	151

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*